SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 31 ottobre 2023 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 ottobre 2023, n. **150**.

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-*decies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 141-*octies*, comma 1, lettera *a)*, 141-*novies* e 141-*decies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visti gli articoli 16, 16-*bis* e 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023 e nell'adunanza del 10 ottobre 2023;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2023;

Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

d) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformità al presente decreto;

h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR;

i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
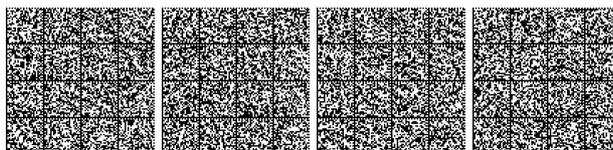
l) «sede operativa»: la sede nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;

m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;

n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;

o) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;

p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;

q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;

r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;

s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori;

t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto legislativo;

u) «formatore»: la persona che svolge l'attività di formazione dei mediatori;

v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:

a) del registro degli organismi;

b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera *a)* per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-*octies*, comma 1, lettera *a)*, del Codice del consumo;

c) dell'elenco degli enti di formazione;

d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;

e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione.

2. Il presente decreto disciplina altresì:

a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;

b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;

c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;

d) gli obblighi degli iscritti;

e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;

f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;

g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

Capo II

REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE, SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ADR, ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PER LA MEDIAZIONE E REQUISITI DI ISCRIZIONE

Art. 3.

Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR

1. Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR.

2. La parte prima del registro è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro è riservata agli organismi ADR.

3. La parte prima del registro è articolata nelle seguenti sezioni:

a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori;

b) sezione B: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere;

c) sezione C: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

d) sezione D: riservata all'elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico è inserito.

4. La parte seconda del registro è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi.

5. La sezione speciale per gli organismi ADR è articolata nella parte prima e nella parte seconda.

6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi ADR pubblici, è suddivisa in due parti. La parte prima *A)* contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte prima *B)* contiene l'elenco dei mediatori.
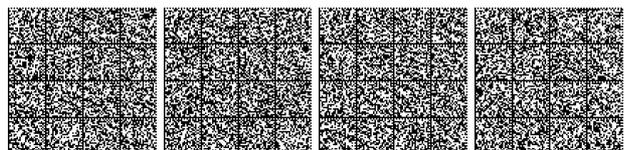
7. La parte seconda della sezione speciale, riservata agli organismi ADR privati, è suddivisa in due parti. La parte seconda *A)* contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la parte seconda *B)* contiene l'elenco dei mediatori.

Art. 4.

Requisiti di onorabilità

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto al requisito dell'onorabilità, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-*bis* del Codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

2. Con riferimento al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale.

Art. 5.

Requisiti di serietà

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l'organismo richiedente attesta:

a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;

b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.

Art. 6.

Requisiti di efficienza

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta:

a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

b) l'indicazione delle fonti di finanziamento;

c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;

d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore;

f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo;

g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;

h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8;

i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria;

m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;

o) le modalità della gestione contabile;

p) la disponibilità di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;

q) la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-*bis* del decreto legislativo;

r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;

s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;

t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;

u) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

Art. 7.

Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, è subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 8.

Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori

1. L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.

2. La richiesta è corredata, per ciascun mediatore:

a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità;

c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico;

d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;

e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'articolo 23.

3. L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori da inserire nelle sezioni *B)* o *C)* del registro, di cui all'articolo 3, comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 25, comma 1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al livello B2.

Art. 9.

Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4:

a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del legale rappresentante, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;

b) la previsione nell'atto costitutivo, per gli organismi privati, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

c) l'impegno a svolgere procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformità a quanto prevede l'articolo 141-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del Codice del consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole;

d) la fissazione della sede legale o la disponibilità di una sede operativa nel territorio della Repubblica italiana;

e) la disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di appositi locali individuati mediante planimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attività connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera *c)*;

f) la struttura organizzativa dell'organismo e le fonti di finanziamento;

g) le generalità e il *curriculum* di ciascuno dei mediatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, le certificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la loro retribuzione, nonché, per ciascun mediatore, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun mediatore di rispettare l'articolo 141-*bis*, commi 5 e 7 del Codice del consumo;

h) il proprio regolamento di procedura contenente l'impegno a svolgere le procedure di cui alla lettera *c)* nel rispetto dell'articolo 141-*quater*, commi 4 e 5 del Codice del consumo, e ad applicare le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-*octies*, comma 2, del Codice del consumo;

i) la durata media delle procedure e il rispetto dell'articolo 141-*quater*, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo;

l) la lingua o le lingue in cui possono essere presentate le domande e con cui possono essere svolte le procedure di cui alla lettera *c)*;

m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR;

n) i motivi per i quali l'organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia nel rispetto dell'articolo 141-*bis*, commi 2 e 3 del Codice del consumo;

o) l'impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori, dell'articolo 141-*bis*, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codice del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, a garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del predetto articolo.

Art. 10.

Elenco degli enti di formazione

1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione per mediatori e formatori in conformità al presente decreto.

2. La parte prima dell'elenco è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati.

3. La parte prima contiene:

a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori;

b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;

c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici;

d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti.

4. La parte seconda è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

Art. 11.

Requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10, l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4.

2. Quanto ai requisiti di serietà il richiedente attesta la previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti;

3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta:

a) la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto legislativo, con il suo *curriculum* nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;

b) la disponibilità di almeno cinque formatori, con l'indicazione di coloro che sono destinati all'area teorica e di coloro che sono destinati all'area pratica;

c) il possesso, per ciascun formatore, dei requisiti di cui all'articolo 26;

d) la disponibilità di registri idonei a conservare i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva frequentazione di ciascun iscritto, l'esito delle prove finali di ciascun iscritto e le relative attestazioni;

e) la disponibilità, per i corsi svolti con collegamento a distanza in modalità sincrona, di una piattaforma idonea a rilevare le presenze dei partecipanti, a fornire report che traccino in modo univoco la presenza di docenti e discenti, a consentire la visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni relative agli accessi autorizzati per ciascun partecipante e ai tempi di fruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi tipologia di utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti per singolo partecipante;

f) l'impegno a svolgere l'attività di formazione in locali idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi e a darne adeguata informazione ai partecipanti;

g) l'indicazione delle fonti di finanziamento;

h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'ente di formazione, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'ente è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;

i) il rapporto giuridico ed economico che intercorre con i formatori;

l) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

Capo III

TENUTA DEL REGISTRO E DEGLI ELENCHI, ISCRIZIONE, VARIAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE, OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI E VIGILANZA

Art. 12.

Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza

1. I registri e gli elenchi istituiti in conformità al Capo II sono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia. Ne è responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.

2. Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugli organismi e sugli enti di formazione anche avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle forme previste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. La gestione del registro e degli elenchi avviene con modalità informatiche che assicurano la rapida elaborazione di dati, con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto e il rispetto dei principi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

4. La sezione speciale del registro per gli organismi ADR e gli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori sono pubblici e accessibili attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione.

5. Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese e del made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione speciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva variazione di tale elenco.
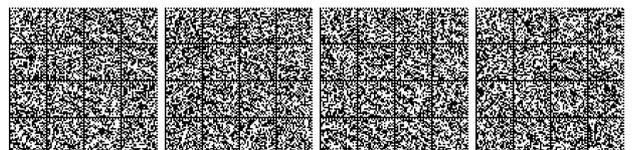
6. Il Ministero pubblica sul proprio sito web dedicato alla mediazione un link di reindirizzamento al sito internet della Commissione europea nel quale è pubblicato l'elenco consolidato degli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 13.

Procedimento di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per il suo mantenimento è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. A pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione degli organismi è corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico.

4. Il regolamento di procedura degli organismi privati è corredato dalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformità all'articolo 32. In alternativa il regolamento può contenere la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A.

5. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e, per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle spese di mediazione. Il provvedimento è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

6. Se il provvedimento di iscrizione non è comunicato nel termine indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.

7. Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile del registro può chiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnando allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza, il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma 5.

Art. 14.

Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione

1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalità previste dall'articolo 13, commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi, dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici, dei mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee a dimostrare la variazione.

2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di iscrizione, e ne dà comunicazione al richiedente.

3. Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza di variazione di uno o più requisiti la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 15.

Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici

1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027.

2. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell'anno successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma 1, conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco.

3. Il responsabile del registro, quando rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative all'aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori per i quali non è stato approvato l'aggiornamento periodico.

Art. 16.

Obblighi degli iscritti

1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicità.
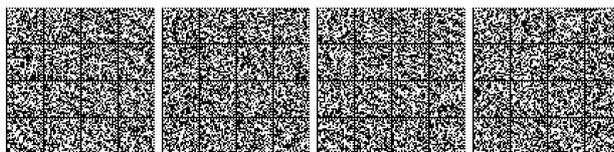
2. Dopo l'iscrizione l'organismo non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

3. L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

4. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.

5. L'ente di formazione comunica al responsabile del registro, entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti nell'anno precedente con i relativi programmi, completi dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.

6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modo separato:

a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con l'indicazione delle materie e del valore della lite;

b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera *a)*, con l'indicazione delle materie e del valore della lite;

c) l'esito del primo incontro;

d) l'esito del procedimento;

e) se le parti del procedimento sono persone fisiche o persone giuridiche;

f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento, con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e dei pendenti finali.

8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-*bis*, comma 2, del Codice del consumo, non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette al responsabile del registro informazioni concernenti:

a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie alle quali si riferiscono;

b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di raggiungere il risultato;

c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie trattate;

d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;

e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;

f) quando pertinente, la valutazione dell'efficacia della cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione fornita dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei corsi svolti nel biennio;

h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

Art. 17.

Obblighi di trasparenza degli organismi

1. L'organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

a) i dati identificativi e il numero d'ordine;

b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;

d) le generalità e il *curriculum* del responsabile dell'organismo;

e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;

f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;

g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *t)*, 22, comma 1, lettera *s)*, e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;

h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;

i) i nomi e il *curriculum* dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;

m) il codice etico;

n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;

o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo;

p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;

q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura.

Art. 18.

Obblighi di trasparenza degli organismi ADR

1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

a) i dati identificativi e il numero d'ordine;

b) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e di posta elettronica;

c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 141-*decies* del Codice del consumo;

d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la designazione del mediatore;

e) il regolamento di procedura;

f) le indennità previste dall'articolo 33;

g) il codice etico;

h) l'eventuale limite di valore di competenza;

i) i motivi per i quali può rifiutare di trattare una determinata controversia;

l) le eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;

m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR e alla presentazione della domanda, anche in modalità diversa da quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della stessa;

n) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;

o) la durata media della procedura;

p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura;

q) l'esecutività delle decisioni degli organismi ADR;

r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi ADR;

s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-*sexies*, comma 6, Codice del consumo;

t) la relazione annuale di attività redatta in conformità all'articolo 141-*quater*, comma 2, del Codice del consumo.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da *b)* a *r)*, sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo.

Art. 19.

Obblighi di trasparenza degli enti di formazione

1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

a) i dati identificativi e il numero d'ordine;

b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilità;

d) il nome del responsabile scientifico e il suo *curriculum* nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;

e) il nome e il *curriculum* di ciascuno dei formatori inseriti in uno o più degli elenchi di cui all'articolo 3;

f) i programmi di formazione per l'anno in corso;

g) le modalità di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti;

h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degli iscritti ai corsi;

i) le modalità per il rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.

Art. 20.

Obblighi di comunicazione del giudice

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

Art. 21.

Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse

1. Ciascun mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi.

2. Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione.

3. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.

4. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro è tenuto a informarne gli organi competenti.
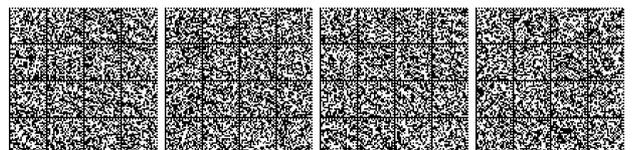
Art. 22.

Regolamento di procedura

1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni:

a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo;

b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica;

c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto;

d) la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;

e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera *d)*, i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione;

f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera *d)* o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera *e)*;

g) che il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera *i)*;

h) le cause di incompatibilità del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore;

i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo;

l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo;

m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;

n) la disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata;

o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo;

p) che, in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera *e)*;

q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-*quater* del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;

r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio;

s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia;

t) le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si può avvalere il mediatore;

u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione;

v) fermo quanto previsto dalla lettera *bb)*, le modalità con cui è assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata;

z) i diritti di informazione e le facoltà spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l'organismo è sospeso o cancellato dal registro, in conformità agli articoli 40 e 41;

aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione;

bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.

Capo IV

I PERCORSI DI FORMAZIONE

Art. 23.

Formazione iniziale dei mediatori

1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.

2. Il corso di cui al comma 1, è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.

3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, e hanno ad oggetto:

a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;

b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;

c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;

d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;

e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;

f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;

g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.

4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:

a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;

b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;

c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;

d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;

e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa;

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo.

6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 6 e 7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7.

7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, è tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore.

8. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera *d)* per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.

Art. 24.

Formazione continua dei mediatori

1. L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.

2. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.

Art. 25.

Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti

1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere *b)* e *c)*, 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non più di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per non più di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso è prevista una prova finale di valutazione.

2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto:

a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;

b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;

c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.

3. Ai fini della conferma dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere *b)* e *c)*, 6 e 7, l'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona.

Art. 26.

Formazione iniziale del formatore

1. Ai fini dell'inserimento nella sezione *A)* dell'elenco previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascun formatore:

a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico;

b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale;

c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di attività di docenza in corsi o seminari nella materia della mediazione, conciliazione o

risoluzione alternativa delle controversie presso università pubbliche o private, italiane o straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici;

d) in alternativa a quanto prevede la lettera *c)* l'avere svolto, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attività di formatore nelle materie di cui alla lettera *c)*.

2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera *c)*.

3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta l'esperienza maturata nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o più organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione con adesione della parte invitata.

Art. 27.

Formazione continua dei formatori

1. Ai fini della conferma nell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, l'ente di formazione, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore la partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di quaranta formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.

2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.

Capo V

INDENNITÀ, SPESE E TABELLE

Art. 28.

Indennità e spese per il primo incontro

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.

3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

Art. 29.

Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
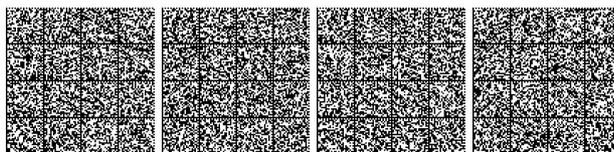
Art. 30.

Determinazione delle spese di mediazione

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Art. 31.

Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.

2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri:

a) la durata di ciascun incontro;

b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

Art. 32.

Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31.

2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:

a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera *b)*;

b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;

c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;

d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.

3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformità al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.

5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
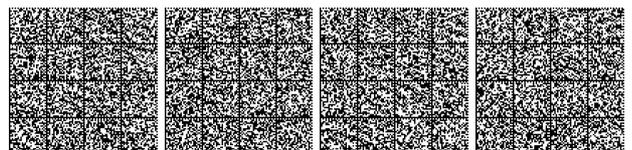
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.

Art. 33.

Indennità per le mediazioni avanti agli organismi ADR

1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-*octies*, comma 3, del Codice del consumo.

Art. 34.

Soggetti obbligati e modalità di pagamento

1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.

3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Capo VI

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 35.

Cause di sospensione

1. Costituiscono causa di sospensione per un periodo da sei a dodici mesi:

a) l'inadempimento a uno o più obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 17, 18 e 19;

b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;

c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicate al momento della richiesta di iscrizione e non approvate dal responsabile del registro;

d) la presentazione al pubblico o la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, dei servizi di mediazione o di formazione in associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico in relazione ai quali l'interessato non dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne tale uso.

Art. 36.

Cause di cancellazione

1. Costituiscono causa di cancellazione:

a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;

c) l'applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28;

d) l'affidamento di uno o più incarichi a un mediatore non inserito negli elenchi di cui all'articolo 3, o privo, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;

e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o più incarichi a uno o più formatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per lo svolgimento del corso;

f) lo svolgimento di una o più procedure di mediazione in presenza di cause di incompatibilità, come definite dal presente decreto;

g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle sanzioni a carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;

h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alle procedure di mediazione;

i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile del registro;

l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi di mediatori e formatori;

m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7;

n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel biennio precedente l'adozione del provvedimento;

o) la comunicazione da parte dell'iscritto della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5.

2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita di uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 9.

Art. 37.

Invito alla regolarizzazione

1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o più dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o è rilevato l'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 36, lettere *i)*, *l)* e *m)*, il responsabile del registro ne dà comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.

2. Se alla scadenza permane la difformità segnalata, il responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.

Art. 38.

Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR

1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del registro ne dà comunicazione all'interessato e lo invita a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.

2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane la difformità segnalata, il responsabile del registro dispone la cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro.

3. Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabile aggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandone comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 39.

Procedura di contestazione

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all'organismo o all'ente di formazione con l'invito, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.

2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e le attestazioni, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.

3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 36, dispone la cancellazione. Il provvedimento è comunicato all'interessato ed è pubblicato, limitatamente alla denominazione e al numero d'ordine dell'organismo o dell'ente, al tipo di provvedimento adottato e alla durata della sospensione in apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione. La pubblicazione del provvedimento di sospensione è mantenuta per l'intera durata della sua efficacia. La pubblicazione del provvedimento di cancellazione è mantenuta per due anni dalla sua adozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione è altresì annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco.

4. I provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, quando sono adottati nei confronti di un organismo ADR iscritto nella sezione speciale del registro, sono preventivamente comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha facoltà di esprimere il proprio parere.

5. In ogni fase della procedura di contestazione e nel caso previsto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente di formazione può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso il responsabile del registro, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.

6. Tutte le comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate dal responsabile del registro all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione.

Art. 40.

Effetti della sospensione e della cancellazione

1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.

2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi previsti dal presente decreto.

3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-*bis*, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto.

4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.

Art. 41.

Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione

1. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità al presente articolo.

2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

3. L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.
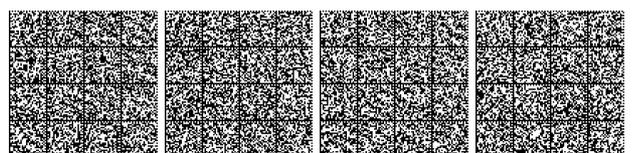
Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, TRATTAMENTO DATI, FINANZIARIE E FINALI

Art. 42.

Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro

1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura aggiornato in conformità all'articolo 22 unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformità all'articolo 32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all'allegato A.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui al comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, parte *i)*, sezioni da *A)* a *C)* e parte *ii)*, sezioni da *A)* a *C)* del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore:

a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera *b)*;

b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1;

c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.

3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, parte *i)*, sezioni da *A)* a *C)* e parte *ii)*, sezioni da *A)* a *C)* del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.

4. Per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta:

a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera *b)*;

b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l'eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1;

c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore;

d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quanto prevedono le lettere *a)* e *b)*, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.

5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il 30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, trasmettono al responsabile del registro, nel termine previsto dal comma 1, la documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11.

6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti alla data di entrata in vigore del presente decreto negli elenchi previsti dall'articolo 17, comma 3, parte *i)*, lettera *A)* e parte *ii)* lettera A, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore:

a) i requisiti previsti dall'articolo 4;

b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale;

c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.

d) quando non è attestato il conseguimento della laurea ai sensi della lettera *b)*, per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento di attività di docenza nelle materie di cui all'articolo 23, comma 3, per almeno sedici ore negli ultimi tre anni anteriori alla scadenza del termine di cui al comma 1.

7. Ai fini del mantenimento dell'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai commi 2, 3 e 6 prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali, del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presente decreto.

8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte dei mediatori e formatori per i quali è confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al presente articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.

Art. 43.

Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile scientifico

1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismo nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *d)*, gli organismi di cui all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attestano al responsabile del registro:

a) i requisiti previsti dall'articolo 4;

b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1;
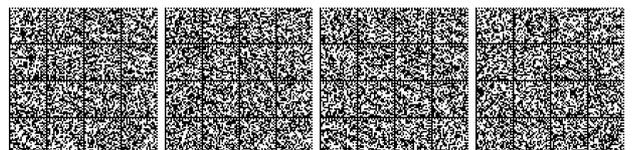
c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismo è iscritto a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine indicato dal predetto comma, attesta al responsabile del registro:

a) i requisiti previsti dall'articolo 4;

b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;

c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1, o della laurea triennale.

3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di tale qualifica in conformità all'articolo 23.

4. Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5, per il mantenimento del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3, parte *i)*, sezione *B)* e parte *ii)*, sezione *B)* del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e trasmettono al responsabile del registro, entro il termine di cui al comma 1, il *curriculum* nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze.

Art. 44.

Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione

1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i soggetti dei quali è confermato l'inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1, il responsabile del registro non provvede, sospende l'iscrizione dell'organismo o dell'ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell'articolo 10-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.

3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5, attesta al responsabile del registro l'adeguamento in conformità agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.

Art. 45.

Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.

2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di segnalazioni dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 46.

Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione

1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.

2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.

3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dall'articolo 33.

Art. 47.

Trattamento dati

1. Il Ministero – Direzione generale degli affari interni e il Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro, della sezione speciale e degli elenchi di cui all'articolo 3, e dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI.

2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma 1, lettere *e)*, *h)* e *l)*, dell'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, dell'articolo 11, commi 1 e 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e dall'articolo 14 , avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 è effettuato per le sole finalità di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettere *l)* e *q)* del decreto legislativo n. 196 del 2003.
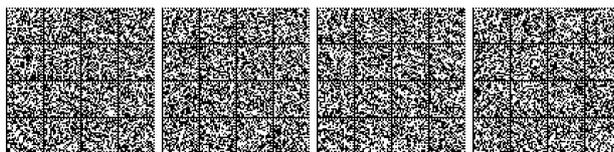
4. È vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39, comma 4, nonché la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformità all'articolo 12, comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3, fermo restando l'articolo 2-*septies*, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi.

6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Art. 48.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 49.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 2023

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834

TABELLA A

(articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
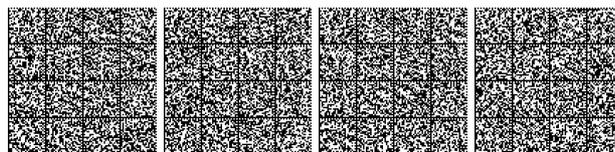
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse

— Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 141-*octies*, 141-*novies* e 141-*decies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):

«Art. 141-*octies* (*Autorità competenti e punto di contatto unico*). — 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-*nonies* e 141-*decies*, sono designate le seguenti autorità competenti:

a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;

b-*bis*) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; (330)

c) Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;

e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;

g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-*ter* relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *g)* e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera *a)*.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea.

3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Ministero dello sviluppo economico è attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.»

«Art. 141-*novies* (*Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie*). — 1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-*decies*, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorità competente, indicando:

a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;

b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro

c) le proprie norme procedurali;

d) le loro tariffe, se del caso;

e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;

f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;

g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie;

h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-*bis*, comma 2;

i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualità di cui al presente titolo.

2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da *a)* ad *h)* del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorità competente in merito a tali modifiche.

3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all'articolo 141-*ter*, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresì trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 141-*ter*.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorità competente informazioni concernenti:

a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono;

b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato;

c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;

d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;

e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;

f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141-*bis*, comma 4, lettera *a)*;

h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.»

«Art. 141-*decies* (*Ruolo delle autorità competenti*). — 1. Presso ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento

per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

2. Ogni autorità competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi ADR.

3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende:

a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al comma 1;

b) le loro tariffe, se del caso;

c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è svolta la procedura ADR;

d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;

e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR;

f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;

g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-*bis*, comma 2.

4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1, l'autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l'autorità competente cancella l'organismo dall'elenco di cui al comma 2. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

5. Ogni autorità competente notifica senza indugio l'elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico.

7. Ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole

8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, tale relazione:

a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;

b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;

c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».

— Si riporta il testo degli articoli 16, 16-*bis* e 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali):

«Art. 16 (*Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori*). — 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

1-*bis*. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:

a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;

b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;

c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4-*bis*. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformità all'articolo 16-*bis*, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

«Art. 16-*bis* (*Enti di formazione*). — 1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-*bis* e 1-*ter*.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche
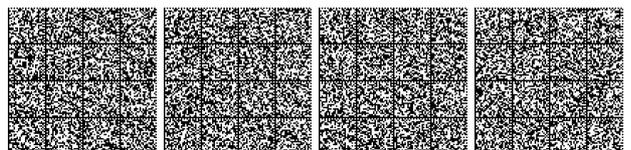
all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.»

«Art. 17 (*Risorse, regime tributario e indennità*). — 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;

d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;

f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-*quater*, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.

8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.».

— L'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), pubblicato nella *G.U.* 17 ottobre 2022, n. 243, S.O., concerne le modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.

— Il Titolo II-*bis* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Risoluzione extragiudiziale delle controversie».

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

«Art. 12 (*Efficacia esecutiva ed esecuzione*). — 1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-*bis*, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

1-*bis*. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

1-*bis*. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».

— Per l'articolo 16-*bis* del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per l'articolo 141-*octies* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 20-*bis* del codice penale:

«Art. 20-*bis* (*Pene sostitutive delle pene detentive brevi*). — Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

1) la semilibertà sostitutiva;

2) la detenzione domiciliare sostitutiva;

3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;

4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.».

— Si riporta il testo degli articoli 335-*bis*, 444, comma 2, e 673 del codice di procedura penale:

«Art. 335-*bis* (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi). — 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.»

«Art. 444 (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. – 1.ter. (*Omissis*).

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazio-

ne delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-*bis*.

3. - 3-*bis*. (*Omissis*).»

«Art. 673 (*Revoca della sentenza per abolizione del reato*). — 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 8-*bis* e 11 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

«Art. 8-*bis* (*Mediazione in modalità telematica*). — 1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»

«Art. 11 (*Conclusione del procedimento*). — 1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

«Art. 19 (*Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio*). — 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. (*omissis*)».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 141-*bis* e 141-*quater* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 141-*bis* (*Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR*). — 1. È fatto obbligo agli organismi ADR di:

a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;

b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera *a)*, su un supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera *l)*;

c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica;

d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;

e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR;

f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:

a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;

b) la controversia è futile o temeraria;

c) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;

d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami;

e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;

f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.
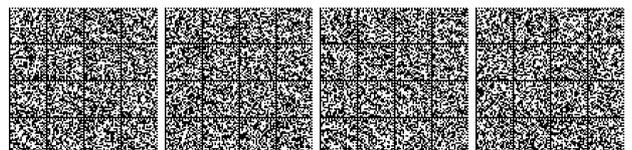
3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.

4. È fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano:

a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione;

b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attività da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;

c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti;

d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.

5. È fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:

a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza

b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza

c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.

6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-*quater*, comma 5, lettera *a)*.

7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere *b)* e *c)* del medesimo comma.

8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o più associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

9. È fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.

10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera *a)*, del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-*nonies*, comma 4, lettera *g)*. I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorità competenti, di cui all'articolo 141-*octies*. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-*bis*, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.»

«Art. 141-*quater* (*Trasparenza, efficacia, equità e libertà*). — 1. È fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:

a) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica;

b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-*decies*, secondo comma;

c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico;

d) la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;

e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza;

g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-*bis*, comma 2;

h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;

i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole;

l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;

m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;

n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;

o) la durata media della procedura ADR;

p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;

q) l'esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti.

2. È fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, le relazioni annuali d'attività. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:

a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono;

b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi;

c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all'articolo 141-*bis*, comma 2;

d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-*ter*, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole;

e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione;

f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;

g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;

h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere.

3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;

b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;
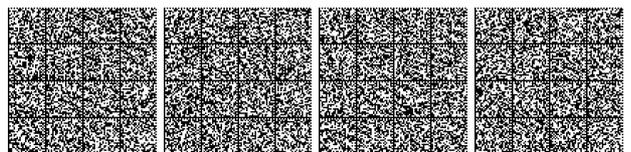
d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle parti comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della domanda;

e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR può, a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.

4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresì che:

a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;

b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.

5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:

a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura. Nel caso in cui è previsto l'obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;

b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che:

1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;

2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;

3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;

c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue;

d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.».

— Per l'articolo 141-*octies* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per l'articolo 16-*bis* del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 16:

— Per l'articolo 11 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 6 del presente decreto.
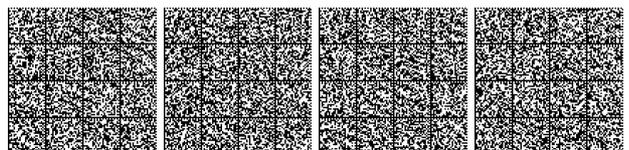
— Si riporta il testo dell'articolo 2961 del codice civile:

«Art. 2961 (*Restituzione di documenti*). — I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

«Art. 5 (*Condizione di procedibilità e rapporti con il processo*). — 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. - 6. (*omissis*)».

— Per l'articolo 141-*bis* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 9.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 5-*quinquies* del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

«Art. 5-*quinquies* (*Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione*). — 1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.».

Note all'art. 18:

— Per l'articolo 141-*decies* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'articolo 141-*quater* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 9.

— Si riporta il testo dell'articolo 141-*sexies*, comma 6, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 141-*sexies* (*Informazioni e assistenza ai consumatori*). — 1. – 5. (*omissis*)

6. È fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

7. - 9. (*omissis*)».

Note all'art. 19:

— Per l'articolo 16-*bis* del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'articolo 815 del codice di procedura civile:

«Art. 815 (*Ricusazione degli arbitri*). — Un arbitro può essere ricusato:

1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;

2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

6-*bis*) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro.

Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.».

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

«Art. 8 (*Procedimento*). — 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.».

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

«Art. 14 (*Obblighi del mediatore*). — 1. (*omissis*)

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) - d) (*omissis*)

3. (*omissis*)».

— Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16.

— Si riporta il testo dell'articolo 5-*quater* del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

«Art. 5-*quater* (*Mediazione demandata dal giudice*). — 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.».

— Per l'articolo 8 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 21.

— Si riporta il testo dell'articolo 137 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 137 (*Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale*). — 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.».

Note all'art. 28:

— Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16.

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile:

«Art. 10 (*Determinazione del valore*). — Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.»

«Art. 11 (*Cause relative a quote di obbligazione tra più parti*). — Se è chiesto da più persone o contro più persone, l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.»

«Art. 12 (*Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni*). — Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.»

«Art. 13 (*Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite*). — Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.»

«Art. 14 (*Cause relative a somme di danaro e a beni mobili*). — Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.»

«Art. 15 (*Cause relative a beni immobili*). — Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.».

Note all'art. 30:

— Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16.

Note all'art. 33:

— Per l'articolo 141-*octies* del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 40:

— Per l'articolo 8-*bis* del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 6.

Note all'art. 42:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28):

«Art. 3 (*Registro*). — 1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte *i)*, sezione C e parte *ii)*, sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.

3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

parte *i)*: enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte *ii)*: enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.»

«Art. 17 (*Elenco degli enti di formazione*). — 1. È istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.

3. L'elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

parte *i)*: enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

parte *ii)*: enti privati;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.».

Note all'art. 43:

— Per l'articolo 17 del citato decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, si veda nelle note all'articolo 42.

— Per l'articolo 16-*bis* del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 44:

— Si riporta il testo dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 10-*bis* (*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*). — 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.".

Note all'art. 45:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180:

«Art. 10 (*Sospensione e cancellazione dal registro*). — 1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro. Nel caso di cui all'articolo 8 comma 5,
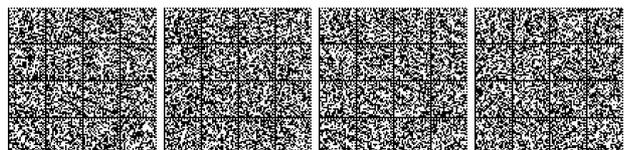
il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.

3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.».

Note all'art. 46:

– Si riporta il testo dell'articolo 16 e della Tabella A del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180:

«Art. 16 (*Criteri di determinazione dell'indennità*). – 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-*bis* e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera *e)* del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera *b)* del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera *c)* del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. *(20)*

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera *d)*, per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.»

"Tabella A (articolo 16, comma 4)"

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)					
Fino a euro	1.000:			euro	65;
da euro	1.001	a euro	5.000:	euro	130;
da euro	5.001	a euro	10.000:	euro	240;
da euro	10.001	a euro	25.000:	euro	360;
da euro	25.001	a euro	50.000:	euro	600;
da euro	50.001	a euro	250.000:	euro	1.000;
da euro	250.001	a euro	500.000:	euro	2.000;
da euro	500.001	a euro	2.500.000:	euro	3.800;
da euro	2.500.001	a euro	5.000.000:	euro	5.200;
oltre euro	5.000.000:			euro	9.200.

Note all'art. 47:

— Si riporta il testo degli articoli 2-*sexies*, comma 2, lettere *l)* e *q)*, e 2-*septies*, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE):

«Art. 2-*sexies* (*Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante*). — 1. - 1-*bis*. (*omissis*)

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

a) – i) (*omissis*)

l) attività di controllo e ispettive;

m) - p) (*omissis*)

q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

r) - dd) (*omissis*)

3. (*omissis*)»

«Art. 2-*septies* (*Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*). — 1. – 7. (*omissis*)

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.».

23G00163
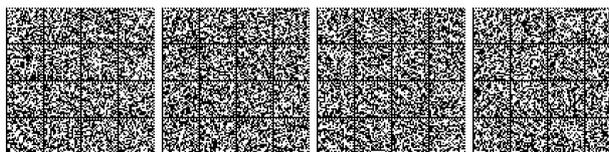
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 27 ottobre 2023, n. **151**.

Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» che inserisce il «Capo-*bis* - Dei mediatori familiari nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie"»;

Visto l'articolo 12-*sexies* del predetto Capo I-*bis* che stabilisce: «L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

Visto regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49 recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 331 in data 18 luglio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 01272/2023, rilasciato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023;

Acquisito il concerto del Ministro della giustizia in data 10 ottobre 2023;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2023;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 23 ottobre 2023;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'attività professionale del mediatore familiare e la sua formazione;

b) i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-*bis* del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;

c) le modalità e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;

d) i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
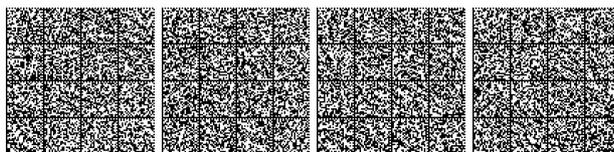
e) le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;

f) le tariffe applicabili all'attività professionale del mediatore familiare;

g) il trattamento dei dati personali raccolti in conformità al presente decreto.

Art. 2.

Definizione della professione di mediatore familiare

1. Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

2. La professione di mediatore di cui al comma 1 è esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità

1. L'attività del mediatore familiare può essere esercitata esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

d) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-*bis* del codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

3. È vietato al mediatore familiare, sanzionato ai sensi dell'articolo 20, comma primo, n. 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, chiedere l'iscrizione presso l'elenco anche di altro tribunale. A tal fine il provvedimento sanzionatorio è comunicato, senza indugio, dall'autorità che lo ha emesso ai presidenti di tutte le corti di appello.

Art. 4.

Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare

1. La professione di cui all'articolo 2 è esercitata da coloro che, oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 5, sono in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;

b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, e fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, l'attività di mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico di cui all'articolo 5, comma 6 da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall'articolo 12-*quater* delle medesime disposizioni di attuazione.
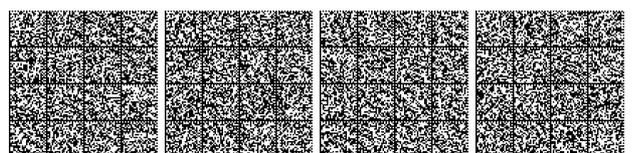
Art. 5.

Formazione iniziale e continua dei mediatori familiari e dei loro formatori

1. La formazione è finalizzata a:

a) migliorare e perfezionare la competenza in materia di mediazione familiare, promuovendone l'aggiornamento in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica;

b) accrescere le conoscenze e le competenze del mediatore quale presupposto per un esercizio professionale di qualità.

2. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2 l'interessato frequenta un corso di formazione iniziale e cura il proprio aggiornamento professionale continuo in conformità a quanto prevede il comma 6 del presente articolo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi.

3. Il corso di formazione iniziale, riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale di cui al comma 6, nonché dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ha ad oggetto le materie di cui al comma 5 e prevede i seguenti requisiti minimi:

a) non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alle materie della mediazione familiare. Il 75 per cento del monte ore indicato nel primo periodo è svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona;

b) non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare;

c) un esame finale comprendente:

1) una prova scritta con domande a risposte aperte;

2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («*role playing*»);

3) una prova orale consistente in un colloquio valutativo, preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata ai sensi della lettera *b)*.

4. Al superamento dell'esame finale i soggetti di cui al comma 3 rilasciano un attestato di idoneità all'esercizio della professione di mediatore familiare.

5. Il corso di cui al comma 3 contiene moduli didattici sulle seguenti materie:

a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare;

b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;

c) i diversi modelli di coppia e di famiglia;

d) i cicli di vita della coppia e della famiglia;

e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore;

f) l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;

g) la tutela dei minori;

h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;

i) l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore;

l) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;

m) la figura del mediatore familiare;

n) le fasi del percorso di mediazione familiare;

o) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli;

p) la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione;

q) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;

r) la violenza domestica e di genere.

6. L'aggiornamento professionale continuo, erogato o riconosciuto dai soggetti di cui al comma 3, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie di cui al comma 5, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.

7. I corsi di cui ai commi 3 e 6 sono tenuti da formatori che possiedono i seguenti requisiti:

a) hanno conseguito il diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge, e hanno svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso università, istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute oppure, in alternativa alla suddetta docenza, hanno almeno due pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale ai sensi dell'articolo 1, lettera *t)*, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 giugno 2012, n. 76;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a)*, sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, o documentano lo svolgimento di attività di docenza in materia di mediazione familiare in corsi della durata di almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. I formatori di cui al comma 7 devono avere i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

d) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-*bis* del codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

9. Lo svolgimento dell'attività di formatore è inoltre consentito a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale e documentano lo svolgimento dell'attività di formazione in una o più materie di cui al comma 5 per non meno di trenta ore nel biennio precedente.

10. I formatori assolvono agli obblighi di aggiornamento professionale permanente predisposti dalle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, dai soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale di cui ai commi 3 e 6, nonché dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

11. Non sono tenuti a svolgere il corso di formazione iniziale previsto al comma 3 i soggetti di cui all'articolo 4 comma 2 e coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Art. 6.

Regole deontologiche

1. Le regole deontologiche hanno lo scopo di precisare l'etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell'esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.

3. Il mediatore familiare esercita l'attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.

4. Al mediatore familiare non è consentito:

a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;

c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi;

professionali durante lo svolgimento dell'attività di mediatore familiare;

e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

5. Il mediatore familiare si astiene nei casi di cui al comma 4, lettera *a)* e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

6. Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attività. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso scritto.

7. Il mediatore familiare cura costantemente la propria preparazione professionale in conformità del presente decreto.

8. Il mediatore familiare segnala alle autorità competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare.

9. Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare è tenuto a:

a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata;

b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;

c) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell'intervento di mediazione familiare;

d) informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali;

e) informare i mediandi, prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;

f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) informare i mediandi che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all'articolo 2, della legge n. 4 del 2013 è istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
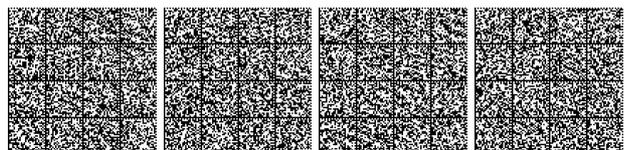
10. In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare:

a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;

b) fornita l'informativa di cui alla lettera *a)*, quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale;

c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo;

d) informa le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera *f)*, all'autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;

e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;

f) riferisce all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare.

11. Il mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione quando:

a) l'interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;

b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;

c) non è più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.

12. Nell'attività di autopromozione i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti, si astengono da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole.

13. Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, così come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005.

14. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile immediatamente comunicano al presidente del tribunale, ai fini di cui all'articolo 12-*ter* delle medesime disposizioni, l'eventuale venir meno dei requisiti prescritti e interrompono l'esercizio della professione di mediatore.

15. È vietato a qualunque mediatore familiare, anche non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esercitare la professione di mediatore familiare quando non è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 7.

Compenso del mediatore familiare

1. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nel rispetto dell'articolo 8 e nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il compenso è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

2. Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili ai sensi dell'articolo 8, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico. Si applicano, in quanto compatibili, la legge 22 maggio 2017, n. 81 e la legge 21 aprile 2023, n. 49.

Art. 8.

Parametri generali e specifici del compenso

1. Il compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale di tali voci.

2. Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.

3. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

4. Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.

5. La somma di cui al comma 4 è moltiplicata secondo i seguenti parametri:

a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1;

b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;

c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.

6. Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21 per cento dell'importo calcolato ai sensi dei commi 4 e 5.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità del presente decreto avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2013 assicurando, in ogni caso, l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati,
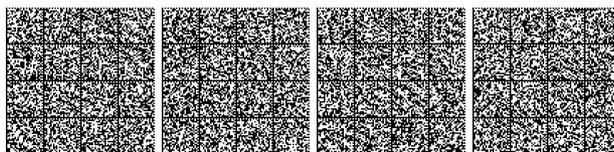
di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

2. I presidenti dei tribunali, o loro delegati, sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'elenco dei mediatori familiari disciplinato dagli articoli 12-*bis* e seguenti del regio decreto n. 1368 del 1941 e sono deputati ad effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati dai mediatori familiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per le finalità correlate alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco, nonché alla sua messa a disposizione, limitatamente alle generalità, ai recapiti e alle competenze dei mediatori familiari iscritti, nell'assolvimento degli oneri informativi di cui all'articolo 6, comma 10, lettere *a)* e *b)* del presente decreto.

3. Il presidente di ciascun tribunale adotta misure tecniche e organizzative, contenenti le garanzie per i diritti degli interessati, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui comma 2 che possono comportare, ai sensi dell'articolo 3, anche il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del regolamento UE 2016/679.

4. Al momento della richiesta di iscrizione ciascun mediatore familiare, utilizzando moduli predisposti dal titolare del trattamento, è adeguatamente informato ed esprime il consenso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di iscrizione nell'elenco e della pubblicazione sull'Albo pretorio o sul sito *web* dell'Ufficio giudiziario dell'estratto dell'elenco, periodicamente aggiornato, contenente esclusivamente le generalità, i recapiti e le competenze degli iscritti.

5. Le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, i soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e dell'articolo 5, comma 6, nonché gli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)* dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono titolari del trattamento dei dati di cui all'articolo 5, commi 3, 6 e 8, sono deputati ad effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati dai mediatori familiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e adottano tutte le misure tecniche e organizzative idonee per la tutela dei dati personali trattati e per l'effettuazione della valutazione d'impatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 35 del regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per le finalità correlate all'espletamento dei relativi controlli.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 ottobre 2023

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1455

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
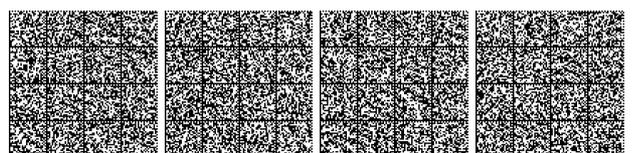
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.»:

«1. Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:

«Capo I-bis

Dei mediatori familiari

Art. 12-*bis (Dei mediatori familiari)*. — Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

Art. 12-*ter (Formazione e revisione dell'elenco)*. — L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 12-*quater* o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.

Art. 12-*quater (Iscrizione nell'elenco)*. — Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'art. 12-*ter*. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5.

Art. 12-*quinquies (Domande di iscrizione)*. — Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Il presidente procede ai sensi dell'art. 17.

Art. 12-*sexies (Disciplina dell'attività di mediatore)*. — L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».;

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 12-*bis* del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie):

«Art. 12-*bis (Dei mediatori familiari)*. — Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.»

Note all'art. 2:

Per il titolo della legge 14 gennaio 2013, n. 4 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale:

«Art. 20-*bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi)*. — Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

1) la semilibertà sostitutiva;

2) la detenzione domiciliare sostitutiva;

3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;»

— Si riporta l'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318,319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis* del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a normadell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica l'art. 537-*bis*.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-*bis*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'art. 317-*bis* del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.»

— Si riporta l'art. 335-*bis* del codice di procedura penale:

«Art. 335-*bis (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi)*. — 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'art. 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.»;

— Si riporta l'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

«Art. 673 *(Revoca della sentenza per abolizione del reato)*. — 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.»

— Si riporta l'art. 20, comma primo, n. 3, del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie):

«Art. 20 *(Sanzioni disciplinari)*. — Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1. l'avvertimento;

2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;

3. la cancellazione dall'albo.»

Note all'art. 4:

— Si riportano gli articoli 1, 7, 8 e 9 della legge, n. 4 del 2013, recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2013, n. 22:

«Art. 1 *(Oggetto e definizioni).* — 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.»

«Art. 7 *(Sistema di attestazione).* — 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.»

«Art. 8 *(Validità dell'attestazione).* — 1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.»

«Art. 9 *(Certificazione di conformità a norme tecniche* UNI*).* — 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.»

— Per l'art. 12-*quater* del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2013, n. 39.

Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) - *f)* (*omissis*)

g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)

h) - *n)* (*omissis*)»

Note all'art. 6:

— Si riporta l'art. 27-*ter* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.:

«Art. 27-*ter (Autodisciplina).* — 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'art. 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente.

3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.»;

— Si riporta l'art. 12-*ter* del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie):

«Art. 12-*ter (Formazione e revisione dell'elenco).* — L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 12-*quater* o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.»

Note all'art. 9:

— Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

23G00162
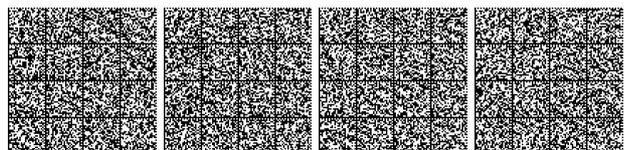
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 25 ottobre 2023.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Val di Mazara», registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 23 del 25 gennaio 2001, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Vista la richiesta, presentata dal Consorzio di tutela dell'olio DOP Val di Mazara, di modifica temporanea dell'art. 6 relativo alle caratteristiche al consumo del disciplinare di produzione ed in particolare dei parametri relativi all'acido linolenico e linoleico;

Vista la determina direttoriale della Regione Siciliana - Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo della pesca mediterranea - UOS5.02 n. 169276 del 16 ottobre 2023 che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'anno 2023 di non considerare i parametri relativi agli acidi linoleico e linolenico;

Considerato che dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione. Siciliana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2023 è stato caratterizzato da medie termiche elevate e una diminuzione della piovosità, che ha determinato un forte anticipo della raccolta influenzando così la composizione degli acidi grassi quali l'acido linoleico e l'acido linolenico, con conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione a tali valori;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 punto 1 prevede tra le caratteristiche al consumo anche i valori entro cui devono rientrare l'acido linoleico e linolenico e che se mantenuti impedirebbero la certificazione della quasi totalità del prodotto creando un grosso danno economico ai produttori;

Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche che definiscono l'olio extravergine «Val di Mazara» DOP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni non cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali restano pressoché gli stessi, e che l'eliminazione dei parametri relativi all'acido linoleico e linolenico, oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di tipicità della denominazione «Val di Mazara» DOP;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Val di Mazara» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Val di Mazara» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001 è modificato come di seguito riportato:

«Art. 6. — 1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
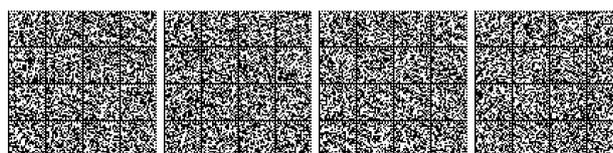
colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;

odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;

sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;

punteggio minimo al *panel test* >= 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi <= 11,00 -K232 <=-2,10 -K270 <=0,15 -Delta K <= 0,005».

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Val di Mazara» è temporanea e ha validità per l'annata olivicola 2023.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 25 ottobre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A05978

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2023.

Modifica degli allegati al decreto 11 agosto 2023: «Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria del secondo semestre».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, per l'anno 2023;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 26 agosto 2023, n. 199 con il quale in attuazione dell'art. 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla procedura ordinaria del secondo semestre 2023, sono stati approvati gli allegati 1, 2, 3 e 4, i quali contengono, rispettivamente, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e degli interventi ricompresi in altri ambiti, per i quali si è proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo, l'elenco degli interventi oggetto della procedura di «riallineamento», in modalità semplificata ed ordinaria, per i quali si è proceduto all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, l'elenco degli interventi per quali è stata presentata richiesta di accesso al fondo ai sensi della lettera *e)*, comma 375, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197 per i quali è stata fornita da parte dell'amministrazione finanziatrice attestazione riguardo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed infine l'elenco degli interventi di cui alla lettera *e)*, comma 375, art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ammessi con riserva ai fini dell'attestazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto RGS n. 187/2023;

Visto l'art. 1, comma 2 del succitato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 187, ai sensi del quale, con riferimento agli interventi di cui al predetto allegato 4, le amministrazioni responsabili, entro e non oltre il 15 settembre 2023, devono attestare il rispetto dei requisiti previsti alla lettera *e)* del comma 375, art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nonché gli elementi alla base della determinazione del fabbisogno emergente derivante dall'applicazione dei prezzari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023. Nel caso in cui i requisiti di cui alla succitata lettera *e)* non risultino attestati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da emanarsi entro il 30 settembre 2023, si provvede a dichiarare la mancata conferma dell'assegnazione;

Viste le note del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prott. n. 217611, n. 217613 e n. 217615 del 16 agosto 2023, inviate alle amministrazioni statali finanziatrici dei sei interventi ricompresi nell'allegato 4 del menzionato decreto RGS n. 187 dell'11 agosto 2023, con le quali è stata richiesta l'attestazione dei requisiti previsti dal predetto art. 1, comma 2;

Viste le note prot. n. 1189 del 12 settembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale e prot. n. 5684 del 15 settembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, con le quali è stato fornito riscontro circa la sussistenza dei requisiti succitati per cinque interventi, rispettivamente due interventi del Comune di Campobasso (CUP D32I16000300001 e CUP D33B18000180001) e tre interventi del Comune di Monterotondo (CUP I91D17000050002, CUP I91D17000060002 e CUP I91D17000040002);

Considerato che per l'intervento del Comune di Accadia non è pervenuta attestazione dei requisiti di cui alla succitata lettera *e)*, e che pertanto non può essere confermato il contributo;

Ritenuto opportuno inserire nell'elenco dei beneficiari l'intervento dell'Unione montana Alpi Graie, identificato dal CUP B25D22000000005, non ricompreso in alcun allegato al decreto RGS n. 187 dell'11 agosto 2023 in quanto per lo stesso non è stata completata la procedura di assegnazione delle risorse a causa di un problema tecnico riguardante la piattaforma informatica ReGiS;

Considerato che da controlli sugli interventi ammessi a contributo è emerso che la Città metropolitana di Napoli ha erroneamente presentato duplice domanda tramite procedura di riallineamento per il medesimo intervento avente CUP H65H21000160003, che pertanto risulta destinatario dell'assegnazione per entrambe le domande e che quindi appare necessario rettificare tale incongruenza, modificando in tal senso l'allegato 2;

Considerata, quindi, la necessità di integrare gli allegati 1, 2 e 3 al fine di confermare l'assegnazione delle risorse per i cinque interventi di cui alla lettera *e)*, comma 375, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, revocare le risorse dell'intervento della Città metropolitana di Napoli, porre rimedio, infine, al problema tecnico verificatosi per l'intervento dell'Unione montana Alpi Graie;

Ritenuto opportuno, ai fini di maggiore chiarezza e trasparenza provvedere alla ripubblicazione degli allegati numeri 1, 2, 3 e 5 comprensivi delle modifiche sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione degli allegati
e ripubblicazione

1. Sono apportate le seguenti modifiche agli allegati al decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023:

a) l'allegato 1, contenente gli interventi per i quali si è provveduto ad assegnare le risorse viene integrato con l'intervento identificato dal CUP B25D22000000005 per un contributo pari a 162.000,00. Il totale dell'allegato 1 è pertanto di complessivi euro 1.445.590.758,42 di cui euro 924.246.474,14 per interventi a valere sul PNRR ed euro 521.344.284,28 per interventi relativi ad altri ambiti;

b) dall'allegato 2, contenente gli interventi beneficiari del contributo FOI tramite la procedura di riallineamento, viene espunto l'intervento avente CUP H65H21000160003 della Città metropolitana di Napoli per euro 40.000,00; il totale dell'allegato 2 è pertanto di complessivi euro 112.427.351,76 di cui 38.237.994,31 euro per interventi a valere sul PNRR ed euro 74.189.357,45 per interventi relativi ad altri ambiti;

c) l'allegato 3, contenente gli interventi per quali è stata presentata richiesta di accesso al fondo ai sensi della lettera *e)*, comma 375, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197 viene integrato con gli interventi individuati dal CUP D32I16000300001, dal CUP D33B18000180001, dal CUP I91D17000050002, dal CUP I91D17000060002 e dal CUP I91D17000040002 per complessivi euro 4.834.442,83. Il totale assegnato è pertanto di complessivi euro 82.789.118,40;

d) l'allegato 5 che riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazione istante, viene sostituito.

Conseguentemente, l'allegato 4 contenente gli interventi di cui alla lettera *e)*, comma 375, art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ammessi con riserva è soppresso.

Gli allegati 1, 2, 3 e 5 sono da intendersi totalmente sostitutivi di quelli allegati al decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2023

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA
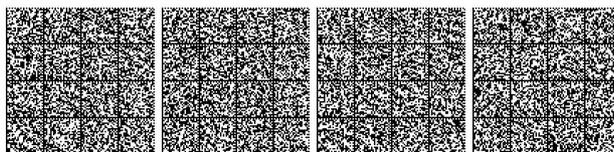
ALLEGATO *1*

Ministero dell'Economia e delle Finanze

FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI
ELENCO INTERVENTI AMMESSI

II SEMESTRE 2023

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M2C1I1.1	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	COMUNE DI CASERTA	80002210617	177	5537	D22F22001360007	487.897,59 €
PNRR	M2C1I1.1	MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE SPA	80003550144	177	5279	F71G22000250006	380.676,00 €
PNRR	M1C3I2.1	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI ACCADIA	80002990713	196	5479	B27B22000130006	17.990,02 €
PNRR	M1C3I2.1	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI PIEVE TESINO	00249810227	196	4889	D67B22000060007	187.000,00 €
PNRR	M1C3I1.2	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO	00255330607	195	4965	G17B22000360006	49.966,02 €
PNRR	M1C3I2.1	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA	83001330758	196	5375	G14H22000040006	74.528,15 €
PNRR	M1C3I1.3	MINISTERO DELLA CULTURA	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM	02212910216	193	4605	D54J22000120004	10.726,28 €
PNRR	M2C3I1.2	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	AGENZIA DEL DEMANIO	06340981007	180	4912	G18I21001630007	312.902,42 €
PNRR	M2C3I1.2	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	80093050013	180	4844	D13D21000450001	2.309.557,60 €
PNRR	M2C3I1.2	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPOR	80020960821	180	5280	D79J21000450001	2.508.515,60 €
PNRR	M2C3I1.2	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPOR	80020960821	180	5516	D69J21000420001	347.200,00 €
PNRR	M2C3I1.2	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPOR	80020960821	180	5588	D39J21022400006	210.000,00 €
PNRR	M2C3I1.2	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPOR	80020960821	180	5614	D39J21000500001	938.000,00 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	80002870923	210	4924	B85F22000840008	27.431,70 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	80002870923	210	5107	B54E22000380006	24.655,12 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	80002870923	210	5382	D42C21002030006	20.105,60 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	80002870923	210	5419	D52C21001690006	20.105,60 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	80002870923	210	5434	D12C21001840006	20.105,60 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	4625	H22C22000170006	438.980,39 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	4627	H32C22000100006	858.424,19 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	4630	H22C22000180006	509.724,37 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	4635	H78I22000310002	1.207.456,11 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	4641	H62C22000080006	1.115.237,12 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	4995	H12C22000170006	306.699,33 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	4998	H12C22000420005	100.648,95 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	5002	H52C22000240005	230.340,26 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	5003	H72C22000330005	176.596,44 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	5005	H92C22000250005	175.507,90 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	5014	H18I22000560006	388.640,38 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	5026	H35F22000480006	368.367,30 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	213	5029	H78I22000360006	383.451,35 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	210	4985	H31B22002340006	55.958,21 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	210	4990	H34E22002420006	55.958,21 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	210	4991	H42C22000210006	55.958,21 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	215	4642	H22C22000160006	679.306,80 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE BASILICATA	80002950766	215	4643	H22C22000200006	613.535,46 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4722	C21B22001340006	232.654,73 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4736	H15F22000430001	508.921,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4752	C91B22001430006	236.256,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4766	C42C22000040006	215.367,20 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4778	C71B22001240006	232.654,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4782	C71B22001260006	215.367,20 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4802	C54E22000300006	236.256,30 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4807	C81B22001660006	236.256,30 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4810	C34E22000160006	227.200,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4813	C81B22001720006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4817	C15F22000740006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4819	C44E22000190006	236.256,30 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4820	C61B22001730006	236.256,30 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4830	C41B22001370006	232.655,00 €
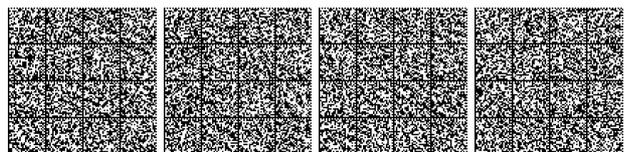
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4836	C81B22001730006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4839	H18I22000370001	410.810,69 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4845	H23D22000280001	432.735,32 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4848	H33D22000400001	324.635,51 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4849	H48I22000310001	427.634,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4850	H58I22000450001	425.187,94 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4851	H67H22000990001	219.515,69 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4852	H83D22000140001	394.973,28 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4854	C31B22001200006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4856	C34E22000150006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4873	C42C22000060006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4882	C41B22001360006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4892	C62C22000200006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	4895	C22C22000060006	236.256,30 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5033	D91B22000800006	672.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5039	C84E22000250006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5042	D14E22000310006	420.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5050	D17H22001040006	125.032,90 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5052	D17H22001050006	327.600,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5090	D17H22001060006	420.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5092	C12C22000090006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5093	D24E22000070006	436.800,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5095	C51B22001240006	232.655,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5096	D27H22000850006	225.262,02 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5097	D31B22000880006	403.200,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5099	D31B22000890006	403.200,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5101	D41B22001290006	403.200,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5169	H14E22002510001	161.808,75 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5175	H24E22000550001	443.292,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5176	H44E22000820001	239.478,92 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5184	H84E22000960001	443.292,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5191	H88I22000300001	245.693,18 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5197	H34E22002310001	382.885,05 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5207	H59J22001310001	443.407,45 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5212	H71B22001120001	443.292,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5221	H74E22001960001	443.841,85 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5234	D41B22001300006	403.200,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5236	D44E22000160006	546.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5239	D47H22000750006	342.342,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5243	D51B22001430006	437.325,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5246	D54E22000210006	436.800,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5249	D61B22001250006	672.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5301	D74E22000180006	546.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5302	D74E22000190006	420.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5305	D91B22000810006	672.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5307	D94E22000270006	94.462,44 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5364	D87H22001000006	252.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5420	D41B22001260006	455.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5421	D94E22000280006	336.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5425	D84E22000470006	364.000,00 €
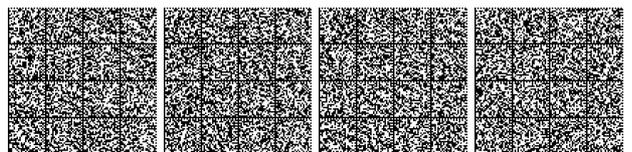
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5491	D11B22001460006	448.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5492	D37H22001080006	210.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	213	5629	C27H22000460006	294.471,26 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4750	C21B22001330006	27.269,15 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4753	C91B22001440006	27.691,29 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4761	C42C22000050006	25.242,90 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4777	H32C22000110001	24.372,00 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4821	C44E22000200006	27.691,00 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4823	C61B22001740006	27.691,00 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4825	C71B22001280006	25.243,00 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4829	C41B22001380006	27.269,00 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4860	H43D22000240001	24.300,00 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4864	H53D22000140001	46.569,20 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4894	C42C22000070006	27.269,16 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4896	C22C22000070006	27.691,00 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	4933	C62C22000220006	27.269,00 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5179	H74E22001940001	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5227	H54E22000990001	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5228	H34E22002320001	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5310	D14E22000280006	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5317	D14E22000290006	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5320	D44E22000150006	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5322	D51B22001410006	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5323	D54E22000200006	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5324	D61B22001230006	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5327	D74E22000160006	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5329	D91B22000760006	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5331	D91B22000770006	51.922,50 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5468	D44E22000140006	43.268,75 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	210	5493	D84E22000460006	41.925,00 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	4751	C42C22000030006	359.477,11 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	4828	C71B22001270006	359.477,00 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	4857	C31B22001190006	388.332,00 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	4865	C85F22000840006	388.332,00 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	4868	H33D22000410001	527.709,49 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	4871	H48I22000290001	715.250,20 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	4872	H58I22000250001	621.664,29 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	4953	C62C22000210006	388.332,00 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5098	C51B22001220006	388.332,00 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5205	H34E22002330001	366.167,12 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5210	H54E22001000001	104.161,37 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5214	H71B22001130001	739.914,60 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5219	H74E22001950001	34.999,39 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5334	D14E22000260006	691.286,40 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5337	D14E22000270006	859.660,16 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5339	D44E22000130006	691.286,40 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5340	D51B22001400006	406.061,97 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5341	D61B22001210006	820.902,60 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5343	D74E22000150006	618.371,84 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5346	D91B22000750006	820.902,60 €
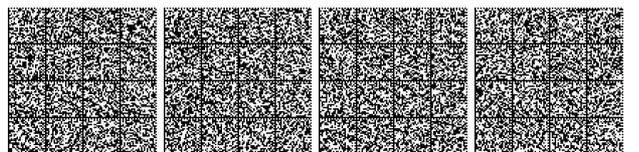
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE CAMPANIA	80011990639	215	5470	D44E22000120006	576.072,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LAZIO	80143490581	213	5308	G82C21001210006	64.589,24 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LAZIO	80143490581	213	5309	C81B22002800006	592.460,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LAZIO	80143490581	213	5311	G98I21001270006	216.763,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LAZIO	80143490581	213	5390	J82C21003190001	80.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LAZIO	80143490581	213	5445	J82C23000220001	178.200,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LAZIO	80143490581	213	5451	I88I21000540006	543.486,75 €
PNRR	M6C1I1.2.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LAZIO	80143490581	210	5344	G92C21001020006	29.284,79 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LAZIO	80143490581	215	5333	G42C21000980006	364.414,00 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	212	5706	F12C20003840001	59.657,50 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	212	5709	F17H20004040001	225.852,68 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	212	5710	F18I20000330001	67.072,75 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	212	5711	F52C20002410001	84.813,70 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	212	5712	F52C20002420001	70.001,95 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	212	5713	F58I20000070001	100.602,82 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	212	5714	F88I20000200001	183.486,11 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	212	5715	F88I20000210001	74.162,71 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	212	5716	F15F20000120001	747.759,14 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	212	5717	F52C20002400001	1.486.982,89 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	213	4963	F52C22000110006	55.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	213	4997	B65F22000410006	105.074,50 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	213	5010	F34E22000150006	30.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	213	5011	H98I22000320006	140.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	213	5018	H55F22000470006	264.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	213	5019	H15F22000400006	240.000,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	213	5020	F75F22000560006	461.196,16 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	213	5024	F25F22000470006	367.400,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	213	5104	F83D22001130006	72.900,00 €
PNRR	M6C1I1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	213	5443	F12C22000120006	13.308,26 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	215	5000	B65F22000420006	1.321.766,80 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	215	5015	F34E22000160006	120.000,00 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	215	5021	H98I22000310006	240.000,00 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	212	5231	F15F20000130001	65.518,67 €
PNRR	M6C2I1.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	214	4914	B35F22000420006	2.471.003,65 €
PNRR	M6C2I1.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	214	5001	F15F22000670007	660.878,42 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE PUGLIA	80017210727	212	5581	J87H20007570001	193.000,00 €
PNRR	M6C1I1.3	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE TOSCANA	01386030488	215	4870	D31B22000640006	4.000.000,00 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE UMBRIA	80000130544	212	5409	F64E20000920001	2.332.112,00 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE UMBRIA	80000130544	212	5477	F67H20003370001	383.610,00 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE UMBRIA	80000130544	212	5592	I48I20000470001	29.627,91 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE UMBRIA	80000130544	212	5599	I45F20000490006	482.571,92 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE UMBRIA	80000130544	212	5642	I45F20000500006	325.520,12 €
PNRR	M6C2I1.1.1	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE UMBRIA	80000130544	212	5703	F44E20001230001	533.130,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ABANO TERME	00556230282	167	4720	I48B18000050002	529.745,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	00869560722	167	5636	C45F21000350001	875.479,95 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	00869560722	216	5559	C47B22000050006	573.940,85 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ADELFIA	80017830722	167	5318	E59J21001360001	66.900,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ADELFIA	80017830722	167	5321	E59J21001380001	43.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ADELFIA	80017830722	167	5325	E59J21001390001	129.600,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ADELFIA	80017830722	167	5332	E59J21001400001	260.000,00 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ADELFIA	80017830722	216	5312	E55B22000020006	235.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ADRANO	80001490871	167	5043	J67H21003670001	87.314,13 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ADRANO	80001490871	167	5081	J67H21003650001	78.234,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ADRANO	80001490871	167	5084	J67H21003660001	143.639,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ADRANO	80001490871	167	5088	J67H21003680001	92.204,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ADRANO	80001490871	167	5091	J67H21003690001	81.404,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ALATRI	80003090604	167	5589	G53D21001020001	48.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ALATRI	80003090604	167	5646	G51B21002970001	341.379,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ALATRI	80003090604	167	5651	G53D21001030001	31.970,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ALTAMURA	82002590725	167	5580	J74B18000030002	140.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ANAGNI	00104250600	167	5659	F83D21001210001	1.330.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	80071510582	167	5700	D31B21004050005	60.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	80071510582	167	5702	D35F21000410005	120.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	80071510582	167	5705	D35F21000380001	450.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI AVEZZANO	81002910669	211	5366	J31B19000490001	175.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI AVEZZANO	81002910669	211	5399	J31B19000500001	165.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI AVEZZANO	81002910669	167	5413	J34E21000740005	651.000,00 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI AVIGLIANA	01655950010	216	5035	C37H22000120006	202.321,60 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI AZZANO DECIMO	80001730938	167	4640	J48H21000000005	85.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI AZZANO DECIMO	80001730938	167	4645	J43B19000100002	30.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI AZZANO DECIMO	80001730938	167	4647	J44E21001100005	17.000,00 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BANCHETTE	84000990014	216	5125	J17G22000040006	84.537,60 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BARLETTA	00741610729	167	5660	H91B21002710001	104.372,74 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BARLETTA	00741610729	167	5668	H94E21000230001	61.964,17 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BELLUNO	00132550252	167	5271	I31B20000610004	110.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BELLUNO	00132550252	167	5358	I37H21001330001	5.765.116,61 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BERGAMO	80034840167	167	5258	H13D21000670004	120.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BERGAMO	80034840167	167	5525	H19E20000010004	46.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BERGAMO	80034840167	167	5623	H11B21002590004	320.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	211	5456	G63H19001540004	95.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BORGOMARO	00254630080	211	5315	F21B20000340001	92.700,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BRESCIA	00761890177	167	5162	C87H21001200004	49.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BRESCIA	00761890177	167	5245	C87H21001160004	49.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BUSSOLENGO	00268250230	167	5004	F85C19001770004	529.733,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	00440710127	167	4668	F37E18000010004	554.732,23 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	00440710127	167	5654	F34E18000150004	465.207,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASALGRANDE	00284720356	211	4890	I57H19002580005	476.278,16 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASOREZZO	01082050152	211	5501	I69G20000230005	9.950,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASSINO	81000310607	211	5215	I37B20002550001	130.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	00481880268	167	5195	D21B16000490004	88.992,06 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	00481880268	167	5374	D21B21000850004	28.600,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	00481880268	167	5402	D27E19000020002	291.498,59 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASTELLARANO	80014590352	167	5571	I71B21001250005	1.315.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASTENASO	01065340372	167	5634	E97H21001140001	160.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASTROVILLARI	83000330783	167	4979	E51D18000160009	115.140,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASTROVILLARI	83000330783	167	5386	E53D21000660001	200.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASTROVILLARI	83000330783	167	5396	E54E21001170001	150.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CIRIE'	83000390019	167	5155	G43B19000060002	137.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CIRIE'	83000390019	167	5440	G43B19000050004	78.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI COLLEGNO	00524380011	167	5241	B87H21001300001	293.137,00 €
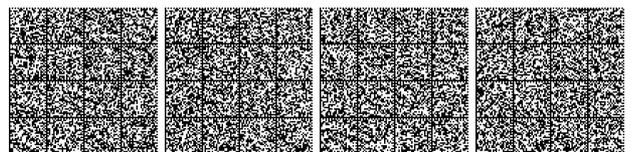
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI COLLEGNO	00524380011	167	5657	B85F21001110001	147.330,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI COMO	80005370137	167	5567	J15F21000290001	44.354,42 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI COMO	80005370137	167	5673	J15F21000300001	16.350,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI COMO	80005370137	167	5681	J13D21001410001	22.520,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CREMONA	00297960197	167	5177	D15F21000450001	1.008.200,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CREMONA	00297960197	167	5348	D15F21000370001	308.961,71 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CREMONA	00297960197	167	5449	D15F21000460001	42.841,13 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CUNEO	00480530047	167	4757	B27E19000130004	1.904.282,43 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI DEMONTE	80001930041	211	4671	C31I18000010001	107.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI DOLO	82001910270	167	4788	G48I21000650005	599.760,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI DOLO	82001910270	167	4837	G41B21003260001	649.740,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI DOLO	82001910270	167	4842	G41B21003270001	130.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FABRIANO	00155670425	211	4862	F99H18000060001	199.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	00343140422	167	4919	D14H20000360004	21.160,24 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	00343140422	167	4922	D13D21000890005	478.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FASANO	81001370741	167	4938	D54E21000410001	678.556,11 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4925	B73D21002490001	13.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4940	B73D21002510001	39.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4941	B73D21002540001	32.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4943	B75F21000600001	39.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4944	B73D21002560001	39.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4946	B73D21002630001	39.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4948	B73D21002550001	45.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4952	B73D21002530001	58.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4954	B73D21002610001	52.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4955	B73D21002570001	52.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4957	B73D21002520001	71.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4958	B73D21002590001	65.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4961	B73D21002600001	52.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4962	B73D21002580001	312.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4964	B73D21002500001	390.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	167	4975	B73D21002620001	113.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FORLI'	00606620409	167	5259	C66J20001810004	750.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FORLI'	00606620409	167	5276	C65C19000710004	1.500.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FORLI'	00606620409	167	5356	C65C19000720004	900.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FORMIGINE	00603990367	167	4685	E13D21000900005	109.090,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FORMIGINE	00603990367	167	4686	E13D21000910005	90.909,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	00176620748	167	4703	G65F21000330001	100.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	82000970721	167	5502	H87H21000780001	395.926,03 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GRUGLIASCO	01472860012	167	4614	J23H19000790001	966.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISPICA	81000670885	167	5188	I79J21001830001	35.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISPICA	81000670885	167	5190	I79J21001840001	50.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISPICA	81000670885	167	5193	I79J21001860001	50.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISPICA	81000670885	167	5199	I79J21001880001	140.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISPICA	81000670885	167	5202	I79J21001890001	150.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI JESOLO	00608720272	167	4613	F21B20000630005	156.176,99 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI JESOLO	00608720272	167	4800	F21B19000410005	190.563,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI JESOLO	00608720272	167	4801	F21B18000300004	217.279,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LATINA	00097020598	167	4651	B27H20013280006	537.420,62 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LATINA	00097020598	167	5319	B27H21001400006	162.848,38 €
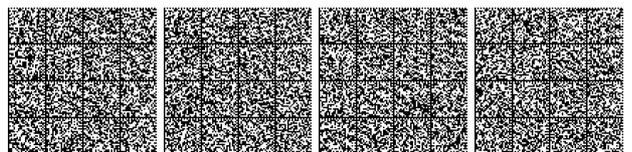
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LECCE	80008510754	167	4959	C87H21001720001	180.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	4781	I65F21000200001	50.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	4920	I61B21001720001	98.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	4947	I61B21001760001	150.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	4960	I64E21001780001	500.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	4980	I65F21000190001	20.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	4996	I61B21001750001	100.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	5006	I67H21001180001	75.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	5009	I64E21001790001	280.679,91 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	5022	I67H21001170001	50.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	5025	I67H21001150001	70.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	5094	I65F15000010004	316.250,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MANTOVA	00189800204	167	5102	I67H21001160001	45.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MARCON	82002050274	167	4682	B39J21001240004	7.550.320,60 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	80020380657	167	5669	J17H21001280001	299.928,55 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MILANO	01199250158	216	5526	B43C22000370006	132.479,97 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MILANO	01199250158	216	5610	B43C22000380006	145.902,44 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MILANO	01199250158	216	5612	B43C22000390006	139.254,31 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MILANO	01199250158	216	5617	B43C22000400006	169.519,53 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MILANO	01199250158	216	5620	B43C22000410006	180.146,42 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	00565860269	167	4661	E61B17000170004	733.816,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTEBELLUNA	00471230268	211	5167	D93H18000050004	106.514,45 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI	80003690056	211	5299	G15D18000060001	86.165,80 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTEROTONDO	80140110588	167	4744	I91B21002080001	480.359,75 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTEVARCHI	00177290517	167	4843	E71B08000300002	270.020,12 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONZA	02030880153	211	5455	B58E17000060009	20.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI NARNI	00178930558	167	5585	B33D21002590001	165.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ORTE	00088570569	211	5408	G93B07000080007	1.524.571,03 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PALERMO	80016350821	167	5598	D77H19003360001	1.929.645,97 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PALERMO	80016350821	167	5608	D76G19001890001	384.562,71 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PALERMO	80016350821	216	5487	D79J22000630006	1.594.690,58 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PALERMO	80016350821	216	5572	D79J22000640006	2.361.246,74 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PALERMO	80016350821	216	5586	D79J22000650006	2.010.879,33 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PALMI	82000650802	167	5151	J69J21003720001	300.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PALMI	82000650802	167	5154	J69J21003730001	313.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PARMA	00162210348	167	5013	I98E18000430004	1.793.209,24 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PARMA	00162210348	167	5060	I97H21001150004	352.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PARMA	00162210348	167	5072	I92C21000350004	934.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA	80005210671	211	5485	C59J20000280005	119.600,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	167	5591	J39J21003460005	238.386,06 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	167	5619	J39J21003490005	213.517,98 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	167	5622	J39J21003470005	225.436,19 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	167	5630	J39J21003450005	233.994,26 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PESCARA	00124600685	167	5381	J29J21004340001	210.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PIOSSASCO	01614770012	167	4976	C47H21001090005	123.708,30 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PORDENONE	80002150938	167	4620	B51B21001330001	108.625,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PORDENONE	80002150938	167	4628	B53D21000870005	75.171,28 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PORDENONE	80002150938	167	4681	B59J21002950005	2.400.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PORDENONE	80002150938	167	4742	B51B21001360005	186.061,18 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PORTO TORRES	00252040902	167	5560	I23D21000330005	158.533,88 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI POTENZA	00127040764	167	5518	B37H21003360001	1.112.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI POTENZA	00127040764	167	5538	B38I21000840001	2.148.427,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI QUILIANO	00212370092	211	4629	B13H19000280006	67.832,37 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	00176150670	167	4767	G93D21002110001	499.900,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SALERNO	80000330656	211	5658	I57B20001230001	16.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SALERNO	80000330656	211	5704	I57B20001220001	16.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SAN BONIFACIO	00220240238	167	4772	C84E21000360001	230.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	00625230271	167	4644	E74E21000690005	991.335,98 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	00874410376	167	5596	D59J21005720005	500.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	02039660010	211	5439	J13H19000240001	50.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	81001650746	167	4780	G63D21001290001	50.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SANT'ANTIMO	01554810638	167	5671	B33D21003020001	500.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SANT'ANTIMO	01554810638	167	5695	B33D21003050001	150.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SASSUOLO	00235880366	211	4950	B87H17001720004	586.356,41 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SCAFATI	00625680657	167	4646	G87B14000150003	54.300,72 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SCAFATI	00625680657	167	4670	G81B21002540001	44.074,17 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SCAFATI	00625680657	167	4729	G83H19000720001	230.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SCANDIANO	00441150356	167	5133	I63D21000540001	381.194,38 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SINNAI	80014650925	216	5467	J18E22000020006	300.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	167	5282	B32G20000720006	112.832,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	167	5287	B32G20000730006	64.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	167	5289	B39J20004800001	120.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SOSSANO	80006390241	211	5422	G73H15000000005	239.421,05 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TARQUINIA	00129650560	167	5064	D87H21001890001	749.999,89 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TARQUINIA	00129650560	167	5068	D87H21001870001	249.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TARQUINIA	00129650560	167	5540	D87H21001910001	249.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TOLENTINO	83000110433	167	4727	F23D21000900001	20.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TRANI	83000350724	167	5693	C77H21001270001	251.625,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TREVIGLIO	00230810160	167	4929	B77E20000020004	211.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TREVIGLIO	00230810160	167	5051	B79J21003310001	711.000,11 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TREVISO	80007310263	167	4907	E43D21001280001	234.251,42 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TREVISO	80007310263	167	4911	E44E21000670001	395.483,65 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TREVISO	80007310263	167	4931	E48I21000120005	846.665,12 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TREVISO	80007310263	167	5328	E43D21001250001	213.415,29 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TREVISO	80007310263	167	5527	E44E21000660001	491.229,10 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TREVISO	80007310263	167	5548	E43D21001270001	909.279,75 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VALSAMOGGIA	03334231200	167	5248	B41B21001140001	280.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VALSAMOGGIA	03334231200	167	5263	B41B21001160001	150.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VENEZIA	00339370272	167	4792	F76D19000180004	158.740,30 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VENEZIA	00339370272	167	4932	F73D21002190001	272.120,43 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VENEZIA	00339370272	167	5250	F71D19000030004	121.362,50 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VENEZIA	00339370272	167	5257	F73D21002180001	29.228,76 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VENEZIA	00339370272	167	5563	F75F21000840001	356.717,02 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VERCELLI	00355580028	167	5157	E68E19000010002	277.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	167	5132	E47H21002470001	140.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	167	5134	E47H21002400001	140.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	167	5137	E47H21002370001	220.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	167	5139	E47H21002460001	140.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	167	5200	E47H21002430001	115.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	167	5203	E47H21002440001	150.000,00 €
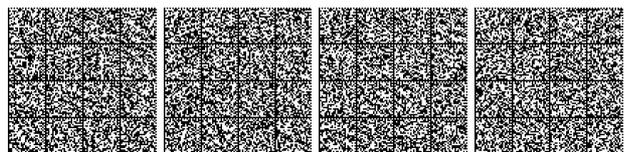
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	167	5237	E43D21001460001	120.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	167	5238	E47H21002360001	165.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	167	5242	E47H21002420001	145.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	167	5244	E47H21002450001	70.000,00 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL TORBIDO	90033130809	216	5174	F55B22000000006	477.034,35 €
PNRR	M5C2I2.2.C	Ministero dell'Interno	UNIONE MONTANA ALPI GRAIE	92050540019	0	5511	B25D22000000005	162.000,00 €
PNRR	M2C3I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AVELLINO	80000190647	222	5235	F32C21000680006	1.962.281,18 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AVELLINO	80000190647	221	5273	F35E22000130006	183.843,50 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AVELLINO	80000190647	221	5313	F99I22000030006	12.554,40 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	80003870062	218	5679	E38H22000010006	394.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	80003870062	228	5393	E65E22000060006	270.085,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	80003870062	228	5447	E41B22003060006	334.543,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	80003870062	228	5562	E15E22000050006	599.492,80 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA	00369930425	221	5181	H17G22000060006	318.795,76 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA	00369930425	228	4735	H25E22000080006	744.504,93 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO	80000610511	228	5183	I75E22000130006	500.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO	80000610511	228	5255	I38E18000390001	1.396.627,35 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	80001630054	221	4674	J35F22000010006	40.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	80001630054	218	4607	J65F22000000006	80.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	80001630054	218	4608	J35E22000120006	230.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	80001630054	218	4610	J25E22000130006	243.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	80001630054	218	4678	J31G18000030001	881.303,96 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	80001630054	218	4679	J34E21000410001	345.020,96 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI	06931240722	218	5545	J24D17000670006	352.600,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI	06931240722	218	5640	J19J20000600002	276.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI	06931240722	218	5647	J89J20001050002	151.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI	06931240722	218	5697	J96F22000160006	500.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	93005430256	169	5314	F97G22000020006	50.500,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	93005430256	221	4939	F97G22000030006	56.961,85 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	93005430256	218	4631	F95E23000000001	610.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	93005430256	218	4719	F97G22000050006	32.950,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	93005430256	218	4936	F97G22000040006	23.200,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	00139600704	218	4738	B35F22000150006	10.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	00139600704	218	4745	B35F22000160006	15.750,00 €
PNRR	M2C3I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA	80004770618	223	5533	D11B21007180006	2.564.350,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI	80000130692	218	5230	D35E22000000006	465.845,81 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI	80000130692	218	5377	D45E22000010006	141.160,82 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO	80004650133	228	4815	G11B22000830006	735.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	00447820044	218	4730	I75E22000100006	347.800,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	00447820044	218	4732	I47D18000070001	438.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	00447820044	218	4734	I81B22000880006	243.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	00447820044	218	4748	I61B22000730006	235.400,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO	90038780442	218	4971	C65E22000050006	392.223,82 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO	90038780442	218	4972	C78H22000010006	15.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO	90038780442	218	4973	C69I22000150006	90.400,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	00334500386	218	5066	J72C22000080006	215.600,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	00334500386	218	5233	J71B22000370002	150.036,44 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	00334500386	218	5284	J72C22000090006	175.400,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	00334500386	228	5285	J73H19000770001	400.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA	00374200715	218	4626	F32E20000060001	806.935,01 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA	00374200715	218	4632	F29J20001210001	430.208,42 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA	00374200715	218	4636	F37H21005340001	314.404,90 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA	00374200715	228	4634	F39J20001320001	348.066,20 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA	80051970947	224	5602	H77G22000000006	73.362,48 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA	80051970947	228	5515	H57G22000060006	89.290,05 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA	80051970947	228	5534	H23D22000200006	59.140,10 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA	80003530591	224	4983	J25E22000030006	147.619,36 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA	80003530591	228	5178	J19H09000350005	287.894,14 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE	80000840753	221	5603	J35E22000340006	165.331,90 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE	80000840753	218	5198	J45E22000100006	282.184,86 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE	80000840753	218	5217	J35E22000280006	165.256,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE	80000840753	218	5277	J48E18000390001	600.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE	80000840753	218	5292	J83H18000190001	495.095,76 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE	80000840753	218	5326	J92H18000310001	250.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE	80000840753	218	5351	J85E22000240006	120.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE	80000840753	218	5605	J75E22000350006	296.039,52 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO	92013170136	218	4994	B75E22000140006	245.718,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO	92013170136	228	4993	B81B21001080006	1.345.802,70 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	228	5109	E89J22001080001	973.797,47 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	228	5110	E65E22000080007	1.006.964,46 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	228	5112	E67G22000030001	489.417,21 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	228	5113	E67G22000040001	341.056,84 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	228	5115	E45E22000060007	1.119.512,69 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	228	5117	E65E23000000001	377.897,22 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA	80000970774	218	5201	H11B21001370001	40.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA	80000970774	218	5208	H11B21001380001	50.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	01375710363	218	5056	G91B22000800006	250.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO	80004010957	221	5275	F15F22000660006	60.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO	80004010957	221	5389	F15F21002510006	79.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA	80015230347	218	4731	D56F23000000006	113.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	00443770540	221	5306	J15E22000180006	420.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	00443770540	218	5304	J95E22000120006	420.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	00443770540	228	4899	J55E22000120006	651.503,28 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	00212000418	221	5433	B71B22001190006	390.446,45 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	00212000418	218	5286	B35E22000210006	551.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	00212000418	218	5415	B38H22000030006	340.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	00212000418	218	5426	B35E22000110006	514.960,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	00212000418	218	5427	B31B22000920006	1.215.798,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	00212000418	228	5180	B31B21002390001	622.280,08 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	00212000418	228	5431	B33H19001020004	2.545.264,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA	80000410508	218	5347	E81B22001220006	475.000,00 €
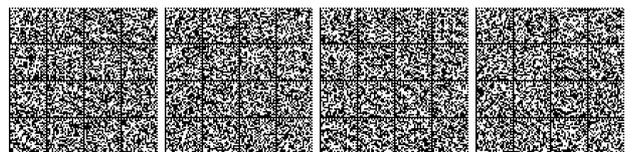
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA	80000410508	228	5256	E51B21001380004	152.936,30 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA	00236340477	224	5454	H59I22000050009	205.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	80002710764	218	5478	H28B20000540001	60.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	80002710764	218	5481	H38I22000390001	207.129,79 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA	00356680397	228	4771	J21B22000590006	500.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA	00356680397	228	5070	J61B22001420006	700.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA	00356680397	228	5429	J84E22000160006	750.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO	80000390650	218	5432	H11B21001130001	528.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI	00230190902	228	5577	I92E20000010004	1.800.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO	80002950147	218	5370	C31B22000970006	100.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO	80002950147	218	5436	C94E22000160006	200.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI	00179350558	218	5352	F34E22000080006	130.125,92 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	80008870265	218	5037	B95E23000000001	780.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	80008870265	218	5078	B43D21010510006	150.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	80008870265	228	4930	B43D21010500006	300.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	80008870265	228	5086	B11B21006890001	972.190,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	80016450480	228	4805	B11B22000620006	1.018.652,44 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960	218	5103	I45H18000540001	1.456.559,53 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	218	5582	H75E22000000006	200.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	218	5587	H95E22000080006	200.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	218	5600	H61B22000680008	1.027.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	80034390585	224	4881	F65E22000090006	418.913,22 €
PNRR	M2C3I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	01907990012	222	5030	J31B22000290006	799.999,96 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI AIROLA	80000170623	228	5216	F19J22001050002	816.859,63 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ALATRI	80003090604	169	5564	G55E22000170006	56.099,97 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ALBARETO	00439490343	225	5499	E11B22001450006	147.095,07 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ALBEROBELLO	82002610721	228	4926	B65E23000020006	255.806,50 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ALONTE	00534310248	169	4978	H75E22000410006	48.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI AMALFI	00472320654	218	5565	F38G17000010001	738.784,13 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	00274600063	225	5632	I95E22000050006	418.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	00561120122	225	5165	G18H22000090006	190.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI BAGNACAVALLO	00257850396	221	5384	C35F22000510006	20.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI BARIANO	83000390167	169	5459	C64E21001920006	50.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI BOLOGNA	01232710374	225	5554	F35E22000580006	167.953,92 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI BOLOGNA	01232710374	228	5576	F31B21004630006	1.964.735,23 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI BORETTO	00439040353	225	4649	B75E22001460006	111.779,28 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA	01225000254	225	5079	E81B22001740006	160.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI BOVOLONE	00659880231	228	5061	F55E23000000001	260.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI BRINDISI	80000250748	218	5127	J82B23001240006	38.273,18 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CALICE LIGURE	00311510093	227	4855	C11B22001380006	263.591,38 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	03056800588	225	5316	B41B22001060006	217.612,39 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CAMUGNANO	80077890376	224	5336	B75F21003040001	67.276,32 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	81000530725	218	4617	I55E23000040006	635.868,15 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CAPACCIO	81001170653	221	5046	H47G22000010006	102.977,72 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CASSINO	81000310607	218	4915	I35E18000300005	200.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CASSINO	81000310607	228	4917	I32C22000000006	2.100.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CASTEL RITALDI	00482510542	169	4768	E55E22000050006	53.868,36 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CASTELNUOVO	00291140226	218	5701	J31B22000770001	134.278,80 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	00152550208	218	5124	J26F22000360002	299.451,20 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	80000350654	226	5163	J75E22000230006	301.554,93 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CEPAGATTI	00221110687	169	5136	J35E22000180006	16.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CERIGNOLA	00362170714	169	4662	J35E22000220006	70.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CESANO BOSCONE	80098810155	228	5428	B44D21000190006	87.968,84 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CICILIANO	02451890582	218	5684	D15E23000010005	116.700,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CORNUDA	83000710265	228	5055	C43H18000050005	923.563,72 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI COSIO VALTELLINO	00116340142	228	4725	E65E21001890006	540.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI COTRONEI	00297910796	169	4762	H98H22000440006	9.397,70 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI COTRONEI	00297910796	221	4756	H95E22000070006	65.819,88 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI COTRONEI	00297910796	221	4769	H95E22000060006	65.819,88 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CRACO	81001170778	218	4709	B38E18000370002	44.205,39 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CROTONE	81000250795	169	5497	F15E22000030006	28.651,80 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CROTONE	81000250795	169	5551	F15E22000300006	53.921,23 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	00290170174	218	4982	J83H19000400005	72.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	00290170174	218	4989	J83H19000410005	60.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	00290170174	218	5159	J83H19000420005	64.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI DELEBIO	00097780142	221	5100	H85F22000270006	89.000,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI DOVERA	00330920190	226	4840	F65E21000090006	305.500,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI EUPILIO	00571510130	226	5335	J51B22000450002	55.700,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA	82001390804	218	5483	I83H20000140002	418.054,18 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI FERRARA	00297110389	225	4928	B71B22000060001	110.330,72 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI FLORIDIA	80000870891	226	5085	D45E22000210006	84.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI FOGGIA	00363460718	221	5187	B77G21000080006	72.498,27 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI FORNOVO DI TARO	00322400342	221	4723	H81B22000470006	254.501,05 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI FUSIGNANO	00343220398	218	5330	E39F18001520006	90.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	82000010726	228	4713	F61I23000020002	1.447.749,46 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GONARS	81000970301	228	5262	D73H20000070002	317.535,84 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GRADARA	00347330417	169	5395	F18H22000060006	9.684,29 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GRADARA	00347330417	218	5417	F12C22000090006	545.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	82000970721	221	5513	H81B22001450006	54.226,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GROMO	00666340161	225	5373	E55E22000000006	92.844,27 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GROTTAMINARDA	81000450643	218	5357	G61B21010020001	537.756,45 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GUALDO CATTANEO	82001410545	227	5028	F15E22000170006	195.001,78 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ILLASI	00233530237	218	5008	D59H18000280005	260.960,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI IMOLA	00794470377	228	5507	G29D15001300004	45.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	00457160232	169	5038	E68H22000490006	155.070,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI JESI	00135880425	225	5400	G46F22000010006	285.210,63 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI LAGONEGRO	00229220769	225	5655	G66F22000040006	143.872,71 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	01158570489	169	4816	F85E22000320006	114.100,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	00405070129	169	4728	D18H22000090006	37.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI LECCE	80008510754	221	4999	C89I22000060006	46.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI LOCOROTONDO	00905560728	218	5561	G15E23000040006	413.381,63 €
PNRR	M2C3I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	00223910332	223	5047	E61B22000060006	118.400,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MALLES VENOSTA	82006550212	224	5383	B74E22000040001	156.379,90 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MARANO SUL PANARO	00675950364	218	5411	I55E22000610001	238.672,84 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MARANO SUL PANARO	00675950364	228	5388	I63H19000040005	515.160,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MARANO SUL PANARO	00675950364	228	5418	I61B22000450006	462.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MASER	83002690267	218	4969	H25E23000000006	317.327,10 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MASSAFRA	80009410731	227	4937	C25E22000160006	252.890,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MASSAFRA	80009410731	227	4988	C21B22001370006	341.715,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MEDESANO	00215920349	169	5424	H28H22000380006	51.079,26 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MELDOLA	80007150404	218	5140	D43C23000230001	99.088,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	80020380657	221	5675	J19I22000050006	35.815,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MIGLIANICO	00121000699	169	5152	B85E22000080006	58.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	82000530442	169	5063	B94E22000130005	15.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	82000530442	169	5080	B94E22000120005	11.980,00 €
PNRR	M2C3I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	80002470609	222	5457	J12C22000200006	419.100,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MURLO	80003070523	225	4675	F28H22000070001	47.582,44 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI NEMI	02439590585	228	5601	J55H20000150006	600.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI NOLI	00296990096	169	5696	H97G22000190006	20.733,58 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI NOLI	00296990096	218	5682	H95B18000670006	133.000,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI NOVA SIRI	82001130770	226	4986	B58H22000050006	33.600,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI NOVARA	00125680033	225	5049	F15E22000670001	145.310,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI NOVELLARA	00441550357	224	4900	F39I22000030006	411.107,85 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO	81000650655	169	5464	C65E22000340006	121.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI OLGINATE	00634350136	224	4690	E91B22001200006	228.484,24 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI OPPIDO LUCANO	80004850766	221	5253	B51B22000820006	123.925,24 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ORNAVASSO	00278890033	225	4811	E25E21002370006	207.253,11 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI OTRANTO	83000990750	169	5575	E31B21014830006	59.660,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA	80005210671	228	5490	C59J22000590003	63.670,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI PETRIOLO	00286490438	228	4687	G32H18000170002	535.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	00385130638	225	4826	B15E22000010006	136.804,68 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	00385130638	218	4876	B11B21001340001	125.358,35 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI POGGIO NATIVO	00122390578	228	5414	B61B18001070006	239.565,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	80022290722	228	5539	G25E22001070007	521.763,91 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI POMEZIA	02298490588	228	5270	G58E18000070001	2.660.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI POMEZIA	02298490588	228	5290	G58E18000080001	1.038.594,43 €
PNRR	M2C3I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI PORDENONE	80002150938	222	4680	B52C21001080006	872.864,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI	00330950197	225	4609	H65E22000310006	125.544,30 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI PRATO ALLO STELVIO	82005370216	226	5412	E15E22000010001	251.697,86 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI RENDE	00276350782	169	5552	E25E22000190006	53.486,33 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI RIOLA SARDO	00070490958	221	5621	F62B22000010006	58.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI RIOLA SARDO	00070490958	218	5680	F67H20003500005	27.362,10 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	01864440019	228	4818	B66C18000050006	1.104.402,10 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	01864440019	228	4909	B66C18000040006	838.002,21 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	01238260580	221	5267	B35E22000310006	180.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ROCCA PRIORA	84001830581	225	5397	I55E22000430006	186.150,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ROCCANOVA	82000250769	218	4893	F98H23000030001	20.615,38 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI RUEGLIO	84003670019	225	4707	E45E22000030001	157.900,85 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SACROFANO	80199310584	225	5692	D15E22000140006	111.883,64 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SALA BAGANZA	00442530341	218	4666	E45F21001220005	87.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SAN CASSIANO	83000750758	228	5512	J53H19000120003	1.498.672,62 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO	80004610202	225	4743	C68H22001450006	169.976,96 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	83001510714	228	4693	F23C22000460001	990.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO	00441100351	225	4779	B31B22000680006	113.641,10 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE	80012050268	218	4648	B13C23000100002	379.953,42 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SANT'ANTIMO	01554810638	169	5665	B35E22000330006	100.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SASSOFERRATO	00172960429	228	5812	E93H19000530001	1.150.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SCANZANO JONICO	81001190776	221	5398	B91B21006800006	130.000,00 €
PNRR	M2C3I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	222	5218	B31B22000720006	144.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	169	5186	B35E22000260006	93.000,00 €
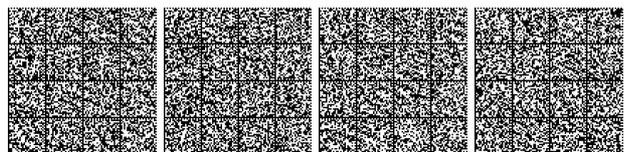
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	169	5194	B35E22001140006	25.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	169	5281	B35E22000270006	97.400,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	221	5211	B35E22000230006	25.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SOSSANO	80006390241	225	5517	G71B22001300006	276.518,10 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SPOLETO	00316820547	221	5268	B39I22000020006	97.600,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TAGLIACOZZO	00189250665	218	5635	J61B22000990006	195.485,61 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TALAMONA	00120480140	169	5394	B98H22000760006	78.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TIRIOLO	00297960791	221	4799	F49I22000140006	16.150,10 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TOLFA	83000050589	221	5590	B49I22000040006	45.016,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TOLFA	83000050589	221	5595	B47G22000040006	19.185,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TORREGLIA	80019110289	225	4698	E55E22000410006	122.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TRANI	83000350724	225	5662	C71B22001480006	61.150,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TRANI	83000350724	225	5699	C71B22001470006	63.875,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TRECASE	90000940636	169	5569	E36F22000190006	64.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI TRIESTE	00210240321	228	4910	F92C22000090006	1.372.048,48 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI VERONELLA	00323160234	169	4984	H45E22000190006	42.000,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI VIANO	00431850353	225	5131	G18H22000040001	72.857,58 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI VICO EQUENSE	82007510637	225	5547	I78H22000010006	97.849,62 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI VIGNOLA	00179790365	225	5031	F55E22000490006	92.822,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI VIGNOLA	00179790365	228	5032	F55E23000020001	330.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI VILLAPUTZU	80003170927	228	5130	I81B22000420001	115.370,34 €
PNRR	M2C3I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ZUGLIANO	00236130241	223	5379	H91B22000900006	1.206.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	80000810863	218	5045	G12E20000070001	366.000,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	ROMA CAPITALE	02438750586	224	5040	J83D22000110006	62.406,31 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	80000110728	192	5550	E51B21000340001	60.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	80000110728	192	5594	C47H21000250004	271.152,01 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960	192	4633	B85H21000210005	1.480.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960	192	4838	B81I21000020005	150.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	01907990012	192	4951	I94E21000360001	25.280,38 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	80008840276	192	4869	D23D21000200004	801.024,86 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	80008840276	192	5083	H74F21000000006	503.956,54 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	80008840276	192	5453	H74F21000010006	294.059,24 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	80008840276	192	5652	H45F21000140007	825.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI BERGAMO	80034840167	192	5520	H13D21000190005	772.803,68 €
PNRR	M2C2I4.2	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI BOLOGNA	01232710374	179	5609	F31D21000020001	50.055.129,66 €
PNRR	M5C2I2.3.2	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI BRESCIA	00761890177	204	4683	C81B21003640001	17.327.889,07 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI CARPI	00184280360	192	5252	C93D21001400007	2.766.651,38 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI CARPI	00184280360	192	5254	C93D21001410001	2.108.492,53 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI CARPI	00184280360	192	5260	C93D21001420001	907.742,12 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI FOGGIA	00363460718	192	5494	B71B21000860001	792.095,38 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI FOGGIA	00363460718	192	5495	B71B21000910001	28.048,14 €
PNRR	M2C2I4.1.2	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI FORLI'	00606620409	184	5423	C61B22002140001	35.485,00 €
PNRR	M2C2I4.1.2	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI FORLI'	00606620409	184	5435	C61B22002180007	49.476,24 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI FORLI'	00606620409	192	5192	C63H19000770004	4.487.998,70 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI MONZA	02030880153	192	5524	B59J21026160005	1.722.979,26 €
PNRR	M2C2I4.2	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI NAPOLI	80014890638	179	4898	B61B21004930001	900.000,00 €
PNRR	M2C2I4.2	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI NAPOLI	80014890638	179	5338	B61B21004920001	2.500.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI OLBIA	91008330903	192	5141	F91B21000530001	466.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI OLBIA	91008330903	192	5142	F91B21000510001	960.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI OLBIA	91008330903	192	5143	F93D21000890001	630.000,00 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI OLBIA	91008330903	192	5145	F91B21000540001	134.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI OLBIA	91008330903	192	5146	F91B21000550001	230.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI OLBIA	91008330903	192	5147	F91B21000520001	210.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI OLBIA	91008330903	192	5148	F91B21000560003	1.130.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PADOVA	00644060287	192	4653	H97H21000320008	2.513.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PADOVA	00644060287	192	4654	H97H21000330008	3.177.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PADOVA	00644060287	192	4657	H99J21000290005	27.500,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PADOVA	00644060287	192	4676	H97H21000340001	85.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PADOVA	00644060287	192	4688	H99J21000300008	2.991.478,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PESARO	00272430414	192	5677	I71B21000480001	86.586,53 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PESARO	00272430414	192	5683	D75F21000250005	258.207,18 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PESARO	00272430414	192	5685	D79J21000930005	33.553,50 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PESARO	00272430414	192	5687	D75F21000230005	65.902,92 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PESARO	00272430414	192	5689	D71B21000560005	191.107,20 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PESARO	00272430414	192	5690	D75F21000270005	26.140,36 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PESARO	00272430414	192	5691	D73D21000360005	1.198.013,83 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI PIACENZA	00229080338	192	5240	E31B20001000001	2.484.108,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI POMEZIA	02298490588	192	5579	G51B21000620001	2.185.084,13 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI SASSARI	00239740905	192	5631	B89B21000080001	30.338,10 €
PNRR	M2C2I4.2	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI TARANTO	80008750731	179	5416	E51J20000070001	29.307.310,17 €
PNRR	M2C4I4.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	GESTIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI LUCCHESI S.P.A.	01494020462	203	4739	B61B21005110005	315.794,65 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	00337460224	191	5450	C11B17001080004	639.106,00 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	00337460224	191	5472	C21B17000630004	690.234,48 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE CALABRIA	02205340793	191	5077	J71C22000000001	9.260.842,58 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE CAMPANIA	80011990639	191	5489	B39J22003450001	868.000,00 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE DEL VENETO	80007580279	191	5448	D11B22001670001	2.107.397,18 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE DEL VENETO	80007580279	191	5544	D11B22001700001	2.688.451,70 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE DEL VENETO	80007580279	191	5624	D11B22001660001	588.401,26 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE DEL VENETO	80007580279	191	5625	D11B22001690001	4.879.606,25 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE DEL VENETO	80007580279	191	5626	D11B22001680001	906.868,10 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE LIGURIA	00849050109	191	4612	G11B22001380009	3.622.990,71 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE LIGURIA	00849050109	192	4858	C27H21000230001	53.821,98 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE LIGURIA	00849050109	192	4867	C27H21000240001	89.039,81 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE LIGURIA	00849050109	192	4875	C27H21000250001	27.995,75 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE LIGURIA	00849050109	192	5041	H73D21000170006	146.146,00 €
PNRR	M2C2I4.1.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE LOMBARDIA	80050050154	191	5122	B21B22000960008	2.489.773,29 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE MARCHE	80008630420	192	5053	B94E21001780001	131.093,44 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE MARCHE	80008630420	192	5666	G47B21000020001	75.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE MARCHE	80008630420	192	5676	G47I21000000005	643.661,28 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE MARCHE	80008630420	192	5686	G44H21000010001	5.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE MARCHE	80008630420	192	5688	G19I21000030001	40.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE MARCHE	80008630420	192	5698	G43D21000420003	702.180,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE MOLISE	00169440708	192	4714	D54E21000100001	2.554.866,45 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE MOLISE	00169440708	192	4715	D33D21000590001	2.570.750,96 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE MOLISE	00169440708	192	4716	D34E21000110001	2.593.500,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE PUGLIA	80017210727	192	5345	E71B21000500001	280.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE PUGLIA	80017210727	192	5361	E31B21000610001	140.000,00 €
PNRR	M3C1I1.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	174	5354	J84E21001320008	6.141.759,77 €
PNRR	M3C1I1.3.2	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	170	5480	J44D20000060009	42.780.881,54 €
PNRR	M3C1I1.5	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	172	5359	J74J17000010001	9.802.826,34 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M3C1I1.5	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	172	5378	J44D20000050009	15.276.939,33 €
PNRR	M3C1I1.5	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	172	5438	J77I12000010008	6.298.002,03 €
PNRR	M3C1I1.5	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	172	5442	J37I06000070001	87.641,38 €
PNRR	M3C1I1.5	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	172	5462	J84E21002910001	17.873.751,24 €
PNRR	M3C1I1.5	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	172	5473	J64G18000140001	52.056.559,21 €
PNRR	M3C1I1.5	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	172	5509	J77I12000010008	796.888,80 €
PNRR	M3C1I1.5	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	172	5523	J71C10000030007	3.758.774,70 €
PNRR	M3C1I1.5	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	172	5641	J74H16000230001	1.783.597,26 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5294	J31H96000070008	73.488.232,43 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5441	J84H17000930009	6.996.375,25 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5460	J31B21002470001	40.959.513,25 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5482	J61B21003450001	7.782.019,08 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5521	J51B21001950006	47.415.400,11 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5522	J11H03000140008	4.138.257,39 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5611	J54G18000140001	20.463.774,36 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5613	J19B12000040001	25.170.991,51 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5618	J57D17000040001	3.846.273,64 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5638	J37I12000110001	65.756.853,90 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5649	J37I12000110001	23.995.709,62 €
PNRR	M3C1I1.7	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	171	5653	J37I12000110001	15.974.082,98 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AVELLINO	80000190647	208	5158	F47B22000230006	176.315,15 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AVELLINO	80000190647	207	5385	F98J22000000001	142.843,60 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA	00374200715	208	5296	F18C22000210006	631.974,39 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO	01009680628	208	5503	H52C22000250005	49.714,37 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO	01009680628	208	5504	H32C22000190005	42.853,95 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI BARDOLINO	00345090237	208	4918	B85B22000360006	30.000,00 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI BISIGNANO	00275260784	208	5405	F72H22000300006	100.000,00 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI CASTELGOMBERTO	00185650249	208	4615	D58E22000110006	56.420,66 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI GASPERINA	00182150797	208	5644	I35I22000850006	30.000,00 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI GIOIOSA IONICA	81000930800	207	5283	G67B22000140001	180.000,00 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI LANGHIRANO	00183800341	208	5531	I95B22000140006	74.000,00 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI MOLFETTA	00306180720	207	4795	C57H22000630001	25.500,00 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	00176920643	208	5368	C22F22000120006	100.000,00 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI MONTEVARCHI	00177290517	208	4879	E77B20000730005	68.966,44 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI NICOSIA	81002210862	208	4897	G14H22000770006	133.585,39 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI PESCARA	00124600685	207	5161	J24E22000060001	18.111,21 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI PESCARA	00124600685	207	5204	J24E22000070001	18.142,92 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI PESCARA	00124600685	207	5209	J24E22000040001	48.785,92 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI PESCARA	00124600685	207	5213	J24E22000030001	31.066,28 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI PESCARA	00124600685	207	5222	J24E22000050001	20.616,43 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI PESCARA	00124600685	207	5226	J24E22000080001	19.414,10 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI PESCARA	00124600685	207	5229	J24E22000090005	45.703,04 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA	00355760786	208	5410	F42F22000440005	77.901,43 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO	00255330607	208	4966	G12B22001220006	30.000,00 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	81001650746	207	5566	G65F21001860006	30.000,00 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO	00297870792	208	5549	J62H22000850006	26.510,00 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI SANNICOLA	82000550754	208	5529	G75B22000090006	100.000,00 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	00136270618	207	4776	F94E16000420009	1.984.590,83 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	207	5223	B35I22000620006	122.135,00 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI TORCHIARA	00547920652	208	4784	I95E22000240006	30.000,00 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	00646630871	207	4622	H65C20000030001	160.071,57 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI VIBO VALENTIA	00302030796	207	5555	E42B22000150006	80.000,00 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV	06838821004	208	4696	D68C22000580006	420.007,75 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA	80000970774	183	5220	H84D22000470001	30.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA	80000970774	183	5261	H37H22001320001	109.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA	80000970774	183	5264	H35F22000700001	136.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA	80000970774	183	5663	H34D22000450001	25.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI COLLAZZONE	00449760545	183	5708	J27H22001490001	20.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI FANO	00127440410	183	5406	E32B22000030006	4.000.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI GEROLA ALTA	00105780142	183	4623	H47H19004370003	30.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI LAURO	80012300648	183	5123	I28H22000250002	150.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI PISTICCI	81001230770	183	4763	C78H22000480006	50.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI POLICORO	00111210779	183	4905	C88H22000700001	70.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI SANT'ANGELO LIMOSANO	00173110701	183	5444	I78H22000330001	10.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	91000680149	183	5164	B87H20010830002	36.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE	03959000278	183	4606	C58H22000260001	1.168.000,00 €
PNRR	M2C4I2.1.B	PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	REGIONE DEL VENETO	80007580279	183	5380	H48H22000160006	150.000,00 €
PNRR	M5C2I3.1	PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	COMUNE DI BELLUNO	00132550252	197	4677	I35B22000130005	806.025,26 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	220	5458	F17H22003360001	6.194.639,59 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	220	5461	F77H22003630001	7.302.266,24 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	220	5463	F71B23000140001	18.921.141,97 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	220	5465	F51B21006130001	18.708.651,00 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	220	5466	F61B21004780001	160.940.180,07 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	220	5574	F91B21005170001	18.307.637,42 €
PNC	PNC-B.1	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	220	5674	F77H23001690001	6.081.360,87 €
PNC	PNC-G.1	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	97532760580	181	5247	D35D21000000007	2.030.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	ASL ROMA 5	04733471009	185	4663	G51B21006820006	263.900,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	ASL ROMA 5	04733471009	185	4667	G91B21007730006	1.544.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	ASL ROMA 5	04733471009	185	4669	G91B21007740006	1.217.600,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA	01186830764	185	4935	I65F22000440001	3.545.647,40 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA	95044230654	185	4841	I55F22000480006	572.130,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA	95044230654	185	4866	I55F22000490006	4.040.375,53 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA	95044230654	185	5365	I56G22000050006	2.893.827,06 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	01120620057	185	4981	G31B21008400006	2.750.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI	06534340721	185	4656	D51B22001100001	1.374.780,00 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI	06534340721	185	5272	D31B22000590001	897.624,80 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA A.S.P.	01722360763	185	4652	H22C22000190006	1.563.443,86 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA	03775830981	185	5628	C47H21006430009	1.474.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA	03775830981	185	5639	C21B21010960009	924.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO	06593810481	185	4883	D32C22000360006	50.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	REGIONE MARCHE	80008630420	185	4699	F75F22000570001	2.293.724,52 €
PNC	PNC-C.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI	06931240722	194	5505	J27H22001860001	116.800,00 €
PNC	PNC-C.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	01633570609	194	5633	I87H21007040001	200.000,00 €
PNC	PNC-C.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	01633570609	194	5637	I37H21008980001	315.000,00 €
PNC	PNC-C.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	194	5498	D17H22001400003	180.173,48 €
PNC	PNC-C.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	194	5645	D47H22001220003	176.404,63 €
PNC	PNC-C.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	194	5650	D37H22001540003	194.102,87 €
PNC	PNC-C.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	194	5661	D67H22001470003	123.819,00 €
PNC	PNC-C.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	194	5664	D27H22001200003	256.995,00 €
PNC	PNC-C.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	194	5670	D97H22001260003	137.335,00 €
PNC	PNC-C.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	194	5672	D17H22001410003	181.125,00 €
PNC	PNC-C.11	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE	00093910420	202	5111	J37H21003680006	897.149,43 €
PNC	PNC-C.11	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE	00093910420	202	5616	J79J21005070006	200.323,59 €
PNC	PNC-C.8	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE	00184980274	199	4901	F71H11000090001	97.666.086,95 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	01457790556	168	5353	H44E21003210001	509.081,39 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA	01457790556	168	5362	H74F22000050006	63.884,89 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	200	5114	F62C20002430001	408.998,52 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	200	5135	F91B16000480001	30.283.401,19 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	206	4783	F51B16000530001	69.434.769,64 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	206	4809	F61B14000220001	5.283.929,89 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA -ENAS	00140940925	205	4775	I44D18000030002	2.413.366,78 €
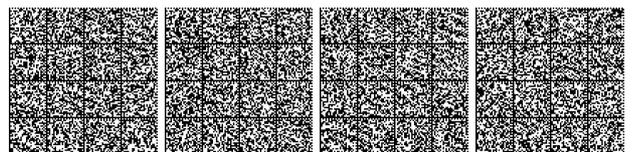
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Istanza	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	175	5297	J31H03000180008	9.075.771,66 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	175	5298	J74G18000150009	7.090.618,99 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	175	5506	J31H03000180008	441.277,42 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	175	5530	J31H03000180008	52.701,73 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	175	5542	J31H03000180008	78.109,19 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	175	5643	C51B20000970006	29.568.755,28 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	175	5648	J74G18000150009	2.103.372,43 €
							Totale Contributi Concessi:	**1.445.590.758,42 €**
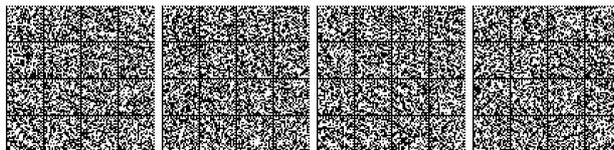
ALLEGATO 2

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze

FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI
ELENCO INTERVENTI AMMESSI
ex art. 1, comma 375, lett. d-bis, L. 197/2022

II SEMESTRE 2023

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Procedura di Riallineamento	Codice Unico Progetto	Assegnazione Definitiva
PNRR	M1C3I1.3	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI AGNONE	00067060947	SEMPLIFICATA	C24J22000030006	35.480,89 €
PNRR	M1C3I1.3	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO	82000330660	SEMPLIFICATA	F74J22000070001	44.702,25 €
PNRR	M1C3I1.3	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	00366960540	SEMPLIFICATA	H63I22000070001	56.000,00 €
PNRR	M1C3I1.3	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	SEMPLIFICATA	J34J22000010006	40.000,00 €
PNRR	M1C3I1.3	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTRO	02401890229	SEMPLIFICATA	G14J22000170001	18.016,99 €
PNRR	M1C3I2.1	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	80002730846	SEMPLIFICATA	J29I22000110006	42.381,23 €
PNRR	M1C3I2.1	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI SUVERETO	00218220499	SEMPLIFICATA	C64H22000040004	17.733,08 €
PNRR	M1C3I1.3	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI TERNI	00175660554	SEMPLIFICATA	F44H22000790001	48.000,00 €
PNRR	M1C3I1.3	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI TOLFA	83000050589	SEMPLIFICATA	B44J22000060006	40.000,00 €
PNRR	M1C3I2.1	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI TOLFA	83000050589	SEMPLIFICATA	B42F22000070006	46.324,55 €
PNRR	M1C3I2.1	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI TOLFA	83000050589	SEMPLIFICATA	B42F22000070006	13.510,86 €
PNRR	M1C3I2.1	MINISTERO DELLA CULTURA	COMUNE DI TOLFA	83000050589	SEMPLIFICATA	B42F22000070006	46.079,97 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ACI CATENA	00146380878	SEMPLIFICATA	H31B20000770001	189.866,74 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI AVERSA	81000970616	SEMPLIFICATA	I31B18000300007	399.997,76 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BACOLI	80100100637	SEMPLIFICATA	C87H21001910001	500.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	00109690149	SEMPLIFICATA	G71B18000210001	11.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BOTTANUCO	00321940165	SEMPLIFICATA	G27H20000930001	39.200,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CAPRAROLA	80003670561	SEMPLIFICATA	F97H20000050001	32.911,40 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	00414200238	SEMPLIFICATA	H29E19000560003	195.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASERTA	80002210617	SEMPLIFICATA	D27H21000830009	12.363,10 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASERTA	80002210617	SEMPLIFICATA	D27H21000840009	15.083,20 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASSINO	81000310607	SEMPLIFICATA	I37H20001870001	80.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	80021560653	SEMPLIFICATA	H44H20000630001	60.124,08 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	80021560653	SEMPLIFICATA	H44H20000640001	89.868,20 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	00330720046	SEMPLIFICATA	G17H20001090001	18.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CEPPALONI	80004080620	SEMPLIFICATA	E44H20001310001	99.690,60 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	00063640684	SEMPLIFICATA	J43H20000460001	50.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	00063640684	SEMPLIFICATA	J44I20000700001	50.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CORIO	83002510010	SEMPLIFICATA	E39E19000820001	18.459,20 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CORLETO MONFORTE	00497770651	SEMPLIFICATA	G97H20001420003	15.493,70 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CORLETO MONFORTE	00497770651	SEMPLIFICATA	G97H20001440004	25.306,30 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CORLETO MONFORTE	00497770651	SEMPLIFICATA	G97H20001450003	15.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI COSIO DI ARROSCIA	00246210082	SEMPLIFICATA	J64H20001080001	40.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI COSTA VOLPINO	00572300168	SEMPLIFICATA	B91B19001040003	127.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI COSTACCIARO	00470080540	SEMPLIFICATA	J43H19000930001	98.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CURSI	83000250759	SEMPLIFICATA	E77B20000700001	100.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ENTRACQUE	00507800043	SEMPLIFICATA	G87H19001040005	30.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ERULA	91007430902	SEMPLIFICATA	J57H20001200001	65.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FABBRICO	00440730356	SEMPLIFICATA	C51B20000260004	21.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FILIANO	80004190767	SEMPLIFICATA	B87H19001840001	100.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FIUMALBO	83000910360	SEMPLIFICATA	E91B20000000004	59.988,24 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI FORMIGARA	00333310191	SEMPLIFICATA	H97B20007370001	29.987,90 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	02242320584	SEMPLIFICATA	B57B15000580002	178.215,09 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GOMBITO	00336550199	SEMPLIFICATA	C57B20000880001	14.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GORLE	00708390166	SEMPLIFICATA	H23H19000520005	20.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GORLE	00708390166	SEMPLIFICATA	H24H20000650001	19.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GORLE	00708390166	SEMPLIFICATA	H28C20000530001	50.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GRUMO APPULA	00836680728	SEMPLIFICATA	I99E19000130001	12.501,25 €
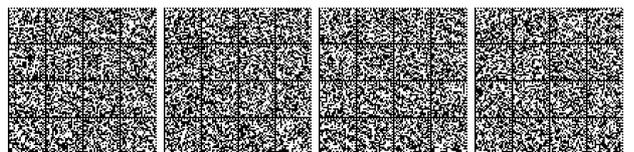
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Procedura di Riallineamento	Codice Unico Progetto	Assegnazione Definitiva
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO	00188400568	SEMPLIFICATA	I74H20000630001	78.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	01158570489	SEMPLIFICATA	F89J21006040001	34.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LATINA	00097020598	SEMPLIFICATA	B26E19000630002	13.963,93 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO	00276000809	SEMPLIFICATA	H94H20000520001	50.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LERCARA FRIDDI	00627950827	SEMPLIFICATA	F87B20004280001	99.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LICATA	81000410845	SEMPLIFICATA	C68G19000100002	200.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LICATA	81000410845	SEMPLIFICATA	C68J11000690006	91.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LICATA	81000410845	SEMPLIFICATA	C69H19000960002	152.600,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LIMBIATE	83005620154	SEMPLIFICATA	E89D20000630001	15.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI LIZZANO	80010030734	SEMPLIFICATA	H74I19000670005	56.283,78 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA	00169370442	SEMPLIFICATA	B17H20001590001	45.000,00 €
PNRR	M5C2I2.2.C	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MARTELLAGO	82003170279	ORDINARIA	H43C22000250006	140.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MATINO	81001550755	SEMPLIFICATA	F67B20003520001	99.700,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO	82002010419	SEMPLIFICATA	J63H19000890001	50.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	80020380657	SEMPLIFICATA	J17H21001330001	199.714,87 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO	80009830565	SEMPLIFICATA	J21E16000380006	40.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTEFIORINO	00495090367	SEMPLIFICATA	B26E18000010001	30.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO	81001850445	SEMPLIFICATA	G14H20000560001	80.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTELLA	00235250644	SEMPLIFICATA	I74H20000500001	79.800,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTELLA	00235250644	SEMPLIFICATA	I74H20000510001	79.996,48 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTELLA	00235250644	SEMPLIFICATA	I74H20000520001	89.700,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTEMITRO	00192880706	SEMPLIFICATA	D67B15000460001	100.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTENERODOMO	00253540694	SEMPLIFICATA	F34H20000510001	99.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI MONTESILVANO	00193460680	SEMPLIFICATA	H74I19000860001	2.183,50 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI NOVARA	00125680033	SEMPLIFICATA	F17H20001980004	55.965,22 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI NUMANA	00113090427	SEMPLIFICATA	J64J18000110001	90.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI OCCHIOBELLO	00131010290	SEMPLIFICATA	D26E17000040005	39.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ODOLO	00639430172	SEMPLIFICATA	H13D20000730001	40.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ODOLO	00639430172	SEMPLIFICATA	H14H20000730001	60.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI OSSONA	86002350154	SEMPLIFICATA	C44H14000600006	51.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI OSSONA	86002350154	SEMPLIFICATA	C46E18000130004	12.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PALATA	82004020705	SEMPLIFICATA	J26B18000230003	46.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PALATA	82004020705	SEMPLIFICATA	J27H16000920003	30.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	81000070847	SEMPLIFICATA	F35F21000680001	499.999,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PAU	80030320958	SEMPLIFICATA	C39J20000360001	60.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE	00055450944	SEMPLIFICATA	J74H20000700001	99.800,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PINO TORINESE	82000370013	SEMPLIFICATA	G21B20000450001	95.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI POGGIO NATIVO	00122390578	SEMPLIFICATA	B64H20006850001	100.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	86502140154	SEMPLIFICATA	J77H18000670004	21.500,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI POMEZIA	02298490588	SEMPLIFICATA	G51B21002940001	368.000,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PORTICI	80015980636	SEMPLIFICATA	J77H21002540001	335.752,80 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRIOCCA	00416320042	SEMPLIFICATA	B17H20001510001	10.966,94 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI REZZO	00274820083	SEMPLIFICATA	H57H20001120001	50.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	80163710587	SEMPLIFICATA	E84H20000940001	90.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	80163710587	SEMPLIFICATA	E84H20000950001	90.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	80163710587	SEMPLIFICATA	E84H20000960001	70.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	00125130195	SEMPLIFICATA	C43H19000780004	103.121,56 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	00216740696	SEMPLIFICATA	C54H20000640001	95.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	00176150670	SEMPLIFICATA	G94H19000070001	99.950,00 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Procedura di Riallineamento	Codice Unico Progetto	Assegnazione Definitiva
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	00176150670	SEMPLIFICATA	G94H19000080001	99.950,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	00176150670	SEMPLIFICATA	G94H19000090001	99.950,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	00176150670	SEMPLIFICATA	G94H19000100001	99.950,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ROTONDELLA	82000090777	SEMPLIFICATA	D17H20001130005	100.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ROVERBELLA	80005630209	SEMPLIFICATA	B27B20068710001	248.292,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ROZZANO	01743420158	SEMPLIFICATA	B25F21000500001	5.400,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ROZZANO	01743420158	SEMPLIFICATA	B27H21001210001	41.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI RUEGLIO	84003670019	SEMPLIFICATA	E47H20001690005	13.400,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI RUEGLIO	84003670019	SEMPLIFICATA	E49D20000620005	22.400,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	80014630372	SEMPLIFICATA	G21E20000110001	20.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SALEMI	00239730815	SEMPLIFICATA	H67H19001410001	70.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SALEMI	00239730815	SEMPLIFICATA	H67H19001420001	48.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SALEMI	00239730815	SEMPLIFICATA	H67H19001440001	100.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	80014530374	SEMPLIFICATA	H37H20001320005	67.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO	00255330607	SEMPLIFICATA	G13H19000720001	62.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA	02493010587	SEMPLIFICATA	F37B17000100002	67.139,40 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE	84002090714	SEMPLIFICATA	I64H20000500001	95.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SERIATE	00384000162	SEMPLIFICATA	E47H20001560004	15.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SERRAMONACESCA	00219620689	SEMPLIFICATA	J57H20001170001	19.840,00 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	02253930156	SEMPLIFICATA	C47H21001140001	586.655,37 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	02253930156	SEMPLIFICATA	C47H21001150001	412.320,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	80021380631	SEMPLIFICATA	D94H20001300001	96.800,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	80021380631	SEMPLIFICATA	D94H20001360001	96.788,80 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA	00392700787	SEMPLIFICATA	C74H20001410001	20.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TAGLIO DI PO	00197020290	SEMPLIFICATA	F61I19000040004	134.867,43 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TORRE CAJETANI	00303680607	SEMPLIFICATA	J87H19005900001	15.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TORREMAGGIORE	84000710719	SEMPLIFICATA	G33H19000190006	235.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA	00082310574	SEMPLIFICATA	F28F18000020001	50.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI URBANIA	82001210416	SEMPLIFICATA	I27B20001170005	40.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI URBINO	82004510416	SEMPLIFICATA	B37H20002170001	248.779,76 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI URBINO	82004510416	SEMPLIFICATA	B37H21002590001	135.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VALLECORSA	00274990605	SEMPLIFICATA	D39H17000040005	77.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VALSINNI	00315220772	SEMPLIFICATA	J87H19002710001	50.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VALVARRONE	03748850132	SEMPLIFICATA	J72C20000010001	25.147,92 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VALVARRONE	03748850132	SEMPLIFICATA	J75I20000130001	61.273,04 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VILLAMAR	82002010922	SEMPLIFICATA	D27B20000260001	99.500,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	80004090058	SEMPLIFICATA	H83H18000000001	88.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VILLASOR	82002160925	SEMPLIFICATA	B27H20002230001	99.999,90 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	02401760224	SEMPLIFICATA	F51B20000330001	50.000,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	02401760224	SEMPLIFICATA	F51B20000340001	10.794,09 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	02401760224	SEMPLIFICATA	F57H20001990001	33.700,00 €
PNRR	M2C4I2.2	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI VILLETTA BARREA	82000370666	SEMPLIFICATA	G57B20002790001	99.500,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	80001390741	SEMPLIFICATA	I84G20000010001	136.315,34 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI	80000130692	SEMPLIFICATA	D76F19000040002	485.297,70 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO	80000030538	SEMPLIFICATA	F38B20000530001	171.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO	80000030538	SEMPLIFICATA	F42E20000110001	96.554,50 €
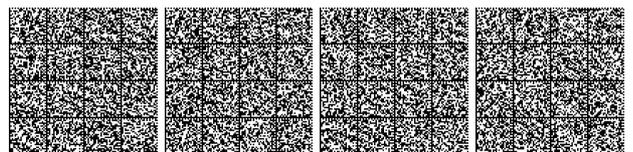
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Procedura di Riallineamento	Codice Unico Progetto	Assegnazione Definitiva
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO	80000030538	SEMPLIFICATA	F51B21000970001	252.207,90 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO	80000030538	SEMPLIFICATA	F51D20000380001	169.879,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO	80000030538	SEMPLIFICATA	F58B20000270001	73.187,60 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO	80000030538	SEMPLIFICATA	F59C20000140001	137.637,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA	80003530591	SEMPLIFICATA	J22G19000360006	150.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	SEMPLIFICATA	E18B20001570001	305.954,56 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	SEMPLIFICATA	E41B21003020001	345.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	SEMPLIFICATA	E45F21000290001	450.617,30 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	SEMPLIFICATA	E47B20001740001	1.588.631,08 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	SEMPLIFICATA	E47H21005240001	23.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	SEMPLIFICATA	E47H21005250001	20.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	SEMPLIFICATA	E48B20001680001	72.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	SEMPLIFICATA	E62C21001200001	137.714,59 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	SEMPLIFICATA	E78B20001280001	9.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	80001210469	SEMPLIFICATA	E87H21005230001	37.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA	01375710363	SEMPLIFICATA	G17B17000120002	96.658,70 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	00443770540	SEMPLIFICATA	J93H19000680001	363.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO	92035800488	SEMPLIFICATA	I33H18000130004	310.124,84 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO	92035800488	SEMPLIFICATA	I33H18000230005	407.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO	92035800488	SEMPLIFICATA	I33H18000280003	408.059,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EM	00209290352	SEMPLIFICATA	C46F19000140001	420.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EM	00209290352	SEMPLIFICATA	C46F19000150001	340.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	SEMPLIFICATA	D12E20000210001	150.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	SEMPLIFICATA	D18B20003760001	94.095,70 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	SEMPLIFICATA	D18B20003770001	83.700,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	SEMPLIFICATA	D33H19000990004	137.899,69 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	00114510571	SEMPLIFICATA	D52E20000250001	265.388,74 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H21B18000430004	730.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H31B18000600001	650.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H31B18000610004	900.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H32E18000240005	840.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H48B21000140003	330.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H51B18000400006	119.855,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H57B18000110004	709.755,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H58B21000080003	330.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H65H21000150003	300.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H65H21000160003	40.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H65H21000170003	90.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H67H21004190003	130.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H68B21000160003	245.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H68B21000180003	210.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H68B21000230003	230.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H68I21003010003	290.000,00 €
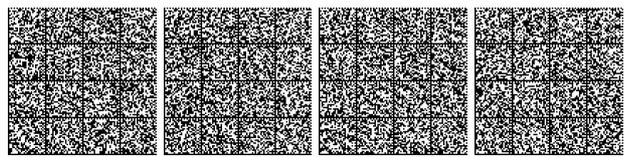
Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Procedura di Riallineamento	Codice Unico Progetto	Assegnazione Definitiva
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H78B21000160003	110.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H88B21000110003	210.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H88B21000120003	90.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H91B18000520004	285.656,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H93H18000130000	329.366,40 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	01263370635	SEMPLIFICATA	H98B21000130003	310.000,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ANCONA	00351040423	SEMPLIFICATA	E31B21014470006	147.734,36 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ANCONA	00351040423	SEMPLIFICATA	E38I22000080006	218.400,00 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI BUSCA	80003910041	SEMPLIFICATA	G35E22000030006	88.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CARAGLIO	00468880042	SEMPLIFICATA	C93H19000920002	2.050.000,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE	00320090798	SEMPLIFICATA	H37H21001560001	97.833,41 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI COMISO	82000870889	SEMPLIFICATA	H54I19000250001	120.000,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI FAUGLIA	00389450503	SEMPLIFICATA	C21B21003960001	143.070,00 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI FORTE DEI MARMI	00138080460	SEMPLIFICATA	F21B22000330008	30.464,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GIANICO	81001550177	ORDINARIA	C45E22000060006	691.014,14 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GIUSTENICE	00336100094	SEMPLIFICATA	H71B18000650001	199.999,90 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI GUASILA	80007250923	SEMPLIFICATA	H11B21001320005	70.000,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO	00188400568	SEMPLIFICATA	I71B21001780001	118.982,39 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI LODRINO	00878650175	SEMPLIFICATA	F64E22000300006	19.312,60 €
PNRR	M4C1I1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI LODRINO	00878650175	SEMPLIFICATA	F61B22001340006	50.000,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI MOIANO	00141040626	SEMPLIFICATA	H45E22000150006	247.525,92 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	00358440717	SEMPLIFICATA	D65E22000040006	39.365,76 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	84001170228	SEMPLIFICATA	F84E22000450006	93.787,91 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	84001170228	SEMPLIFICATA	F84E22001050006	373.928,10 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	00095400933	SEMPLIFICATA	E11B21001080001	326.445,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	81002570927	SEMPLIFICATA	D39J22000530004	163.830,78 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	02253930156	SEMPLIFICATA	C47H21000810001	300.000,00 €
PNRR	M4C1I1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	COMUNE DI VILLA LITERNO	81000610618	SEMPLIFICATA	E71B22001060006	139.000,00 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	80000810863	SEMPLIFICATA	G54D22000130006	80.000,00 €
PNRR	M5C2I2.3.1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REGIONE PUGLIA	80017210727	ORDINARIA	I84E21000350009	2.008.297,50 €
PNRR	M5C3I1.1.1	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI AIROLA	80000170623	ORDINARIA	F18C22000230006	148.551,64 €
PNRR	M5C3I1.2	PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	COMUNE DI NICOLOSI	00147070874	ORDINARIA	J41B22002480001	39.937,07 €
PNRR	M5C2I3.1	PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	COMUNE DI AGRIGENTO	00074260845	ORDINARIA	G45E22000300006	500.000,00 €
PNRR	M5C2I3.1	PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	COMUNE DI BENEVENTO	00074270620	ORDINARIA	J83I22000100006	60.000,00 €
PNRR	M5C2I3.1	PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	COMUNE DI BENEVENTO	00074270620	ORDINARIA	J85B22000290006	440.000,00 €
PNRR	M5C2I3.1	PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	COMUNE DI L'AQUILA	80002270660	ORDINARIA	C15B22000060001	143.700,00 €
PNRR	M5C2I3.1	PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	COMUNE DI L'AQUILA	80002270660	ORDINARIA	C15B22000070001	522.160,00 €
PNRR	M5C2I3.1	PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	COMUNE DI PAVIA	00296180185	ORDINARIA	G15B22000040001	1.415.365,82 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA	02201130610	ORDINARIA	C25F21002470001	7.095.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILIPON	06854100630	ORDINARIA	H65F22000450001	1.714.804,81 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA	03051890832	ORDINARIA	H45F21003510006	868.547,70 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO	05841790826	ORDINARIA	I76G21003000006	69.054,35 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI	04612750481	ORDINARIA	D12C22000180006	1.135.762,00 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Procedura di Riallineamento	Codice Unico Progetto	Assegnazione Definitiva
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI	04612750481	ORDINARIA	D17H22000560003	1.440.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	ORDINARIA	H82C22000080006	541.680,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	ORDINARIA	H82C22000090006	519.720,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	ORDINARIA	H82C22000100006	634.400,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	ORDINARIA	H82C22000110006	616.100,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	ORDINARIA	H82C22000120006	616.100,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	02241740360	ORDINARIA	F91B21006050001	8.000.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA	03499370710	ORDINARIA	G35F22000440006	1.969.875,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI	06534340721	ORDINARIA	D51B22001110001	801.955,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI	06534340721	ORDINARIA	D91B22000520001	2.265.955,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 (RIVOLI, PINEROLO)	09735650013	ORDINARIA	H12C22000110001	775.500,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST	02198590503	ORDINARIA	J85F22000870001	1.603.466,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST	02198590503	ORDINARIA	J85F22000880001	826.860,50 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO	02570930848	ORDINARIA	C61B22001760006	569.003,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA	01151150867	ORDINARIA	G71B21010230006	1.454.000,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA	01151150867	ORDINARIA	G71B21010240006	1.265.450,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA	01151150867	ORDINARIA	G71B21010260006	1.025.730,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA	01151150867	ORDINARIA	G75F21001650006	1.202.355,32 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA	01151150867	ORDINARIA	G91B21007790006	1.346.658,31 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	03051870834	ORDINARIA	J41B22002660001	353.222,80 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	03051870834	ORDINARIA	J62C22000390001	349.935,00 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	03051870834	ORDINARIA	J81B22001960001	582.693,10 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	01661590891	ORDINARIA	J51B22000770001	335.888,49 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	01661590891	ORDINARIA	J61B22001300001	1.499.680,53 €
PNC	PNC-C.7	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE	91091240118	ORDINARIA	F81B21002570008	3.296.182,20 €
PNC	PNC-C.8	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE	91091240118	ORDINARIA	F41B21002080001	9.625.310,85 €
PNC	PNC-C.7	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE	00117040824	ORDINARIA	I94D19000000005	3.818.201,03 €
PNC	PNC-C.7	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE	93083840897	ORDINARIA	C67I14000010001	6.592.899,41 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI LA SPEZIA	00211160114	SEMPLIFICATA	G43D21005110001	33.513,62 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	00231450651	SEMPLIFICATA	H48I21002270001	532.440,00 €

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Procedura di Riallineamento	Codice Unico Progetto	Assegnazione Definitiva
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA	83001090188	SEMPLIFICATA	H48I21002150002	127.134,86 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO	00054610704	ORDINARIA	B81B21012620001	900.340,70 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO	00054610704	ORDINARIA	B96G21060200001	33.298,26 €
PNC	PNC-C.13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI MESSINA	00081730830	ORDINARIA	J39J21014580001	1.346.000,00 €
Commissari straordinari ex art. 4, DL n.32/2019		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE	00117040824	ORDINARIA	I74I20000260005	6.404.639,61 €
						Totale Contributi Concessi:	112.427.351,76 €
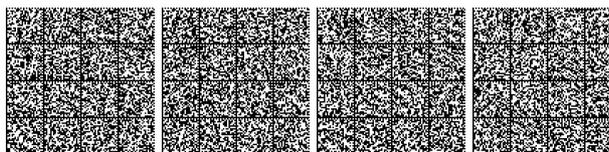
ALLEGATO 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze

FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI
ELENCO INTERVENTI AMMESSI
ex art. 1, comma 375, lett. e, L. 197/2022

II SEMESTRE 2023

Ambito	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO	92116650349	4758	B21B20001130002	954.691,87 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	4787	F31B19000340001	660.781,95 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	4791	F61B23000130001	6.323.693,16 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	5128	F71B16000820001	1.220.800,00 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	80208450587	5129	F81B16001030001	4.169.250,00 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	COMUNE DI CAMPOBASSO	00071560700	4658	D32I16000300001	2.100.735,57 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	COMUNE DI CAMPOBASSO	00071560700	5149	D33B18000180001	224.166,11 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	COMUNE DI MONTEROTONDO	80140110588	4664	I91D17000050002	423.471,17 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	COMUNE DI MONTEROTONDO	80140110588	4665	I91D17000060002	1.695.000,00 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	COMUNE DI MONTEROTONDO	80140110588	4747	I91D17000040002	391.069,98 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE	80000590655	4977	D27H21005500005	1.432.016,90 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	02573290422	4740	B26D20000110001	1.121.038,05 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	02573290422	4796	B56D20000200001	1.361.198,10 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	02573290422	4831	B81B21001150002	246.514,12 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	02573290422	5160	B56D20000210001	1.039.192,84 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	5059	J44J22000150001	9.684.942,48 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	5073	J44C20000000001	5.623.655,77 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	5074	J11H03000150001	854.485,14 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	5075	J24C20000000009	7.232.123,63 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	5076	J44C19000040009	7.339.068,22 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	5295	J84H17000290001	909.329,63 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	5471	J61J20000180008	1.572.298,85 €
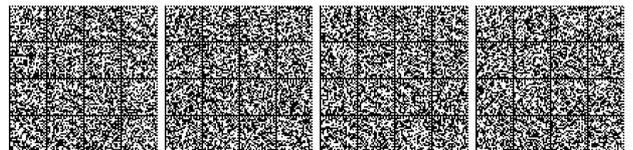
Ambito	Soggetto Attuatore	CF/P.Iva	Codice Domanda	Codice Unico Progetto	Contributo Concesso
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	5474	J11H92000000008	3.695.122,46 €
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01585570581	5475	J84J23000230001	22.514.472,40 €
				Totale Contributi Concessi:	**82.789.118,40 €**
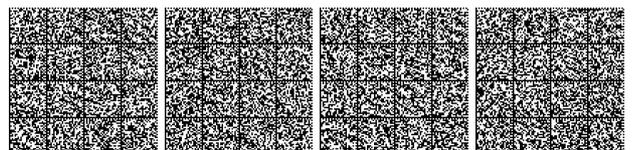
ALLEGATO 5

FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI
FABBISOGNO PER AMMINISTRAZIONE ISTANTE

RIEPILOGO II SEMESTRE 2023

ALLEGATO 1

DOMANDE AMMESSE IN AMBITO PNRR	**Contributo Concesso**
MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	868.573,59 €
MINISTERO DELLA CULTURA	340.210,47 €
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.626.175,62 €
MINISTERO DELLA SALUTE	62.340.868,91 €
MINISTERO DELL'INTERNO	81.128.384,10 €
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	92.005.784,66 €
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	669.041.221,10 €
PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	5.105.230,43 €
PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	5.984.000,00 €
PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	806.025,26 €
Totale Contributi Concessi	***924.246.474,14 €***

DOMANDE AMMESSE IN AMBITO PNC	**Contributo Concesso**
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	236.455.877,16 €
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.030.000,00 €
MINISTERO DELLA SALUTE	25.405.053,17 €
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	101.218.281,23 €
Totale Contributi Concessi	***365.109.211,56 €***

DOMANDE AMMESSE IN AMBITO COMMISSARI STRAORDINARI ex art. 4, DL n.32/2019	**Contributo Concesso**
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	156.235.072,72 €
Totale Contributi Concessi	***156.235.072,72 €***

Totale Allegato 1	***1.445.590.758,42 €***

ALLEGATO 2

ORDINARIA

DOMANDE AMMESSE IN AMBITO PNRR	Contributo Concesso
MINISTERO DELL'INTERNO	140.000,00 €
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	691.014,14 €
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2.008.297,50 €
PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE	188.488,71 €
PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	3.081.225,82 €
Totale Contributi Assegnati	***6.109.026,17 €***

DOMANDE AMMESSE IN AMBITO PNC	Contributo Concesso
MINISTERO DELLA SALUTE	41.479.396,91 €
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	25.612.232,45 €
Totale Contributi Assegnati	***67.091.629,36 €***

DOMANDE AMMESSE IN AMBITO COMMISSARI STRAORDINARI ex art. 4, DL n.32/2019	Contributo Concesso
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	6.404.639,61 €
Totale Contributi Assegnati	***6.404.639,61 €***

Totale Riallineamento Ordinaria	***79.605.295,14 €***

SEMPLIFICATA

DOMANDE AMMESSE IN AMBITO PNRR	Contributo Concesso
MINISTERO DELLA CULTURA	448.229,82 €
MINISTERO DELL'INTERNO	11.346.502,55 €
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	20.334.235,77 €
Totale Contributi Assegnati	***32.128.968,14 €***

DOMANDE AMMESSE IN AMBITO PNC	Contributo Concesso
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	693.088,48 €
Totale Contributi Assegnati	***693.088,48 €***

Totale Riallineamento Semplificata	***32.822.056,62 €***

Totale Allegato 2	***112.427.351,76 €***

ALLEGATO 3

DOMANDE AMMESSE IN AMBITO:	**Contributo Concesso**
Interventi integralmente finanziati con risorse statali	82.789.118,40 €
Totale Contributi Concessi	***82.789.118,40 €***

Totale Allegati 1, 2, 3	***1.640.807.228,58 €***

23A05976
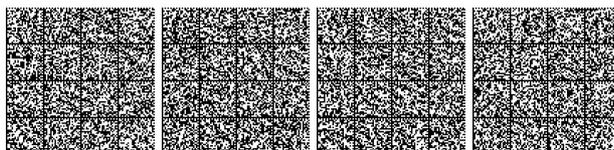
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 settembre 2023.

Disciplina degli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, per il finanziamento dei progetti funzionali alle esigenze di sicurezza nazionale.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808 riguardante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico»;

Visto l'art. 346, comma 1, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2014 recante «Orientamenti e criteri per il ricorso all'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante «Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2019 recante i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché per la definizione delle spese per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica;

Ritenuto necessario abrogare il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 dicembre 2019 e contestualmente definire una nuova disciplina, nel quadro degli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, per i progetti funzionali a esigenze di sicurezza nazionale, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento dell'industria aerospaziale nazionale nel mutato scenario geopolitico internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

c) «progetti 808 essenziali per la sicurezza nazionale»: progetti di ricerca e sviluppo il cui finanziamento secondo le modalità previste nel presente decreto, sia compatibile con quanto disposto dall'art. 346, comma 1, lettera *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) «procedura per il ricorso all'art. 346»: procedura per il ricorso all'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2104;

e) «decreto ministeriale 2 luglio 2019»: decreto ministeriale 2 luglio 2019 recante i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché per la definizione delle spese per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica;

f) «Registro nazionale delle imprese e consorzi d'imprese»: Registro nazionale delle imprese e consorzi d'imprese (RNI), istituito presso il Ministero della difesa dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di censire le imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento;

g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005 con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla vigente disciplina comunitaria in materia (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);

h) «Comitato 808»: Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985;

i) «organismo di ricerca»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

j) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il *software* e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (rete organizzata di risorse);

k) «TRL»: *Technology Readiness Level.* Indice basato su una scala di valori da 1 a 9, definiti come segue:

1. Osservazione dei principi di base;
2. Formulazione dei concetti di base;
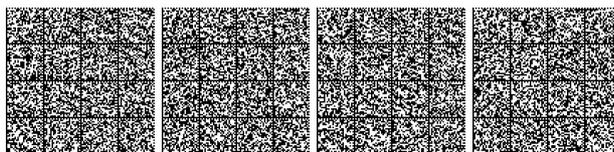
3. Verifica analitica e sperimentale del concetto tecnologico e/o delle sue caratteristiche;

4. Validazione, in laboratorio, di componenti;

5. Validazione, in ambiente significativo, di componenti;

6. Dimostrazione con prototipo di sistema/sottosistema in ambiente significativo;

7. Dimostrazione con prototipo di sistema in ambiente operativo;

8. Qualificazione al volo;

9. Sistema in servizio e missione completata con successo.

Art. 2.

Finalità

Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti 808 essenziali per la sicurezza nazionale, ai sensi dell'art. 346, comma 1, lettera *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

Imprese ammissibili

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 6 le imprese che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale, ovverosia che, nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda, abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attività di costruzione e trasformazione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici.

2. Tali imprese devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere una stabile organizzazione in Italia;

b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro nazionale delle imprese e consorzi d'imprese;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

e) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 249/1 del 31 luglio 2014.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità è demandata al Ministero.

4. Le imprese di cui al presente articolo possono presentare i progetti di cui all'art. 5 anche congiuntamente fra loro, a condizione che le imprese associate non siano superiori a cinque.

5. In tal caso i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente con l'articolazione e gli obiettivi del progetto; deve essere inoltre individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza delle imprese partecipanti.

Art. 4.

Aree tecnologico produttive di intervento

1. Per le finalità del presente decreto e ai fini della presentazione e valutazione dei progetti, sono individuate le seguenti aree tecnologico-produttive, con riferimento al settore aerospaziale:

a) velivoli a pilotaggio remoto per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione, compresi quelli idonei a operare a media quota con lunga autonomia (UAV MALE) e per combattimento (UCAV);

b) sistemi di addestramento aeronautico militare intermedio e avanzato;

c) sistemi/velivoli ad ala fissa da combattimento di sesta generazione;

d) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni;

e) sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione;

f) componenti *Radar* Assorbenti (RAM), *radome Frequency Selective Surface* (FSS), componenti in materiali a bassa tracciabilità infrarossa e/o acustica;

g) componenti ad alto grado termico per motori aeronautici e spaziali;

h) sistemi *Active Eletronically Scanned Array* (AESA) e di rivelazione ad onde millimetriche con relative tecnologie e componenti elettronici integrati;

i) sistemi con o senza equipaggio idonei a contrastare le minacce da ordigni esplosivi improvvisati (IED);

j) sensori acustici attivi e passivi, sensori integrati elettroottici e radar multi spettrali a scansione elettronica;

k) sistemi con capacità C4ISR operative complesse e di difesa cibernetica;

l) sistemi di guerra elettronica, acustica e contrasto alle minacce IR (DIRCM);

m) sistemi crittografici di nuova generazione e relativi algoritmi di cifratura;

n) dispositivi di guida e sensori per sistemi ISR e d'armamento con o senza equipaggio, con particolare riferimento a quelli *stand-off;*

o) sistemi AI per l'ottimizzazione multi fisica di un sistema da combattimento a bassa osservabilità;

p) sistemi per il supporto alla navigazione, anche in contesto *Global Navigation Satellite System* (GNSS)-*denied* (*Assured PNT)*;

q) algoritmi per l'elaborazione avanzata di dati/informazioni provenienti da sensori multipli *(on-board ed off-board);*

r) sistemi di supporto all'interazione/collaborazione tra pilota e velivolo e/o e sciami di velivoli unmanned cooperanti;

s) sistemi autonomi;

t) sistemi di propulsione aeronautici e relativi sottosistemi per velivoli di sesta generazione;

u) sistemi di generazione e gestione efficiente dell'energia elettrica a bordo del velivolo in ottica *«more-electric aircraft»*;

v) sistemi e tecnologie innovative di comunicazione *Low Probability of Detection* (LPD) e *Low Probability of Intercept* (LPI) *Line of sight* (LOS) e *Beyond Line of sight* (BLOS) *intra*-velivolo, tra velivoli e verso terra;
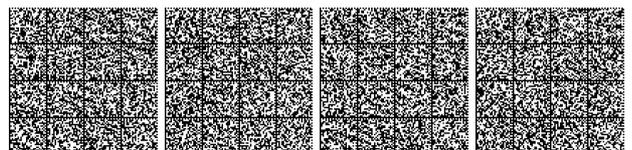
w) sistemi avionici resilienti ad attacchi *cyber*;

x) sistemi e tecnologie a supporto della prognostica e della manutenzione predittiva di componenti e sistemi militari;

y) sistemi per l'addestramento avanzato di piloti (a terra ed in volo) e manutentori;

z) sistemi d'arma ad energia diretta *laser*;

aa) microchip.

2. Con direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy potranno essere aggiornate le aree tecnologico-produttive sopra indicate.

Art. 5.

Progetti, costi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 6 i progetti 808 essenziali per la sicurezza nazionale, ai sensi dell'art. 346, comma 1, lettera *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si pongano l'obiettivo di sviluppare, nell'ambito delle aree tecnologico produttive di cui al precedente articolo 4, sistemi, sottosistemi e componenti raggiungendo un TRL non inferiore a sei e non superiore a otto.

2. In ragione dell'elevato livello di finanziamento pubblico concedibile, del carattere innovativo dei progetti e della necessità di mitigarne il rischio tecnico, il loro sviluppo dovrà essere articolato in fasi della durata minima di un anno solare, ciascuna caratterizzata dal raggiungimento di obiettivi e risultati intermedi, da specificare e dettagliare all'atto di presentazione della proposta. Alla verifica di tali obiettivi si provvede secondo le procedure definite nel decreto direttoriale di cui all'art. 8 ed in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 luglio 2019. All'esito favorevole di tali verifiche, il Ministero conferma il regolare svolgimento della successiva fase progettuale; in caso contrario, il Ministero dispone la conclusione del progetto.

3. Per i progetti di cui al primo periodo sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di costi e spese sostenuti per la loro realizzazione, a partire dall'esercizio finanziario dell'anno di presentazione della proposta progettuale allo sportello di cui all'art. 8:

a) costi di personale, riferibili a personale tecnico, ricercatori e altro personale ausiliario, dipendente o in rapporto di collaborazione, direttamente impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto;

c) costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del *know-how*, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) costi dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto;

e) spese generali, definite secondo quanto disposto nel decreto direttoriale di cui all'art. 8.

4. Non sono ammessi al finanziamento progetti comportanti costi, riconosciuti ammissibili, inferiori a 5 milioni di euro se presentati da singole imprese o a 7 milioni di euro se presentati da imprese associate.

5. I progetti devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni.

6. Su richiesta motivata delle imprese beneficiarie, il Ministero può concedere proroghe del termine di ultimazione del progetto fino ad un massimo di complessivi trentasei mesi.

Art. 6.

Finanziamenti agevolati

1. Per i progetti di cui all'art. 5 sono concessi finanziamenti a tasso zero nella misura massima del 100% dei costi/spese ammissibili.

2. I finanziamenti concessi sulla base del presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in qualsiasi forma, per i medesimi costi.

Art. 7.

Analisi istruttoria e valutazione delle proposte progettuali

1. Il Ministero, successivamente alla ricezione della domanda di finanziamento, avvia la procedura per il ricorso all'art. 346. Nelle more della conclusione della suddetta procedura, il Ministero, in collaborazione con i membri esperti del Comitato 808 e sulla base di un processo negoziale con le imprese proponenti, effettua un'istruttoria tecnico amministrativa durante la quale le modalità di realizzazione del progetto possono essere modificate. All'esito di questo processo negoziale e della positiva conclusione della procedura per il ricorso all'art. 346, le proposte progettuali sono sottoposte alla valutazione e al parere del Comitato 808, ai fini della concessione del finanziamento.

2. Nella valutazione delle proposte progettuali si terrà conto dei seguenti elementi:

a) innovatività del progetto;

b) qualità tecnica della proposta progettuale;

c) capacità tecnica dell'impresa proponente;

d) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;

e) solidità del *business plan* e/o del *business model* associato al progetto.

Art. 8.

Sportello per la presentazione delle proposte progettuali

1. Con decreto del direttore generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive è predisposto presso il Ministero uno sportello per la presentazione delle domande di finanziamento.

2. Con il decreto di cui al presente articolo sono anche definite:

a) le modalità di presentazione delle domande di finanziamento ed i contenuti delle proposte progettuali;

b) le modalità di applicazione dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 7;

c) le modalità di calcolo dei costi ammissibili di cui all'art. 5;
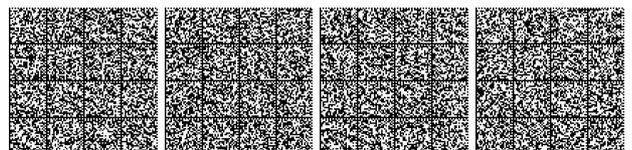
d) le percentuali di finanziamento dei costi del progetto, nei limiti di cui all'art. 6;

e) le modalità di gestione e monitoraggio delle fasi di realizzazione dei progetti.

3. Le informazioni contenute nei documenti prodotti per le finalità del presente decreto, qualora non rechino una classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 sono comunque trattate con modalità che ne tutelino la riservatezza e ne consentano la conoscibilità soltanto ai soggetti che hanno necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni o incarichi istituzionali.

Art. 9.

Concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi con decreto del Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

2. I finanziamenti possono essere concessi anche a singole fasi dei progetti, fermo restando che la prosecuzione del finanziamento delle ulteriori fasi di progetto, fino alla conclusione, è subordinata alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

3. Su richiesta dell'impresa beneficiaria può essere concessa un'anticipazione nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo, escutibile a prima richiesta.

4. Con successivi decreti, in relazione agli stati di avanzamento dei progetti, sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle imprese beneficiarie, è determinato a consuntivo l'importo del finanziamento effettivo che è erogato, coerentemente con il piano indicato nel decreto di concessione, in una o più quote annuali in relazione alle disponibilità pluriennali delle risorse sul bilancio del Ministero.

Art. 10.

Restituzione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 6 devono essere restituiti, senza interessi, dalle imprese beneficiarie nella misura del 20% dell'importo erogato per le grandi imprese e del 10% per le PMI.

2. La percentuale di restituzione dell'importo erogato può essere portata anche per le grandi imprese al 10% nel caso in cui risultino da esse presentate e ammesse a consuntivo finale, spese per un valore maggiore o uguale al 25% dei costi del progetto relative a:

a) contratti di sub fornitura stipulati con PMI in possesso dei requisiti di ammissibilità ai finanziamenti di cui all'art. 3, ad eccezione di quanto previsto alla lettera *b)*;

b) servizi di ricerca contrattuale forniti da organismi di ricerca e infrastrutture di ricerca.

3. La restituzione è effettuata in dieci rate annuali costanti a decorrere dall'anno successivo all'erogazione a saldo del finanziamento, fatta salva la facoltà di prevedere, su istanza delle imprese, la restituzione delle somme dovute in un numero di rate annuali inferiore a dieci. In alternativa, le imprese possono optare, in fase di presentazione della domanda, per una decurtazione del finanziamento di cui all'art. 6 di importo pari alla percentuale di finanziamenti da restituire.

4. Le modalità di restituzione possono essere modificate (ove applicabile) solo per straordinari motivi connessi ad eventuali situazioni di difficoltà economica e finanziaria dell'impresa beneficiaria.

Art. 11.

Variazioni

1. Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero e accompagnate da idonea documentazione e relazione tecnica.

2. Il Ministero, qualora le variazioni siano tali da modificare sostanzialmente il progetto approvato, si riserva di sottoporle all'esame del Comitato e di adottare i provvedimenti del caso, ivi compresa la revoca, anche parziale, del finanziamento (con annessa ridefinizione del piano delle restituzioni in funzione delle somme erogate).

Art. 12.

Accertamenti, monitoraggio e valutazione d'impatto

1. Per le attività di controllo e monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti si applica quanto previsto dal decreto ministeriale 2 luglio 2019. In particolare, oltre alle preordinate verifiche di obiettivi e risultati intermedi di ciascuna fase progettuale, di cui all'art. 5, il Ministero può disporre, anche a campione, in qualsiasi momento, ulteriori accertamenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei requisiti e delle condizioni di fruizione del finanziamento. A tal fine, l'impresa beneficiaria deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i tre anni successivi al completamento del progetto finanziato.

2. Nei dieci anni successivi alla conclusione del progetto le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui all'art. 6, sono tenute, su richiesta del Ministero, a fornire dati ed informazioni sull'impatto e sui risultati della loro realizzazione.

Art. 13.

Revoche

1. Il Ministero dispone la revoca, anche parziale del finanziamento concesso nel caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, sia soggettivi che riferiti al programma, ovvero di documentazione irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) mancata realizzazione del progetto, fatti salvi casi di forza maggiore;

c) sopravvenute modifiche societarie o riguardanti la situazione economica e finanziaria dell'impresa tali da compromettere o rendere impossibile il completamento del progetto finanziato e/o la restituzione del finanziamento concesso.

2. Il Ministero dispone la revoca nei casi in cui, anche nel periodo di restituzione del finanziamento, vengano meno le condizioni e il requisito della stabile organizzazione in Italia dell'impresa beneficiaria.
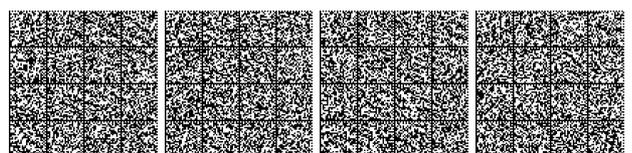
3. Il Ministero dispone la revoca parziale relativamente alle fasi non svolte del progetto, nel caso di sua anticipata conclusione, di cui al precedente art. 5.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Alla concessione dei finanziamenti di cui al presente decreto si provvede con le risorse destinate al finanziamento della legge n. 808 del 24 dicembre 1985.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce integralmente il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 dicembre 2019.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1402

23A05977

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 ottobre 2023.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Fetcroja». (Determina n. DG/404/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 690/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 149 del 24 giugno 2021, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Fetcroja»;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per il medicinale FETCROJA, in relazione al periodo dal 25 giugno 2021 al 20 marzo 2023, l'azienda Shionogi BV dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina (pari a euro 11.462.198,26), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche* entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *payback* 1,83 % - alle Regioni», specificando comunque nella causale: «DET. DG404/2023._ tetto di spesa _FETCROJA._. 25 giugno 2021 - 20 marzo 2023».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 ottobre 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO *1*
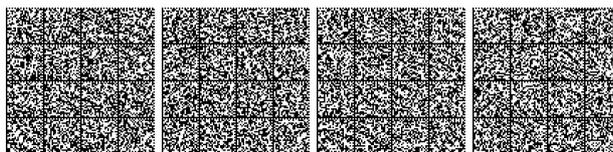
Ripartizione regionale

Ditta: SHIONOGI BV

Specialità medicinale: FETCROJA

	Ammontare
ABRUZZO	352.603,75 €
BASILICATA	52.694,22 €
CALABRIA	401.591,98 €
CAMPANIA	1.138.544,55 €
EMILIA ROMAGNA	690.137,24 €
FRIULI VENEZIA GIULIA	127.548,41 €
LAZIO	1.103.927,45 €
LIGURIA	463.216,30 €
LOMBARDIA	1.322.332,97 €
MARCHE	542.768,32 €
MOLISE	- €
PIEMONTE	844.078,05 €
PROV. AUTON. BOLZANO	- €
PROV. AUTON. TRENTO	10.444,08 €
PUGLIA	949.041,12 €
SARDEGNA	230.991,19 €
SICILIA	1.274.694,49 €
TOSCANA	1.021.572,79 €
UMBRIA	278.958,22 €
VALLE D'AOSTA	8.812,20 €
VENETO	648.240,94 €
ITALIA	**€ 11.462.198,26**

23A05979

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina IP n. 474 del 28 luglio 2023, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diclobak».

Estratto determina IP n. 649 dell'11 ottobre 2023

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 474 del 28 luglio 2023, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale DICLOABAK, 1 mg/ml, Krople Do Oczu, Roztwor 1 flacone da 10 ml dalla Polonia con numero di autorizzazione 14116, importatore BB Farma S.r.l., confezione autorizzata: DICLOABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce , Codice A.I.C. n. 050423019 (in base 10) 1J2T7C(in base 32) , il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 205 del 2 settembre 2023, ove riportato:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DICLOABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce. Codice A.I.C.: 050423019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

leggasi:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DICLOABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce. Codice A.I.C.: 050423019.

Classe di rimborsabilità: C.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05931

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Cefazolina, «Cefazolina Phagecon».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 229 del 17 ottobre 2023

Procedura europea n. PT/H/2725/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFAZOLINA PHAGECON, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Phagecon Serviços e Consultoria Farmaceutica LDA, con sede legale e domicilio fiscale in Avenida Jose Malhoa n 2 Edificio Malhoa Plaza 3º Piso Escritorio 3.7, Lisbona, Portogallo;

Confezioni:

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 050632013 (in base 10) 1J95BF (in base 32)

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 100 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 050632025 (in base 10) 1J95BT (in base 32)

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 050632037 (in base 10) 1J95C5 (in base 32)

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 100 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 050632049 (in base 10) 1J95CK (in base 32)

Principio attivo: Cefazolina

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

LDP-Laboratorios Torlan, S.A.

Ctra de Barcelona, 135-B, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcellona, Spagna

Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A.

Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lotes 8, 15 & 16, 3450-232 Mortágua, Portogallo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del
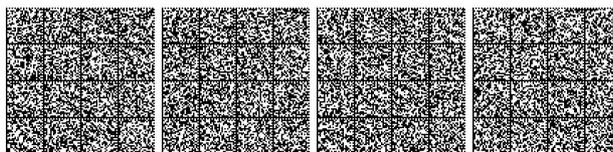
quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 10 marzo 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05932

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levotiroxina, «Levotiroxina Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 682/2023 del 20 ottobre 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/888.

Cambio nome: C1B/2023/2067.

Numero procedura europea: AT/H/0784/IB/022/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Aristo Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strasse, 8-10, D 13435, Germania (DE).

Medicinale: LEVOTIROXINA ARISTO.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«25 microgrammi compresse» 15 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021010;

«25 microgrammi compresse» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021022;

«25 microgrammi compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021034;

«25 microgrammi compresse» 50 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021046;

«25 microgrammi compresse» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021059;

«25 microgrammi compresse» 84 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021061;

«25 microgrammi compresse» 100 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021073;

«50 microgrammi compresse» 15 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021085;

«50 microgrammi compresse» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021097;

«50 microgrammi compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021109;

«50 microgrammi compresse» 50 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021111;

«50 microgrammi compresse» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021123;

«50 microgrammi compresse» 84 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021135;

«50 microgrammi compresse» 100 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021147;

«100 microgrammi compresse» 15 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021150;

«100 microgrammi compresse» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021162;

«100 microgrammi compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021174;

«100 microgrammi compresse» 50 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021186;

«100 microgrammi compresse» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021198;

«100 microgrammi compresse» 84 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021200;

«100 microgrammi compresse» 100 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021212;

«200 microgrammi compresse» 15 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021224;

«200 microgrammi compresse» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021236;

«200 microgrammi compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021248;

«200 microgrammi compresse» 50 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021251;

«200 microgrammi compresse» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021263;

«200 microgrammi compresse» 84 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021275;

«200 microgrammi compresse» 100 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021287;

«25 microgrammi compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021299;

«50 microgrammi compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021301;

«100 microgrammi compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021313;

«200 microgrammi compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021325;

«75 microgrammi compresse» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021337;

«75 microgrammi compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021349;

«75 microgrammi compresse» 50 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021352;

«75 microgrammi compresse» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021364;

«75 microgrammi compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021376;

«75 microgrammi compresse» 100 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021388;

«125 microgrammi compresse» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021390;

«125 microgrammi compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021402;

«125 microgrammi compresse» 50 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021414;

«125 microgrammi compresse» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021426;
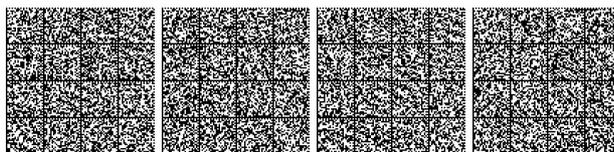
«125 microgrammi compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021438;

«125 microgrammi compresse» 100 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021440;

«150 microgrammi compresse» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021453;

«150 microgrammi compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021465;

«150 microgrammi compresse» 50 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021477;

«150 microgrammi compresse» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021489;

«150 microgrammi compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021491;

«150 microgrammi compresse» 100 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021503;

«25 microgrammi compresse» 25 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021515;

«50 microgrammi compresse» 25 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021527;

«75 microgrammi compresse» 25 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021539;

«100 microgrammi compresse» 25 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021541;

«125 microgrammi compresse» 25 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021554;

«150 microgrammi compresse» 25 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021566;

«200 microgrammi compresse» 25 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 046021580,

alla società DOC Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: LEVOTIROXINA DOC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05933

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di lorazepam, «Lorazepam Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 681/2023 del 20 ottobre 2023

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio dei medicinale LORAZEPAM SANDOZ anche nelle confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 035877 048 - «1 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL (codice base 32 126W5S).

A.I.C. n. 035877 051 - «2,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL (codice base 32 126W5V).

Principio attivo: lorazepam;

Codice pratica: N1B/2023/602;

Titolare A.I.C.: società Sandoz S.p.A., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio, VA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR- medicinali soggetti all' obbligo di prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioniil foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05934

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fulvestrant, «Fulvestrant EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 676/2023 del 20 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo IA A7), eliminazione del sito responsabile del rilascio dei lotti Stadapharm Gmbh;

una variazione tipo IA B.II.e.5.a.1), con la conseguente immissione in commercio del medicinale FULVESTRANT EG nella confezione di seguito indicata:

confezione:

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite + 4 aghi sterili ipodermici» - A.I.C. n. 047859044 (base 10) 1FNKC4 (base 32).

Principio attivo: fulvestrant.

Codice pratica: C1A/2023/2158.

Codice di procedura europea: DE/H/5465/IA/006/G.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale n. 12432150154), con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6, 20136, Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologi).
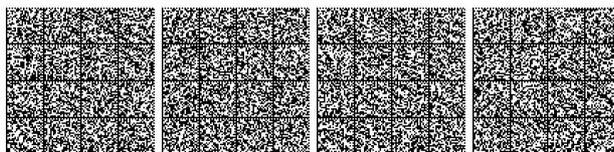
Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05935

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levomepromazina maleato, «Nozinan».

Estratto determina AAM/PPA n. 683/2023 del 20 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* per medicinali a base di fenotiazine approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

due variazioni tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo per aggiunta di due nuove ADRs, relativamente al medicinale NOZINAN.

Confezioni:

A.I.C. n.

015228012 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

015228024 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Codice di procedura europea: FI/H/xxxx/WS/108.

Codice pratica: VN2/2022/101.

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a. (codice fiscale n. 02062550443), con sede legale e domicilio fiscale in via Piceno Aprutina n. 47, 63100, Ascoli Piceno, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05936

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Pimecrolimus, «Elidel».

Estratto determina AAM/PPA n. 686/2023 del 20 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS) Danimarca:

DK/H/339/001/II/075 - Variazione di tipo II - C.I.6.a) modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche - Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata: estensione della popolazione *target*:

da «Trattamento della dermatite atopica lieve o moderata a partire dai 2 anni di età»,

a «Trattamento della dermatite atopica lieve o moderata a partire dai 3 mesi di età».

Modifiche dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 1, 2 e 3 del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale ELIDEL nelle confezioni attualmente autorizzate in classe C di seguito riportate:

confezioni:

036006017 - crema 1% tubo in alluminio da 15 g;

036006031 - crema 1% tubo in alluminio da 60 g;

036006043 - crema 1% tubo in alluminio da 100 g.

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited con sede legale in Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublino 15, Irlanda.

Codice di procedura europea: DK/H/339/001/II/075.

Codice pratica: VC2/2020/570.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle seguenti confezioni:

da:

036006017 - crema 1% tubo in alluminio da 15 g;

036006029 - crema 1% tubo in alluminio da 30 g;

036006031 - crema 1% tubo in alluminio da 60 g;

036006043 - crema 1% tubo in alluminio da 100 g,

a:

036006017 - «1 mg/g crema» tubo in Al da 15 g;

036006029 - «1 mg/g crema» tubo in Al da 30 g;

036006031 - «1 mg/g crema» tubo in Al da 60 g;

036006043 - «1 mg/g crema» tubo in Al da 100 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05937

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piroxicam, «Feldene» e «Feldene Fast».

Estratto determina AAM/PPA n. 684/2023 del 20 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4): modifica del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per implementazione del CCDS;

relativamente ai medicinali di seguito indicati:

FELDENE;

confezioni:

A.I.C. n.:

024249029 - «20 mg capsule rigide» 30 capsule;

024249031 - «20 mg supposte» 10 supposte;

024249056 - «20 mg compresse solubili» 30 compresse;

024249068 - «20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 1 ml;

FELDENE FAST;

confezioni:

A.I.C. n.:

028437022 - «20 mg compresse sublinguali» 20 compresse;

028437034 - «20 mg compresse sublinguali» 5 compresse.

Codice di procedura europea: AT/H/xxxx/WS/201.

Codice pratica: VN2/2022/85.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo 71, 04100, Latina, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05944

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium».

Estratto determina IP n. 663 del 18 ottobre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 mg, harde gélules 60 capsule dal Belgio con numero di autorizzazione BE001215, intestato alla società Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse - Belgio e prodotto da JNTL Consumer Health (France), Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Francia, Johnson & Johnson Consumer, Michel De Braeystraat 52, 2000 Antwerpen, Belgio, Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano MI.

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 038677050 (in base 10) 14WBKU (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: loperamide cloridrato 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato; eritrosina (E 127); indigotina (E 132); ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro nero (E 172); titanio diossido e gelatina.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185, Skorzewo Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 038677050.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 038677050.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.
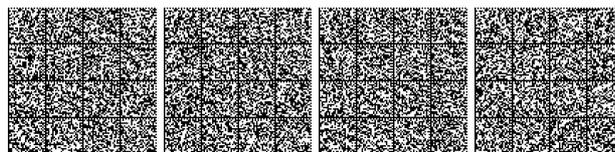
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05945

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale pr uso umano, a base di budesonide e formoterolo fumarato diidrato, «Symbicort».

Estratto determina AAM/PPA n. 665/2023 del 20 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione C.I.6a) approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.4, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, la variazione comporta l'estensione della seguente indicazione terapeutica: «Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)».

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate;

relativamente al medicinale SYMBICORT (A.I.C. n. 035194) per le seguenti confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

277 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 30 dosi;

012 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi;

048 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 2 inalatori da 60 dosi;

036 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 60 dosi;

024 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 10 inalatori da 60 dosi;

051 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 18 inalatori da 60 dosi;

063 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 120 dosi;

087 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 2 inalatori da 120 dosi;

075 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 120 dosi;

099 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 10 inalatori da 120 dosi;

101 - «Symbicort Turbohaler» 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 18 inalatori da 120 dosi;

214 - «Symbicort Turbohaler» 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi;

226 - «Symbicort Turbohaler» 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 2 inalatori da 60 dosi;

238 - «Symbicort Turbohaler» 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 60 dosi;

240 - «Symbicort Turbohaler» 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 10 inalatori da 60 dosi;

253 - «Symbicort Turbohaler» 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 18 inalatori da 60 dosi.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Decumano, 39 - CAP 20157 Milano, codice fiscale 00735390155.

Codice pratica: VC2/2014/731.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05952

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico «L'Italia C'è»

Preambolo

È cambiata un'epoca. L'Italia c'è

La pandemia ha fatto enormi danni, ma suscitato straordinarie reazioni e trasformazioni in Italia e in Europa. La *governance* economica dell'Unione è cambiata in poche settimane, per mantenere la coesione e favorire la ripresa di un continente investito da uno tsunami non solo sanitario, ma anche politico e sociale.

L'Italia sta gestendo questo cambiamento e programmando gli interventi consentiti dalla solidarietà europea con serietà e rigore e con risultati positivi.

L'Europa è cambiata, l'Italia sta cambiando.

Deve cambiare anche la politica italiana, per interpretare e proseguire innovazioni e riforme in atto e soprattutto per impedire che questa stagione di ricostruzione materiale e morale dell'Italia sia solo una parentesi tra un prima e un dopo uguali tra loro. I problemi dell'Italia – declino economico, degrado civile, divari sociali e territoriali crescenti – non sono iniziati e non termineranno con il Covid. Sono stati essi stessi il prodotto di politiche sbagliate, di cui il Covid ha aggravato le conseguenze.

Quindi, chiunque voglia proseguire sulla strada del cambiamento ha il dovere di mettersi in cammino. Consapevole che per rispondere all'appello di un'Italia che ha dimostrato di «esserci» e di «crederci», occorre promuovere una politica alternativa a quella che, dall'inizio del nuovo millennio, aveva fatto dell'Italia il grande malato d'Europa.
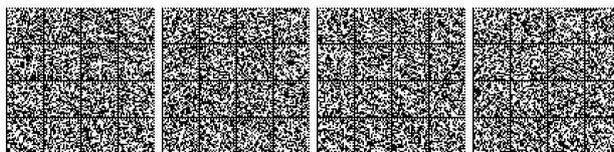
Chi promuove questa associazione vuole provarci, sapendo che la politica italiana saprà essere all'altezza delle sfide solo se molti altri, in diverse forme, nei partiti esistenti o in altre organizzazioni, si metteranno in cammino in questa direzione comune.

Quindi, chiunque voglia proseguire sulla strada del cambiamento ha il dovere di mettersi in cammino. Consapevole che per rispondere all'appello di un'Italia che ha dimostrato di «esserci» e di «crederci», occorre promuovere una politica alternativa a quella che, dall'inizio del nuovo millennio, aveva fatto dell'Italia il grande malato d'Europa.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, PRINCIPI E FORMA ASSOCIATIVA

Art. 1.

Principi e valori

«L'Italia C'è» è un movimento politico di cittadini che si riconoscono nei valori e nei principi della Costituzione della Repubblica italiana e nelle libertà e nei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo scopo di «L'Italia C'è» promuovere in Italia e in Europa: la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà, l'uguaglianza e la dignità della persona; una società aperta, libera, giusta, tollerante e solidale; un'economia innovativa, competitiva e sostenibile. Gli scopi sociali sono realizzati per mezzo di iniziative diffuse sul territorio italiano ed europeo, anche attraverso canali digitali, e partecipando direttamente o indirettamente a competizioni elettorali.

Art. 2.

Forma associativa e sede legale

«L'Italia C'è» è un'associazione politica e indipendente, che non persegue fini di lucro.

La sua sede è a Roma, via Poli n. 3 e la sua durata illimitata.

La struttura di «L'Italia C'è» è articolata sul territorio italiano attraverso coordinamenti provinciali e comunali.

Art. 3.

Simbolo

Il simbolo di «L'Italia C'è» è il seguente: «Cerchio bordato da una linea blu. All'interno, nella parte superiore, su sfondo bianco, la scritta in carattere maiuscolo blu "L'ITALIA". Nella parte inferiore, su sfondo bianco, la scritta in carattere minuscolo blu, allineata e della stessa larghezza delle parole sovrastanti "c'è", con apostrofo di colore verde ed accento di colore rosso», graficamente rappresentato nell'allegato *A)* al presente atto.

Modifiche e addizioni al simbolo e alla denominazione possono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti e ratificate dall'Assemblea nazionale, nella prima seduta successiva, con la medesima maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

La Direzione nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti elettivi, può deliberare che siano apportate modifiche o addizioni temporanee al simbolo e/o alla denominazione in occasione delle competizioni elettorali, a cui il movimento decida di partecipare, senza necessità di ratifica da parte dell'Assemblea nazionale.

TITOLO II

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4.

Iscritti

Chiunque abbia compiuto 16 anni, indipendentemente dalla residenza e cittadinanza, può fare domanda di iscrizione a «L'Italia C'è», purché ne condivida i principi e si impegni a rispettarne lo Statuto. Con proprio regolamento, la Direzione nazionale disciplina i casi di incompatibilità all'iscrizione. La domanda di iscrizione deve essere personalmente presentata dal richiedente attraverso il portale del movimento, autocertificando la veridicità dei dati personali forniti. Il movimento si riserva eventualmente di verificare l'identità degli iscritti, attraverso la richiesta di copia di un documento di riconoscimento. L'iscrizione acquista efficacia e attribuisce tutti i diritti agli iscritti con il versamento della quota annuale determinata dalla Direzione nazionale, salvo che, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del versamento, il Segretario nazionale, sentita la Direzione nazionale e il coordinatore provinciale competente per territorio, non ne abbia disposto, motivatamente e per ragioni di particolare gravità, il rigetto.

Avverso il rigetto della domanda di iscrizione, l'interessato potrà proporre impugnazione al collegio dei probiviri, mediante ricorso scritto notificato per PEC o raccomandata a/r entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza del rigetto stesso. Il collegio dei probiviri informa dell'impugnazione il Segretario nazionale, mediante invio di copia via PEC entro quindici giorni dal deposito dell'impugnazione ed assegna allo stesso il termine di quindici giorni per depositare via PEC presso il collegio le proprie deduzioni. Entro trenta giorni dal deposito o dalla scadenza del predetto termine, il collegio decide motivatamente in unica e definitiva istanza. Della decisione è data notifica all'interessato ed al Segretario nazionale mediante PEC o raccomandata a/r.

Non sono ammessi i versamenti della quota di iscrizione per conto terzi, nonché i versamenti di più quote di iscrizione dallo stesso mezzo di pagamento. Nel caso si verifichino, le relative iscrizioni si considerano nulle.

Con decisione della Direzione nazionale, la quota annuale di iscrizione può essere diversificata a seconda dell'età degli iscritti.

I dati personali degli iscritti sono raccolti, custoditi e gestiti da «L'Italia C'è» in modo da garantire tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della vita privata e della disciplina in materia di tutela e trattamento dei dati personali, in conformità alla normativa vigente. Presso la sede di «L'Italia C'è» è tenuto il registro degli iscritti.

Art. 5.

Adesione di associazioni o movimenti politici

L'Assemblea nazionale può deliberare forme particolari di adesione - con esclusione della qualità di socio - di altre associazioni o movimenti politici, aventi finalità sostanzialmente coincidenti con quelle di «L'Italia C'è». A ogni associazione o movimento politico aderente può essere riconosciuto un rappresentante nella Direzione nazionale, senza diritto di voto, previa delibera assunta dalla stessa Direzione con maggioranza dei due terzi suoi componenti. Con regolamento della Direzione nazionale, sono disciplinate, nel rispetto dei principi statutari, le modalità di esercizio dei diritti e dei doveri delle associazioni o dei movimenti politici aderenti.

Art. 6.

Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti di «L'Italia C'è» sono tenuti al rispetto dello statuto, dei regolamenti e di quanto deliberato degli organi del movimento, partecipano alla determinazione e all'attuazione del programma e della linea politica e concorrono all'elezione degli organi statutari.
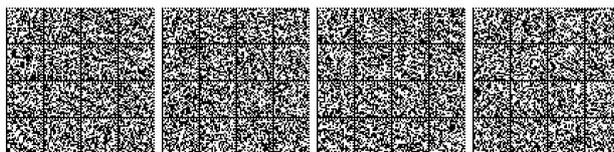
Gli iscritti possono accedere alle cariche del movimento ed essere candidati ad elezioni politiche ed amministrative in base alle norme del presente statuto e dei regolamenti del movimento; possono esercitare l'elettorato attivo dopo tre mesi dalla loro iscrizione e assumere cariche sociali elettive, inclusa la funzione di delegato al Congresso, dopo sei mesi dalla loro iscrizione, salvo deroghe approvate dalla Direzione nazionale a maggioranza semplice. In particolare, gli iscritti sono tenuti a:

a) partecipare attivamente alla vita del movimento e a promuoverne le iniziative, in coerenza con i deliberati approvati dagli organi statutari;

b) cooperare con gli altri iscritti nel perseguimento degli scopi comuni, mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze per l'elaborazione delle proposte del movimento;

c) tenere nell'ambito dell'attività politica un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno, rispettando le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze.

Gli iscritti hanno diritto di essere informati sulla attività di «L'Italia C'è» e dei suoi rappresentanti istituzionali, nonché di avanzare proposte agli organi e agli eletti nazionali e locali.

I diritti di informazione e partecipazione degli iscritti possono essere disciplinati, in attuazione dei predetti principi statutari, da un regolamento approvato dalla Direzione a maggioranza assoluta dei componenti.

La qualifica di iscritto, la quota e il contributo associativo non possono essere ceduti a terzi.

Art. 7.

Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto a «L'Italia C'è» si perde:

a) per dimissioni, presentate in forma scritta e inviate presso la sede legale in via telematica o tramite raccomandata a/r. Le dimissioni hanno effetto immediato ed estinguono eventuali procedimenti in corso davanti al collegio dei probiviri;

b) per decadenza, a seguito del mancato pagamento della quota associativa;

c) per espulsione, deliberata dal collegio dei probiviri su proposta del segretario o della Direzione, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti; la delibera deve essere inviata al collegio dei probiviri e contenere la dettagliata descrizione dei motivi determinanti l'espulsione.

L'espulsione può essere richiesta solo per violazione dello statuto o per indegnità a causa di un'attività pregiudizievole al buon andamento del movimento o incompatibile con le sue finalità.

Il procedimento finalizzato all'espulsione è avviato con una comunicazione del presidente del collegio dei probiviri, inviata per raccomandata a/r o PEC, contenente la contestazione degli specifici fatti e circostanze che motivano la richiesta, nonché l'avviso all'interessato che potrà farsi assistere da un avvocato. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'iscritto può chiedere di essere ascoltato dal collegio dei probiviri per formulare osservazioni e difese; la richiesta dovrà essere inviata al collegio dei probiviri mediante raccomandata a/r o PEC. L'audizione deve avere luogo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato solo a seguito di tale audizione. Per motivi particolarmente gravi la Direzione nazionale può provvisoriamente sospendere l'iscritto contestualmente alla comunicazione di contestazione.

Si rinvia al successivo art. 15 per quanto qui non previsto.

Art. 8.

Parità di genere e principio di non discriminazione

«L'Italia C'è» si impegna a contrastare e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla partecipazione degli iscritti e a promuovere con azioni positive il superamento, nella vita interna del movimento, come nella vita politica e sociale, di ogni forma di discriminazione su base sessuale, etnica, nazionale, culturale, religiosa o sanitaria.

«L'Italia C'è» assicura negli organi statutari collegiali e nelle candidature alle elezioni una presenza del genere meno rappresentato non inferiore a un terzo e garantisce la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 9.

Organi di «L'Italia C'è»

Sono organi nazionali:

il Congresso nazionale;

il Segretario nazionale;

la Direzione nazionale;

l'Assemblea nazionale;

il tesoriere;

il collegio dei probiviri.

Sono altresì organi territoriali di «L'Italia C'è»:

il coordinatore provinciale (o di città metropolitana);

l'assemblea provinciale;

il coordinatore cittadino.

Sezione I

Organizzazione nazionale

Art. 10.

Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale stabilisce la prospettiva e il programma politici di «L'Italia C'è».

Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed è convocato dal Segretario nazionale - tramite comunicazione elettronica da inviarsi almeno sessanta giorni prima della data fissata per il Congresso – su delibera della Direzione nazionale, che ne stabilisce data, luogo e ordine dei lavori. Il regolamento del Congresso, comprensivo dell'ordine dei lavori, è approvato dalla Direzione nazionale almeno novanta giorni prima della data di inizio del Congresso stesso.

La platea congressuale è costituita dagli iscritti che siano stati eletti delegati nei congressi provinciali sulla base del regolamento del Congresso approvato dalla Direzione nazionale.

Partecipano di diritto al Congresso nazionale, senza diritto di voto, se non delegati, gli iscritti:

a) componenti la Direzione nazionale;

b) parlamentari nazionali ed europei;

c) consiglieri regionali e provinciali;

d) sindaci e presidenti di consiglio comunale di città con elezioni a doppio turno;

e) consiglieri comunali delle città capoluogo di provincia o con almeno cinquantamila abitanti;

f) coordinatori provinciali e cittadini.

Il Congresso è validamente costituito con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Elegge il presidente del Congresso e l'Ufficio di presidenza sulla base del regolamento del Congresso, che deve prevedere le modalità di convocazione, di verifica dei diritti di elettorato attivo e passivo, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto e di comunicazione delle deliberazioni assunte.

Il Congresso nazionale elegge il Segretario nazionale, la Direzione nazionale e l'Assemblea nazionale di «L'Italia C'è», che restano in carica fino all'insediamento del Congresso successivo, ed approva le linee degli indirizzi politici e programmatici generali.
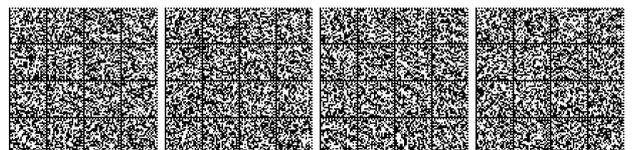
Al Congresso è altresì assegnato il potere di modifica dello Statuto del movimento. In ogni caso, le modifiche dovranno ottenere il voto di almeno i due terzi dei delegati congressuali.

Il voto al Congresso degli aventi diritto è personale e non delegabile.

Art. 11.

Il Segretario nazionale

Il Segretario nazionale di «L'Italia C'è» è eletto dal Congresso nazionale con apposita votazione a scrutinio segreto, secondo le modalità definite dal regolamento congressuale. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza politica del movimento; ne attua il programma e le iniziative, nel rispetto delle deliberazioni del Congresso nazionale, dell'Assemblea e della Direzione; lo dirige e rappresenta in tutte le sedi istituzionali; convoca e presiede la Direzione nazionale.

Il Segretario nazionale, in particolare:

a) garantisce l'unità del movimento e la coerenza dei suoi indirizzi politici ai diversi livelli territoriali, adottando a tal fine ogni opportuna iniziativa politica ed organizzativa;

b) convoca direttamente o attraverso uno o più delegati le assemblee provinciali;

c) ha in via esclusiva il potere di utilizzare i contrassegni elettorali di «L'Italia C'è» e di presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede nazionale e locale; le funzioni connesse a tali attività possono essere svolte a mezzo di procuratori speciali nominati a questo fine;

d) nomina, fra i componenti della Direzione nazionale, da uno a tre vice Segretari, di cui uno vicario, che collaborano con lui e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento;

e) nomina, per i casi e per il tempo strettamente necessari, commissari straordinari incaricati, in via sostitutiva, del governo degli organi territoriali o dello svolgimento di specifici adempimenti di competenza di questi;

f) concorda con il tesoriere le direttive e gli indirizzi per la gestione amministrativa di «L'Italia C'è» e per la redazione del rendiconto economico dell'esercizio e la predisposizione del bilancio preventivo, entrambi da sottoporre al parere della Direzione nazionale e all'approvazione dell'assemblea. Detta inoltre al tesoriere le direttive e gli indirizzi per la gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali e per la raccolta di fondi a questo fine.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del Segretario nazionale è convocata immediatamente l'Assemblea nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea, per il periodo necessario alla convocazione del Congresso nazionale, che deve tenersi entro sei mesi dalla data di vacanza della carica. Nelle more della procedura di sostituzione temporanea, i poteri del segretario sono esercitati dal tesoriere.

Art. 12.

La Direzione nazionale

La Direzione nazionale, che resta in carica tre anni, è l'organo di direzione dell'attività politica di «L'Italia C'è» a livello nazionale e di coordinamento della linea politica del movimento nelle realtà e istituzioni territoriali. Approva mozioni, delibere d'indirizzo e raccomandazioni al segretario e agli eletti nelle istituzioni.

È presieduta dal Segretario ed è composta da trentadue membri, di cui ventiquattro eletti dal Congresso con sistema proporzionale – metodo D'Hondt – tra liste concorrenti e otto eletti da un listino collegato alla candidatura del Segretario nazionale risultato eletto.

Il tesoriere nazionale fa parte di diritto della Direzione nazionale. Alle riunioni della Direzione partecipano senza diritto di voto, se non eletti dal Congresso nazionale, i parlamentari, i consiglieri regionali e i sindaci di città capoluogo di provincia iscritti ad «L'Italia C'è».

La Direzione nazionale è convocata dal Segretario nazionale almeno ogni tre mesi – con lettera o e-mail da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; all'avviso è allegato l'ordine del giorno, predisposto dal Segretario nazionale; la Direzione si riunisce comunque ogni volta che ne faccia richiesta al Segretario nazionale almeno il quaranta per cento dei suoi componenti eletti, esclusi quelli di diritto, entro dieci giorni dalla richiesta, che deve contenere l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Direzione nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, se non diversamente indicato dallo statuto. Nelle deliberazioni, si considerano tra i presenti anche gli astenuti.

La Direzione nazionale approva le liste e gli eventuali accordi di coalizione per le elezioni del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, le liste e gli accordi di coalizione relativi alle elezioni dei consigli regionali, nonché l'uso del simbolo e le indicazioni dei candidati presidenti di provincia e dei sindaci dei comuni capoluogo proposte dai coordinatori provinciali.

In ogni caso, la Direzione nazionale può riservarsi il diritto di designare direttamente il dieci per cento dei candidati nelle liste regionali, provinciali e dei comuni capoluogo.

La Direzione nazionale delibera sulla costituzione e/o partecipazione di «L'Italia C'è» ad associazioni o fondazioni di interesse politico, sociale e culturale, nonché sulla sua adesione a un partito europeo.

La Direzione esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e il rendiconto d'esercizio, prima dell'approvazione dell'assemblea.

La Direzione approva i regolamenti previsti dallo statuto e quelli ritenuti necessari per l'organizzazione della vita interna e il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 13.

L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale collabora con il Segretario nazionale e la Direzione nazionale alla determinazione ed attuazione della linea politica del movimento, secondo le direttive del Congresso nazionale.

Approva, dopo il parere della Direzione, il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio.

È composta da cento membri, di cui novanta eletti dal Congresso con sistema proporzionale – metodo D'Hondt – tra liste concorrenti e dieci eletti da un listino collegato alla candidatura del Segretario nazionale risultato eletto.

L'Assemblea nazionale – che resta in carica per tre anni - è presieduta da un presidente, eletto nel corso della sua prima seduta a maggioranza assoluta dei voti espressi, che ne dirige i lavori insieme a un ufficio di presidenza, composto da due vicepresidenti, eletti a maggioranza relativa, di cui il più votato con funzioni di vicario. Fino all'elezione del presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal componente più anziano d'età.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del presidente è convocata immediatamente l'Assemblea, che provvede alla nomina di un nuovo presidente.

Partecipano ai lavori dell'Assemblea nazionale, senza diritti di voto, se non membri eletti, gli iscritti:

a) componenti della Direzione nazionale;

b) parlamentari nazionali ed europei;

c) coordinatori provinciali.

L'Assemblea nazionale è di norma convocata due volte all'anno dal presidente dell'Assemblea, con lettera o mail da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno compilato dal presidente e contenente anche gli argomenti richiesti dal Segretario nazionale.

L'Assemblea nazionale è altresì convocata ogni volta ne facciano richiesta un terzo dei suoi componenti elettivi. La richiesta, sottoscritta dagli interessati e corredata dall'ordine del giorno da discutere, deve essere presentata al Segretario nazionale e al presidente dell'Assemblea, che provvedono alla convocazione entro trenta giorni.

L'Assemblea nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti, dove non diversamente indicato dallo Statuto. Nelle deliberazioni, si considerano tra i presenti anche gli astenuti.

È consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione alle riunioni dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può stabilirsi che la riunione si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario o il notaio.

L'Assemblea elegge e surroga i componenti del collegio dei probiviri.
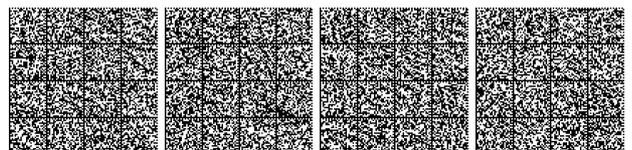
Art. 14.

Il tesoriere responsabile amministrativo

Il tesoriere ha la legale rappresentanza di «L'Italia C'è» di fronte a terzi e in giudizio, senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli organi nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e agisce d'intesa con il Segretario nazionale.

Il tesoriere è eletto, su proposta del Segretario nazionale, nella prima riunione della Direzione nazionale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti, e fa parte, con diritto di voto, della Direzione e dell'Assemblea.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del tesoriere è convocata immediatamente la Direzione, che provvede all'elezione di un nuovo tesoriere, su proposta del Segretario nazionale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Nelle more, i poteri del tesoriere sono esercitati dal segretario.

Il tesoriere resta in carica fino alla nomina del successore e può nominare – con il parere favorevole del Segretario nazionale – un ufficio di tesoreria, i cui componenti collaborano sulla base delle deleghe assegnate ed eleggono tra di loro un vice tesoriere, che potrà sostituire il tesoriere in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere è responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali e amministrative, nonché della gestione del personale del movimento, d'intesa con il Segretario nazionale e sulla base degli indirizzi e delle indicazioni generali della Direzione nazionale.

Tiene i libri contabili e provvede alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali, gestisce le entrate ed uscite del movimento d'intesa con il Segretario nazionale e sulla base della disponibilità di risorse, dispone della firma sui depositi, conti e mandati, è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

Gli organi territoriali hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e si finanziano autonomamente attraverso eventuali quote associative ulteriori rispetto a quelle di iscrizione a «L'Italia C'è» e liberi contributi di associati e terzi.

In ogni caso «L'Italia C'è» riserva almeno il venti per cento dei proventi derivanti dalle iscrizioni agli organi territoriali, da erogarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in proporzione al numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio l'Assemblea nazionale è convocata per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio e del bilancio preventivo.

Non possono in alcun modo essere distribuiti agli associati eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali. In caso di scioglimento di «L'Italia C'è», gli eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti a un soggetto avente scopi sociali assimilabili a quelli dell'Associazione.

Gli organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

Art. 15.

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri:

a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale tra gli iscritti che non rivestano alcuna carica all'interno degli organi delle strutture territoriali di base, provinciali e nazionali, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari; risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti; i primi tre effettivi, il quarto e quinto supplenti;

b) l'Assemblea nazionale provvede anche ad eventuali surroghe;

c) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti;

d) dura in carica tre anni e comunque sino all'entrata in carica dell'organo eletto successivamente.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per videoconferenza.

Il collegio nazionale dei probiviri decide entro centoottanta giorni, prorogabili in caso di necessità con provvedimento del presidente del collegio:

a) sulle controversie relative all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connesse al rapporto associativo, che insorgano tra singoli iscritti, tra iscritti e strutture territoriali o organi nazionali e tra una struttura territoriale e gli organi nazionali;

b) sulle controversie disciplinari.

Il collegio nazionale dei probiviri ha inoltre il compito di rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti di applicazione e di vigilare sul loro rispetto.

Il ricorso può essere promosso presso il collegio nazionale dei probiviri in unico grado, nei confronti di qualsiasi iscritto su iniziativa di uno o più iscritti od organismi territoriali o nazionali per controversie inerenti le violazioni dello statuto e dei regolamenti ovvero comportamenti che danneggino gli interessi e/o il buon nome de «L'Italia C'è».

Il collegio nazionale dei probiviri, pervenuto il ricorso, deve, entro quindici giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC, concedendo un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova ed avvisando che l'interessato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato. Il collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti e disponendone, d'ufficio o su richiesta di una di esse, l'audizione personale.

Nelle more della pronuncia, su istanza dell'interessato, il collegio nazionale dei probiviri può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

Il collegio, esaurita la fase istruttoria entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del ricorso, prorogabile dal collegio stesso in caso di necessità, delibera l'archiviazione o, in caso di accertata fondatezza anche parziale del ricorso, decide sulle domande delle parti e, se del caso, sull'applicazione della sanzione ritenuta adeguata.

Nei procedimenti disciplinari contro gli iscritti, le sanzioni, secondo la gradualità connessa alla gravità della contestazione, sono: *a)* il richiamo scritto; *b)* la sospensione da un mese a due anni; *c)* l'espulsione.

Nei procedimenti in cui sia richiesta l'espulsione, si applica la disciplina specifica di cui al precedente art. 7.

In ogni caso, il procedimento sanzionatorio deve essere avviato entro trenta giorni decorrenti dalla data di commissione o di conoscenza del comportamento illecito imputabile all'iscritto.

La decisione deve essere comunicata alle parti mediante raccomandata a/r o PEC.

Contro le decisioni del collegio è ammesso appello alla Direzione nazionale, mediante impugnazione inviata alla Direzione nazionale in persona del Segretario nazionale, tramite raccomandata a/r o PEC, entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

La Direzione nazionale, nel rispetto del contraddittorio e sentite le Parti, ove richiesto, decide sull'impugnazione entro novanta giorni.

Della decisione sarà data notizia agli interessati mediante raccomandata a/r o PEC.

Art. 16.

Trasparenza; Portavoce e responsabili tematici

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Congresso nazionale, dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale saranno comunicati agli iscritti con modalità da stabilirsi con apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale, anche con riferimento alle articolazioni territoriali.

Gli iscritti hanno diritto di accesso documentale per visionare e per ottenere copia dei verbali delle riunioni degli organi dell'associazione.

Il Segretario nazionale può nominare portavoce e responsabili tematici.
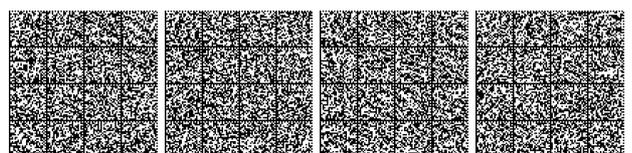
Sezione II

Organizzazione territoriale

Art. 17.

Organi territoriali

Sono organi territoriali di «L'Italia C'è»:

a) le assemblee provinciali;

b) i coordinatori provinciali;

c) i circoli cittadini o locali;

d) i coordinatori cittadini o locali.

L'istituzione di ulteriori organi territoriali ausiliari di quelli statutari e le relative modalità di costituzione possono essere deliberate dalla Direzione nazionale con un apposito regolamento.

La Direzione nazionale delibera anche sulla costituzione di coordinamenti territoriali esteri, organizzati secondo le modalità stabilite da un regolamento approvato della Direzione stessa. A tali coordinamenti si applicano le norme che disciplinano gli organi provinciali, per quanto non diversamente previsto dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 18.

L'assemblea provinciale

L'assemblea provinciale determina la linea politica del movimento in ambito provinciale; è costituita da tutti gli iscritti residenti o domiciliati nella provincia ed è convocata almeno una volta all'anno dal Segretario nazionale o da un suo delegato, con lettera semplice o posta elettronica ordinaria da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto, in seconda convocazione a prescindere dal numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti e si considerano tra i presenti anche gli astenuti.

Elegge il coordinatore provinciale a maggioranza relativa dei voti espressi. Possono candidarsi alla carica di coordinatore provinciale tutti gli iscritti residenti o domiciliati nella provincia, che abbiano raccolto la sottoscrizione di sostegno di almeno il dieci per cento degli iscritti. Il coordinatore provinciale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 19.

I coordinatori provinciali

I coordinatori provinciali hanno la rappresentanza politica provinciale del movimento e nominano una Direzione provinciale, composta da un minimo di tre sino ad un massimo di sette persone, incluso il coordinatore, tra cui il tesoriere provinciale.

Con il consenso del Segretario nazionale, nominano i segretari cittadini.

I coordinatori provinciali di una stessa regione compongono il coordinamento regionale, integrato eventualmente da un rappresentante indicato dal Segretario nazionale. I componenti il coordinamento regionale indicano tra di loro il coordinatore regionale.

Art. 20.

I circoli cittadini o locali

I circoli cittadini o locali (costituiti da più comuni contermini) riuniscono gli iscritti del luogo e concorrono alla formazione degli indirizzi di politica locale, conformemente alle indicazioni dell'assemblea comunale.

L'assemblea comunale o locale determina la linea politica del movimento in ambito comunale o locale; è costituita da tutti gli iscritti residenti o domiciliati nel comune ed è convocata almeno una volta all'anno dal coordinatore cittadino, con lettera semplice o posta elettronica ordinaria da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Almeno un quinto degli iscritti può richiedere al segretario cittadino di convocare l'assemblea, indicandone gli argomento da trattare.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto, in seconda convocazione a prescindere dal numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti e si considerano tra i presenti anche gli astenuti.

I coordinatori cittadini, nominati dai coordinatori provinciali, rappresentano «L'Italia C'è» in sede comunale o locale e ne determinano la linea politica a livello comunale secondo direttive degli organi nazionali e provinciali.

I circoli cittadini o locali hanno autonomia economico-finanziaria; il coordinatore cittadino può nominare un tesoriere.

Art. 21.

Scioglimento, chiusura e commissariamento delle articolazioni territoriali

In caso di violazione del presente statuto, di gravi irregolarità nell'esercizio dei poteri, di inadempienze o di contrasto con i deliberati degli organi nazionali e territoriali:

a) il coordinatore provinciale contesta per iscritto l'occorso al coordinatore cittadino, il quale, entro quindici giorni, può esporre le proprie argomentazioni a difesa, ricevute le quali il coordinatore provinciale può disporre l'archiviazione o la revoca del coordinatore cittadino e la nomina in sua vece di un commissario provvisorio. Contro tale decisione è possibile presentare ricorso al collegio dei probiviri, che decide definitivamente;

b) il Segretario nazionale contesta per iscritto l'occorso al coordinatore provinciale, il quale, entro quindici giorni, può esporre le proprie argomentazioni a difesa; ricevute queste, il Segretario nazionale, sentita la Direzione nazionale, può disporre l'archiviazione o la revoca del coordinatore provinciale e la nomina in sua vece di un commissario provvisorio.

Contro la decisione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, l'interessato potrà impugnazione al collegio dei probiviri, mediante ricorso scritto notificato per PEC o raccomandata a/r entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza della decisione stessa.

Il collegio dei probiviri informa dell'impugnazione, rispettivamente, il coordinatore provinciale e il Segretario nazionale, mediante invio di copia via PEC entro quindici giorni dal deposito dell'impugnazione ed assegna allo stesso il termine di quindici giorni per depositare via PEC presso il collegio le proprie deduzioni. Entro trenta giorni dal deposito o dalla scadenza del predetto termine, il collegio decide motivatamente in unica e definitiva istanza.

Della decisione è data notifica alle parti mediante PEC o raccomandata a/r.

Il Segretario nazionale, sentita la Direzione nazionale, su richiesta del coordinatore provinciale o del coordinatore cittadino, può disporre lo scioglimento e/o la chiusura delle articolazioni territoriali in caso del venire meno di un numero congruo di iscritti, impossibilità di funzionamento delle assemblee o dei coordinatori, gravi irregolarità nell'esercizio dei poteri o dell'autonomia finanziaria, di inadempienze o di contrasto con i deliberati degli organi nazionali e territoriali.

Con le modalità di cui al precedente comma 2, è possibile per chi vi abbia interesse presentare contro tale decisione ricorso al collegio dei probiviri, che decide definitivamente.

TITOLO III

RAPPRESENTANZE ELETTIVE

Art. 22.

Principi e criteri di designazione

Le designazioni di «L'Italia C'è» dei candidati ai mandati elettivi di ogni livello e le proposte per incarichi istituzionali sono effettuate nel rispetto delle direttive del Congresso e delle deliberazioni della Direzione nazionale, coinvolgendo gli organi territoriali.
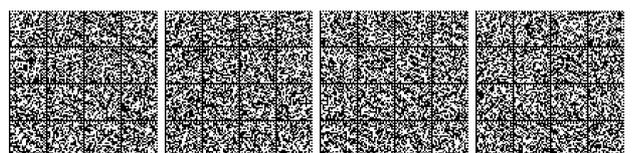
La formazione delle liste e le scelte dei candidati seguono i criteri di parità di genere e di non discriminazione, anche delle minoranze interne, previsti dallo statuto.

Le proposte di candidatura devono essere motivate con riferimento alle qualificazioni e ai percorsi politici dei candidati.

Art. 23.

Doveri di partecipazione e di lealtà politica

Tutti i rappresentanti nelle istituzioni pubbliche aderenti a «L'Italia C'è» o da essa designati partecipano alle attività del movimento secondo i principi previsti dal presente statuto.

I titolari di mandati elettivi sono tenuti a seguire le indicazioni programmatiche e politiche relative alle scelte di coalizione, alleanza e collegamento ad altri partiti, deliberate dagli organi del movimento.

Gli eletti aderenti a «L'Italia C'è» e i dirigenti del movimento, fatto salvo il diritto di critica e il rispetto per le opinioni dissenzienti, sono tenuti a riconoscere gli indirizzi e le decisioni deliberate dagli organi statutari come rappresentative delle posizioni del movimento.

I parlamentari europei, nazionali e regionali aderenti a «L'Italia C'è», gli amministratori locali e quelli di enti, istituzioni e società designati dagli organi elettivi contribuiscono al funzionamento del movimento con il versamento di una quota – definita dalla Direzione nazionale – delle indennità e dei compensi annuali da essi percepiti in funzione della carica ricoperta e sottoscrivono questo impegno contestualmente all'accettazione delle candidature e degli incarichi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24.

Comitato promotore

Fino alla data del primo Congresso nazionale, da convocarsi entro il 31 dicembre 2023, le funzioni e i poteri attribuiti dal presente statuto al Congresso nazionale, alla Direzione nazionale e all'Assemblea nazionale sono esercitati da un comitato promotore composto inizialmente dai firmatari dell'atto costitutivo di «L'Italia C'è», nel numero di cinque; nel caso di loro dimissioni, i restanti componenti possono cooptare altri componenti, fino ad un massimo di sette, con il voto di almeno i due terzi dei componenti rimasti.

La rappresentanza del genere meno rappresentato non dovrà essere inferiore a un terzo del comitato promotore.

Il comitato promotore elegge al proprio interno un presidente, che lo convoca, di norma, una volta al mese ovvero quando lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei membri.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del presidente eletto, nelle more della rielezione, i suoi poteri sono trasferiti al membro del comitato promotore più anziano di età.

È consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione alle riunioni del comitato promotore. Nell'avviso di convocazione può stabilirsi che la riunione si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario o il notaio.

Nel caso di necessità straordinaria, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal comitato promotore fino ad un massimo di mesi sei.

Nelle votazioni interne, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 25.

Coordinatore nazionale e responsabile amministrativo

Il comitato promotore elegge al proprio interno un coordinatore e un responsabile amministrativo con un'unica votazione, a maggioranza assoluta dei membri. Il coordinatore esercita i poteri assegnati dallo statuto al Segretario; il responsabile amministrativo quelli assegnati al tesoriere.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del coordinatore nazionale o del responsabile amministrativo la carica vacante, nelle more della rielezione, è esercitata dal membro del comitato promotore più anziano di età.

Art. 26.

Assemblea consultiva e rappresentanti territoriali

Il comitato promotore nomina rappresentati territoriali – coordinatori provinciali e cittadini – per l'organizzazione del movimento sul piano locale e responsabili tematici per l'elaborazione di proposte politiche sui principali temi dell'agenda di governo.

I rappresentati territoriali, i responsabili tematici e altri iscritti individuati tra quelli che possono assicurare il maggiore contributo alla costruzione del movimento hanno facoltà di costituire una assemblea consultiva, che fornisce indirizzi e pareri al comitato promotore, al coordinatore e al responsabile amministrativo per il perseguimento degli scopi sociali.

Organi transitori

In relazione agli articoli 24 e 25, alla data di sottoscrizione del presente atto, risultano in carica, regolarmente eletti secondo le norme del presente statuto, i seguenti organi dell'associazione:

presidente del comitato promotore: Pierluigi Gilli;

coordinatore del comitato promotore: Gianluigi Farioli;

responsabile amministrativo del comitato promotore: Anna Lisa Renoldi;

responsabile del tesseramento: Marco Caronni;

responsabile dei rapporti con i gruppi parlamentari europei e con Renew: Gianfranco Librandi;

responsabile per le pari opportunità: Giuseppina Lanza.

Il comparente dichiara che tutti i suddetti nominati hanno accettato la carica.

Simbolo

Si allega al presente atto, distinto con la lettera "A", per costituire parte integrante dello statuto, la rappresentazione grafica del simbolo del partito descritto nello statuto stesso.

ALLEGATO A

23A05999
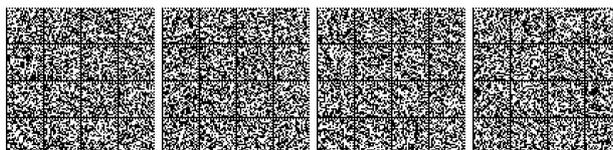
MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Torrice.

Il Comune di Torrice (FR), con deliberazione n. 11 del 31 luglio 2023, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2023, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Mario Vicaretti, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A05980

MINISTERO DELLA CULTURA

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Assegnazione finanziamenti a.f. 2023.

Sul sito https://biblioteche.cultura.gov.it/it della direzione generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicato il d.d.g. n. 739 del 19 ottobre 2023 di approvazione dei finanziamenti in favore dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche, di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

Sono, inoltre, disponibili i piani di assegnazione delle risorse, che costituiscono parte integrante del suddetto decreto.

Per informazioni e comunicazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica indicando nell'oggetto la dicitura «Bando FPL 2023»:

PEC: dg-bda.fondopatrimoniolibrario@pec.cultura.gov.it;

PEO: dg-bda.servizio1@cultura.gov.it

23A06001

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico.».

Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2023, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 9 ottobre 2023, n. 136, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023.».

23A06005

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
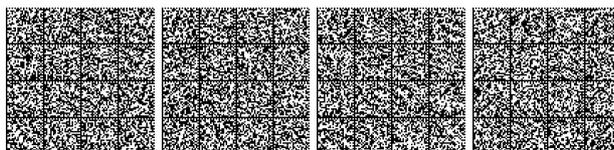
(WI-GU-2023-GU1-255) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
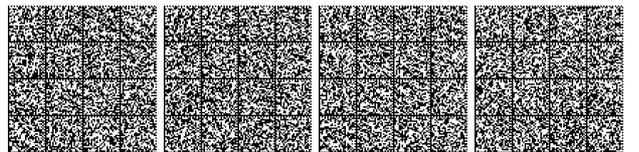
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.